



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

## **Università degli studi di Padova**

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'antichità

Corso di Laurea in Storia

***I beni comunali nella Terraferma Veneta  
La creazione dei privilegi d'investitura e la figura  
del Magistrato sopra beni comunali***

Relatore:

Ch. Prof. Alfredo Viggiano

Co-relatore:

Ch. Prof. Andrea Savio

Laureando:

Andrea Lissandron

Matricola:

1236747

## INDICE

<b>Introduzione</b> .....	<b>3</b>
<b>Capitolo 1.</b> .....	<b>6</b>
<b>L'inizio del Dominio: conquista militare, controllo e istituzioni della Terraferma veneta</b> .....	<b>6</b>
1.1 <i>Dentro la Terraferma: la realtà dei contadi e i contatti con la Dominante</i> ....	14
1.2 <i>La politica veneziana nel contado</i> .....	17
<b>Capitolo 2</b> .....	<b>26</b>
<b>Contado, Signoria e beni comunali: un quadro complessivo della materia tra la fine del XV secolo e la riconquista post Agnadello</b> .....	<b>26</b>
2.1 Dopo la riconquista: la Dominante inizia l'indagine sui <i>comunali</i> .....	28
2.2 La nascita dei Provveditori sopra beni comunali e i problemi di ingerenza tra diversi uffici.....	37
2.3 L'inizio dei catasti Seicenteschi: un'indagine utile per le future alienazioni .....	43
<b>Capitolo 3</b> .....	<b>52</b>
<b>I "privilegi d'investitura"</b> .....	<b>52</b>
3.1 Privilegi d'investitura: il loro studio e la loro funzione.....	54
3.2 I privilegi d'investitura nel '500 .....	60
3.3 I Privilegi d'investitura dopo la nascita del Magistrato sopra beni <i>comunali</i> : Cambiamenti e revisione dei privilegi d'investitura. Confronto tra alcune comunità nella Podesteria di Portobuffolé.....	63

<b>Capitolo 4: Ricostruzione cronologica dei privilegi d’investitura delle comunità di Camin, Villalonga e Codognè sotto la podesteria di Portobuffolé .....</b>	<b>72</b>
4.1 I Privilegi d’investitura di Camin: .....	72
4.2 I Privilegi d’investitura di Villalonga: .....	82
4.3 Privilegi d’investitura di Codognè: .....	97
<b>Bibliografia: .....</b>	<b>110</b>
<b>Archivio di Stato di Venezia: .....</b>	<b>111</b>
<b>Abbreviazioni:.....</b>	<b>111</b>

## Introduzione

Lungo i miei percorsi di studi ho avuto modo di affrontare moltissime tematiche giuridiche e ambientali.<sup>1</sup> In una discussione avvenuta con il professore A. Viggiano riguardo l'antropizzazione dell'ambiente, mi ha introdotto all'argomento dei beni collettivi nell'antico regime. Per riuscire a comprenderne le dinamiche politiche, ambientali, giuridiche e culturali di questi fondi ho cercato di capire come, a partire dal XV secolo, gli Stati italiani abbiano iniziato a muoversi all'interno delle realtà regionali del "Bel Paese". Leggendo *Lo Stato del Rinascimento in Italia* ho cercato di restringere il campo di analisi ad un solo Stato italiano, ovvero la Repubblica di Venezia. Capendo come ha creato la sua rete burocratica all'interno del Dominio, ho scelto di leggere *Venezia e la Terraferma* di M. Pellegrini, che attraverso una scrittura fluida e incalzante, mostra i rapporti tra Dominante e Dominio. *Lo Stato del Rinascimento in Italia e Venezia e la Terraferma* vengono utilizzati maggiormente nel primo capitolo, dove descriverò l'escalation militare, politica e giuridica che interessò Venezia e la Terraferma veneta tra la fine del XV secolo e la prima metà del XVI secolo.

Nel secondo capitolo confronterò la dimensione istituzionale e giuridica dei fondi presenti nella Terraferma veneta, soprattutto dopo l'affermazione dello Stato regionale post Agnadello. La storiografia selezionata comprende diverse visioni del tema dei *comunali*. Partendo dai saggi di M. Pitteri, ho potuto rilevare quale importanza ambientale e sociale avessero questi beni per le comunità e la Serenissima. Grazie anche alla sua analisi dei catasti, oltre che la qualità dei fondi, ho potuto osservare la quantità di beni *comunali* presenti nel territorio della Repubblica veneziana. Non solo catasti, ma anche la visione dei documenti presso l'Archivio di Stato di Venezia, all'interno dei Provveditori sopra beni comunali, hanno permesso allo storico un'analisi sulla gestione dei beni *comunali* all'interno della podesteria di Treviso. Dai testi estrapola la realtà dei contadi tra XVI e XVII secolo, mostrando le diversità sociali e gestionali presenti nel contado da tempi immemori. S. Barbacetto nel suo libro utilizzerà sia le fonti ritrovate nell'archivio dei Provveditori, ma aggiungendoci le *parti* del Consiglio dei Dieci e, a partire dal 1582, le *parti* del Senato. Un lavoro completo, che cerca di ricreare in ordine cronologico le scelte politiche compiute dal Leone di San Marco presso le varie comunità di Terraferma. R. Bragaglia mira ad un'analisi dei conflitti che nascevano sui confini dei *comunali*, compiendo studi di microstoria sul territorio bellunese e friulano. Questi tre

---

<sup>1</sup> I testi che mi hanno condotto verso questo tipo di analisi storica sono: T. H. Eriksen, "Fuori controllo: un'antropologia del cambiamento accelerato", Einaudi editori, 2017; E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, 1990. Per comprendere come si percepisce l'assenza di questi fondi, ho indagato come la letteratura contemporanea vede l'iperurbanizzazione che coinvolge la campagna veneta, attraverso la lettura della raccolta di saggi sulla narrativa contemporanea. "La geografia del racconto: sguardi interdisciplinari sul paesaggio urbano nella narrativa italiana contemporanea", a cura di D. Pappotti e F. Tommasi, P.I.E. Peter Lang, 2014.

autori nel panorama dello studio regionale dei beni *communalis* operano un lavoro completo, andando a coprire le diverse tematiche che nascono da questi fondi.

La domanda che mi sono posto grazie alla lettura comparata dei testi è “Come si è inserita la Repubblica di Venezia all’interno di queste dinamiche locali? Da quando si è inserita e in che modo lo ha fatto?”. Da questo quesito e dalla ricostruzione del percorso archivistico iniziato dai tre storici veneti ho incontrato i Privilegi d’investitura. Per la prima volta le comunità locali non possono più regolare l’utilizzo dei *communalis* a seconda delle necessità, ma devono tener conto di rispettare i limiti imposti dai Provveditori sopra beni comunali nei Privilegi d’investitura.

Con le informazioni trovate ho ricostruito nel terzo capitolo la loro mutazione avvenuta tra il 1528 e i primi anni del Seicento, momento antecedente alla guerra con l’impero Ottomano. Dopo la lettura delle buste 236 e 266 ho deciso di parlare di tali trasformazioni sintattiche e politiche all’interno dei Privilegi d’investitura. Per avere un quadro che renda queste trasformazioni, ho preso in considerazione le pergamene rilasciate a tre comunità della podesteria di Portobuffolé: Camin, Codogné e Villalonga. Il contesto politico e giuridico del Veneto di quei secoli presentava una molteplicità di attori sociali e forme giuridiche differenti. La necessità della Dominante di imporre il proprio sistema giuridico-politico rientrava anche nei *communalis*. La centralizzazione politica e giuridica cozzava con le manifestazioni naturali di convivenza locale, basate sulla consuetudine delle varie *Regole*. In questi anni bisognava fondare un contesto giuridico e burocratico che permettesse, almeno in parte, una conoscenza dei territori lontani da Venezia. Controllo giuridico e politico da un lato, dall’altro il controllo e la gestione morfologica dei beni *communalis*, che dovevano garantire i roveri all’Arsenale e impedire usurpi e la malagestione del fondo. Non ci fu un piano ben definito sin dai primi anni della riconquista per questi temi, ma venivano usati come ago della bilancia nei rapporti di potere tra contado e Venezia, contado e città e città e la Laguna. Le realtà contadine erano dinamiche, come dimostra la supplica di Villa del Conte inviata al Consiglio dei Dieci il 23 Gennaio 1565.<sup>2</sup> La presenza di Venezia agli occhi dei villici appariva come giudice terzo nei conflitti, andando a limare i difficili rapporti nelle campagne.

Non è un caso che nei privilegi rilasciati nel 1605, dopo quasi un secolo di presenza veneziana in Veneto, si debba precisare nel Privilegio di Camin la condivisione del bene con un altro villaggio, non presente nei privilegi cinquecenteschi, di nome Stalla. Ulteriore particolarità è che i Provveditori Priuli e Venier dovettero legiferare riguardo una palude condivisa tra i due villaggi. Due piccoli villaggi con un numero ristretto di *communalis* che probabilmente entravano in conflitto quando si trattava di gestire il pascolo su questa palude.

Altre precisazioni verranno fatte per Codogné, un villaggio prosperoso di *communalis*. Nel 1605 si dovrà distinguere il Privilegio per la sola Codogné e il Privilegio per Codogné e altri villaggi consorti. Quello che si potrebbe dedurre da ciò è che Codogné presenta una forza demografica, economica e anche politica superiore rispetto agli altri villaggi che possiedono diritti sui *communalis* presenti a Codogné. Venezia, tralasciando l’efficacia

---

<sup>2</sup> ASVe, Collegio, Risposte di fuori, busta 319.

della sua azione, non poteva lasciare spazio a qualsiasi tipo di gestione autonoma del fondo. Se non avesse almeno confinato, regolarizzato e catastato i fondi avrebbe permesso alle comunità o ai potenti locali di sfruttare in maniera incontrollata questo bene collettivo. Il fatto che nel 1647 la Repubblica marciana opti per la loro vendita fa intendere come il controllo sia difficile attraverso il rilascio dei Privilegi e le indagini avviate dai Provveditori. Il documento riportato da M. Pitteri in “L’utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo” dove viene mostrata l’utilizzazione delle *prese* dei beni *comunali* nella comunità di Guietta<sup>3</sup>, dimostra come il fondo sia una fonte di ricchezza per la comunità, ma anche un possibile focolaio di disordini e liti.<sup>4</sup>

I beni *comunali* mostrano come, a partire dal XVI secolo, lo Stato veneziano abbia iniziato l’indagine sui propri territori, partendo da questi beni, gestiti dalle comunità da tempi immemori e destinati alla vendita e privatizzazione, seguendo così le logiche sociali, politiche e giuridiche che nacquero e si svilupparono in età moderna.

---

<sup>3</sup> ASVe, PSBC, busta 338.

<sup>4</sup> Ad esempio i soprusi compiuti dai Conti di Collalto, come riportato in: S. Barbacetto, “ “La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, p. 134-137; Roberto Bragaglia, “Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento”, Cierre, 2012, p. 128.

## *Capitolo 1.*

### *L'inizio del Dominio: conquista militare, controllo e istituzioni della Terraferma veneta*

La conquista della Terraferma divenne una prerogativa della Repubblica a partire dai primi anni del XV secolo, quando la morte di Giangaleazzo Visconti, primo duca di Milano, nel 1402, portò ad un vuoto di potere nell'area padana. Francesco Novello da Carrara, Signore di Padova, tentò di approfittare di questa situazione, forse nella speranza del disinteresse veneziano negli affari della pianura. Il calcolo fu sbagliato. Infatti la prerogativa autodifensiva dell'élite padana vedeva molto più utile ed efficace la protezione della millenaria San Marco rispetto a quella che avrebbe dato il Carrarese. Il 28 Aprile 1404 Vicenza fu la prima città a fare dedizione nei confronti di Venezia, fra il 7 Maggio e il 15 Giugno la seguirono Cologna Veneta, Belluno, Bassano e Feltre. Nel Novembre del 1405 il Carrarese venne sconfitto definitivamente a Padova e giustiziato a Venezia insieme ai suoi due figli. Tra conquiste e *dedizioni* la Serenissima acquisì molti territori nella Terraferma (e non solo)<sup>5</sup>, portando l'attenzione degli altri stati italiani (Firenze e il papato in primis) verso l'avanzamento veneziano nel contesto italiano. Con Francesco Foscari, doge dal 15 Aprile 1423, la spinta espansionistica venne portata avanti senza indugi.<sup>6</sup>

La Repubblica approfittò di molte situazioni favorevoli per acquisire nuovi territori, scatenando la reazione degli stati italiani. Alcuni esempi possono chiarire la situazione. Le conquiste di Cervia, Ravenna e del Friuli tra il 1441 e il 1445 avvennero anche grazie alla presenza di un papa veneziano (Eugenio IV Condulmer) che chiese aiuto alla Serenissima contro gli Ottomani. Con i successivi papi l'avanzata del Leone di San Marco verso i loro territori venne contrastata in tutti i modi.

Venezia aiutò Ferrante II d'Aragona finanziandolo nella sua riconquista del Mezzogiorno. In contraccambio il re spagnolo dovette cedere dei porti pugliesi

---

<sup>5</sup> M. Pellegrini, "*Venezia e la Terraferma*", il Mulino, 2022 pp.7-29. A p.6 possiamo trovare una mappa delle conquiste veneziane di fine XV secolo (in *Carta I. Lo Stado da Terra e lo Stado da Mar*).

<sup>6</sup> Ivi, pp. 13-16. La presenza di un partito dei "giovani", così chiamati non per l'età anagrafica, ma per l'audacia mista incoscienza nel voler muovere guerra (nella cultura dell'epoca l'età giovanile era caratterizzata da questi comportamenti). Il Foscari era di questo partito, in contrapposizione a quello dei "vecchi", propensi alla non belligeranza.

sull'Adriatico (Trani, Mola, Monopoli, Brindisi, Otranto, Gallipoli) nel Gennaio del 1496. Nello stesso anno, la Repubblica appoggiò la ribellione pisana, che si lasciò a Venezia in dedizione e si instaurò un protettorato fino al 1499 (la posizione di Pisa garantisce un porto anche nel mar Tirreno). In questo caso si può vedere come mancasse una strategia organica per le conquiste, ma che esse partissero da situazione favorevoli. Come i mercanti decidevano se fosse vantaggioso o meno uno scambio/acquisto, lo stesso fece il governo marciano: se la vittoria fosse stata certa, si doveva approfittare della situazione; se ci fossero state poche probabilità di successo, si doveva rinunciare (come nel caso del protettorato pisano). Nel corso del Quattrocento crebbe molto il mito di Venezia, vista come la “nuova Roma” e in virtù di ciò la sua statura acquisì una importanza simbolica alla pari degli imperi europei.<sup>7</sup> Questa sua fama aiutò moltissimo Venezia, ma che parallelamente scatenò la reazione degli altri principi italiani, non abituati a questa spinta espansionistica in Italia dello “*Stato anfibio*”. Emblematico, seppur poco duraturo, fu il diploma di investitura del 16 Agosto 1437 dove veniva riconosciuto al doge Francesco Foscari il titolo vicariale sopra la Terraferma. La Serenissima dovette pagare una somma a titolo donativo (non si conosce la somma) immediatamente dopo l’emanazione del diploma. In cambio di questa titolatura, Venezia pagò un censo annuo all’imperatore. All’interno del diploma mancarono Verona e Vicenza (gli Scaligeri vantavano diritti di un’investitura vicariale trecentesca), ma furono presenti Bergamo e Brescia, anche se Giangaleazzo Visconti ricevette la titolatura Duca di Milano da parte del fratello maggiore di Sigismundo, Venceslao.<sup>8</sup> L’investitura di Sigismundo, che terminò con la sua morte avvenuta pochi mesi dopo l’accordo, rappresentò un momento unico per la Repubblica, andando a colmare un voto di legittimità sullo “*Stado da Terra*”.

Precedentemente a questi risvolti politico-militari, la Serenissima ebbe a che fare con la Terraferma per vie “traverse”. Le intromissioni dei patrizi veneziani negli affari locali del Dominio avvenivano già da secoli, come si potrebbe facilmente intuire vista la forte capacità nevralgica di Venezia nel commercio internazionale e il suo mito. Avere un rapporto “amichevole” e collaborativo con le città venete e i suoi contadi garantiva alla

---

<sup>7</sup> M. Knapton, “*Venezia e la Terraferma*”, pp.128-129, in “*Lo Stato del Rinascimento in Italia*” a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Viella, 2012.

<sup>8</sup> M. Pellegrini, “*Venezia e la Terraferma*”, pp. 19-20, Viella, 2022.



Serenissima la transitabilità delle vie del commercio e i rifornimenti annonari a condizioni vantaggiose<sup>9</sup>. Questa “intromissione” poteva avvenire nei modi più diversi possibili, dai matrimoni<sup>10</sup> all’assunzione diretta dei domini, come accadde nel 1339 con l’acquisizione del dominio su Treviso e Conegliano. Nonostante questo atteggiamento da parte del governo di San Marco, non si rileva una politica statale veramente interessata e organizzata per il controllo del Dominio di Terraferma nel periodo antecedente al XV secolo.

Ci furono delle novità istituzionali, vista la politica di conquista avviata in Terraferma, che interessò varie magistrature marciane.

Nel 1420 ci fu un’integrazione dell’organico dei Collegi dei Savi con l’introduzione dei cinque Savi di Terraferma (il totale raggiunge sedici), collegati al Doge e al Minor Consiglio.

A partire dal 1440 il Senato veneziano divise in due serie i suoi atti: *Mare e Terra*. Questa suddivisione mostra come fosse ormai entrata nell’ottica del governo l’esistenza non solo di uno “*Stado da Mar*”, ma anche uno “*Stado da Terra*” da governare. Bisogna sottolineare che, all’interno della Repubblica di Venezia, era presente un nucleo più ristretto dove venivano prese le decisioni sostanziali, la *Signoria*. Questo era un gruppo circoscritto di alti governanti composto da: il Doge, sei Consiglieri ducali (uno per sestiere, veniva chiamato Minor Consiglio), tre capi della Quarantia (organo giuridico, ultima appello nei processi penali o civili), Collegio dei sedici Savi. Importante da notare che, all’interno della *Signoria*, l’attività legislativa veniva presentata dal Collegio dei Savi in Senato. Cinque di questi Savi dovevano occuparsi delle questioni riguardanti la Terraferma.<sup>11</sup>

Al lavoro di esecutivo della Repubblica operavano anche dei patrizi, provenienti dal Senato, incaricati di commissioni specifiche. La commissione data a questi esperti, i *Savi*,

---

<sup>9</sup> Ivi, cit p. 7.

<sup>10</sup> M. Pozza, “*I Badoer: una famiglia veneziana dal X al XIII secolo*”, Francisci editore, 1982, pp.64-68. Come si può leggere in queste pagine, il matrimonio portò fortuna a Marino Badoer che si impossessò della ricca dote di Balzanella da Peraga, ultima rappresentante della sua famiglia. La famiglia da Peraga possedeva territori a Fiesse Maggiore e Minore, Perarolo, Fossalovara, Caselle, Bagnoli, Pionca e Mirano estendendosi lungo tutta la parte meridionale dell’Oltrebrenta.

<sup>11</sup> Ivi, pp. 30-31; M. Knapton, “*Venezia e la Terraferma*”, pp.128-134, in “*Lo Stato del Rinascimento in Italia*” a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Viella, 2012.

aveva una funzione d'indirizzo ed esecutiva. A partire dai primi del Quattrocento, tre di queste commissioni divennero permanenti: sei autorevoli Savi grandi, cinque Savi agli ordini e cinque Savi alla Terraferma. Questi tre si occupavano dell'attività di governo generale, di questioni marittime e della Terraferma. La permanenza di queste cariche ci può dare conferma delle intenzioni espansionistiche avviate da Venezia dai primi anni del XV secolo.<sup>12</sup>

La nascita dello “*Stado da Terra*” comportò, all'interno delle istituzioni veneziane, uno scontro per il controllo del suo governo tra il Consiglio dei Dieci e l'Avogaria di Comun. Il Consiglio dei Dieci, nato nel 1310, aveva il compito di vigilare contro cospirazioni e possibili tradimenti verso lo Stato. Alle sedute del Consiglio partecipavano anche gli Avogadori di Comun, magistratura più antica rispetto al Consiglio dei Dieci.<sup>13</sup>

L'Avogaria di Comun si occupava di giustizia, ma anche sorvegliava la correttezza delle procedure. Nelle cause riguardanti lo Stato aveva una funzione simile all'odierno Pubblico Ministero, ma in alcuni casi potevano fungere da difensori di chi volesse presentare ricorso contro lo Stato veneziano. Almeno uno dei tre Avogadori doveva presenziare, ma senza il diritto di voto, alle sedute di tutti i consigli della Repubblica, pena l'invalidità della seduta. Lo scontro tra Avogaria e il Consiglio per il controllo dei metodi di governo della Terraferma si perpetuò tra l'XV e il XVI secolo, con la vittoria finale dei Dieci. Inizialmente furono preposti gli Avogadori come difensori dei diritti dei sudditi di Terraferma nei confronti dell'operatore di un rettore veneziano. A limitare l'incidenza degli Avogadori in questa magistratura fu la creazione nel 1410 di un altro organo predisposto a tale funzione, gli Auditori novi. Nel 1444, gli Avogadori vennero anche estromessi dal controllo dei casi di infrazione dei patti di dedizione, che rientrò nella sfera di competenza del Consiglio dei Dieci. Rimase questa situazione fino al 1487 dove una rettifica decise che questa controversia dovesse essere di competenza mista tra Consiglio dei Dieci e Avogadori di Comun.

Rilevante è anche la l'istituzione della Zonta. Questa nasce dalla volontà della Repubblica di correggere lo strapotere che in quegli anni stava assumendo il Consiglio dei Dieci. A

---

<sup>12</sup> M. Knapton, “*Venezia e la Terraferma*”, in “*Lo Stato del Rinascimento in Italia*” a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Viella, 2012, pp. 128-134.

<sup>13</sup> M. Pellegrini, “*Venezia e la Terraferma*”, pp. 30-34, Viella, 2022.

fine Quattrocento e inizi Cinquecento, venne aggregata al Consiglio una Zonta con quindici patrizi, con l'intento di limitare il possibile accentramento di autorità. Il 1539, il Consiglio dei Dieci varò l'istituzione dei tre inquisitori di Stato che assunsero il ruolo di comitato censorio.<sup>14</sup>

Alla vigilia di Agnadello, potremmo affermare che fosse lo Stato italiano più potente e più propenso a non seguire la "politica dell'equilibrio" voluta con la pace di Lodi e dalla Lega italica (9 Aprile 1455).

La lega di Cambrai affondò la speranza di espansione della Repubblica, (la sua presenza in Italia arrivava fino ai porti pugliesi come detto in precedenza) che dopo il disastro di Agnadello (1509), dovette farraginosamente avviare una politica di riconquista del Veneto e abbandonare le zone del Trentino, della Romagna e i porti pugliesi, avamposti strategici per il controllo dell'accesso nell'Adriatico insieme alle conquiste fatte nelle coste albanesi. Con la pace di Noyon (19 Aprile 1516) la Francia e gli Asburgo decisero di rispettare uno *status quo* in Italia, dove alla città lagunare venne ufficialmente riconosciuta la sua dominazione sulla Terraferma facendo delle rinunce e pagando, nel 1517, a Massimiliano d'Asburgo, la cifra di 100.000 ducati per riavere Verona. L'imperatore successivamente depositò la città al re francese, che la girò a sua volta a Venezia. I porti pugliesi vennero restituiti alla Spagna; Cremona, Treviglio e la Ghiaradadda a Milano; la Romagna e Ravenna allo Stato Pontificio; Rovereto, Gorizia e Trieste agli Asburgo. Lo *Stado da Terra* non fu integralmente riconquistato.<sup>15</sup> Era importante risolvere la questione dei confini e delle possibili ingerenze da parte del Sacro Romano Impero dopo la morte di Massimiliano I. L'accordo raggiunto a Noyon dovette essere confermato dal nuovo imperatore Carlo V. Nel 1520 l'imperatore fece arrivare a Venezia una richiesta di regolarizzazione dei possedimenti tramite investitura (in cambio di un pagamento monetario annuo), che avrebbe portato la Repubblica a essere uno stato vassallo dell'Impero. Venezia declinò l'offerta e solo nel 1535 a Trento si raggiunse l'accordo con cui si stabilivano i confini fra province della Serenissima e l'Impero.<sup>16</sup> Questo territorio veniva chiamato *Dominio*, perché nella storia della Repubblica così

---

<sup>14</sup> Ivi, p.34; M. Knapton, "Venezia e la Terraferma", in "Lo Stato del Rinascimento in Italia" a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Viella, 2012, pp. 128-134.

<sup>15</sup> M.Pellegrini, "Venezia e la Terraferma", Viella, 2022, p.57.

<sup>16</sup> Ivi, p.58.

venne definita la Terraferma e, in contraccambio, il governo marciano divenne la *Dominante* della Terraferma. In quest'ottica, il rapporto tra *Dominante* e *Dominio* si basava sui *capitula*. Quando la Repubblica veneziana conquistava (per via militare o per dedizione) un centro, venivano fatti degli accordi bilaterali tra città e la Repubblica.<sup>17</sup> Non possiamo pensare che l'approccio veneziano sia stato uguale per ogni singola città, dove da secoli vigevano statuti e tradizioni giuridiche differenti. “Non si ritenne opportuno varare alcun programma di cambiamento né di uniformazione amministrativa: lo *Stado da Terra* fu trattato come una multiforme e redditizia collezione di possedimenti, in linea con una concezione patrimoniale dello Stato allora universalmente corrente in Europa”<sup>18</sup>. I patrizi veneziani non vollero che le élite cittadine potessero entrare all'interno della macchina statale repubblicana. Se vogliamo trovare un punto comune sul dominio di Terraferma è proprio questo: nessuna élite cittadina (o del contado) doveva essere inclusa nel governo statale.

La società veneziana risultava divisa in: i nobili, i cittadini, i popolani e, con la nascita dello Stato regionale, i sudditi di Terraferma. Questo ultimo gruppo poteva subire a sua volta diverse varianti. Infatti, alcuni abitanti delle città soggette al momento della dedizione ricevettero il privilegio della cittadinanza veneziana (Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Crema). I cittadini della Terraferma avevano un'uguaglianza *de intus* con i cittadini veneziani, ma non potevano godere mai dei privilegi giuridici e commerciali che Venezia aveva creato nei vari mercati internazionali.<sup>19</sup> Lo Stato territoriale era concepito dal ceto dirigente veneziano come “un bene di fortuna: un patrimonio da sfruttare oculatamente, e dunque con tutta la debita cautela nel non opprimere le energie produttive, ma non mai considerabile come una patria unitaria”<sup>20</sup>. I governanti veneziani, classe aristocratica folta e divisa tra disuguaglianze e tensioni, trovava però un principio condiviso da tutti: anteporre il bene comune sopra tutto, come un valore sacrale. Questo non impediva che il patrizio non cercasse l'utile in certe situazioni, ma ciò avveniva con accortezza dei modi (la legge prevedeva sanzioni pesanti verso i trasgressori). Se si fosse permesso all'élite veneta di penetrare all'interno della macchina statale, ci sarebbe stato

---

<sup>17</sup> M. Knapton, “*Venezia e la Terraferma*”, pp.136-137 in “*Lo Stato del Rinascimento in Italia*” a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Viella, 2012.

<sup>18</sup> Ivi, cit p.30.

<sup>19</sup> Ivi, p.35.

<sup>20</sup> Ivi, cit. p.36.

il rischio di un deterioramento della stessa, perché essi non avevano questa visione del “bene comune” perché stranieri a questa politica.<sup>21</sup> Le cariche pubbliche di Terraferma divennero parte del *cursus honorum* dei patrizi, come si vede per la carica del rettore. Queste magistrature potevano essere retribuite oppure no, le prime furono un’importante occasione per quei patrizi “poveri” che avevano bisogno di entrate.<sup>22</sup> Ad esempio, se le cariche di rango inferiore erano retribuite, la carica di rettore era tutta a carico dello stesso. Era necessario per ciò possedere un sostanzioso patrimonio privato, questo sia per le spese che potevano essere elevate (il rettore doveva organizzare a suo carico feste e banchetti, elargire doni, doveva comparire in pubblico con abiti sontuosi e con una servitù), sia come garanzia contro possibili clientelismi e collusioni con i potenti locali. Allora perché, nonostante questo peso economico, il patrizio veneziano accettava la nomina? Perché nel caso in cui ci fosse stato il rifiuto della designazione, effettuata dal Maggior Consiglio, da parte del patrizio, veniva punito con una multa pecuniaria. Il Patriottismo verso il Leone di San Marco, le conoscenze pratiche dell’amministrazione pubblica, il *cursus honorum* e la multa pecuniaria spingevano il nobile veneziano a non rifiutare questa carica.<sup>23</sup>

Questo atteggiamento esclusivo si vede anche dal fatto che delegò molto dell’attività di governo locale alle comunità stesse. Ciò facendo garantiva all’élite del Dominio di poter continuare ad utilizzare le istituzioni per il mantenimento del potere e del loro prestigio, ma anche permetteva la non intromissione negli affari statali all’élite venete.<sup>24</sup>

Il governo delle città al momento della dedizione o della sconfitta per via militare non perdeva il suo assetto istituzionale, ma veniva inserito sopra di esso uno o due alti funzionari, i *rettori*, che avrebbero rappresentato la Repubblica nella podesteria di Terraferma per un periodo massimo di sedici mesi. Nelle città più importanti (Padova, Vicenza, Treviso, Verona, Brescia e Bergamo) i rettori era due, i *podestà* (o *pretore*) e il *capitano* (o *prefetto*). Il primo aveva sovrintendeva sopra le questioni amministrative, esercitava la funzione giudiziaria nell’ambito civile e penale, nell’ambito giurisdizionale di sua competenza. Il doge, nelle commissioni date al podestà, lasciava facoltà

---

<sup>21</sup> Ivi, pp.29-40.

<sup>22</sup> Ivi, p.37.

<sup>23</sup> Ivi, p.44-45.

<sup>24</sup> M. Knapton, “Venezia e la Terraferma”, pp.136-146 in “Lo Stato del Rinascimento in Italia” a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Viella, 2012.

discrezionale (*arbitrium*), ma il funzionario sapeva di essere sotto controllo costante del potere centrale. Il secondo aveva il compito di guardia della locale cittadella, delle mura e delle porte (questa ultima funzione permetteva la riscossione dei dazi). Alle dipendenze del capitano erano presenti uno o due (nelle città importanti, ovvero Treviso, Padova, Verona e Brescia) *camerlenghi*, che dovevano supervisionare le entrate fiscali riscosse a livello locale. Parte dell'equipe del capitano faceva parte anche il *castellano*, che doveva occuparsi della cura degli armamenti e delle vettovaglie. Capitano e castellano potevano essere affiancati da un *provveditore* nelle loro funzioni: questi erano particolarmente importanti nelle zone di frontiera e poteva anche sostituire il capitano.

Il rettore era sempre accompagnato nel suo mandato da una *corte* (vicario, cancelliere e *uditori* e *assessori*). I camerlenghi si occupavano del pagamento (prendendo il denaro dalle finanze municipali) del presidio militare e dell'apparato di governo presente in Terraferma, tra cui i giudici collaterali (chiamati *uditori* o *assessori*) che aiutavano l'operato in Terraferma del rettore. Questi giudici dovevano essere forestieri ma addottorati a Padova. Alcune città vantavano il diritto di avere una delegazione di rappresentanti accanto ai rettori inviati da Venezia, questi erano chiamati *consoli*. Variavano a seconda della città (a Feltre solo quattro, mentre a Vicenza dodici). In alcuni centri minori come Asola o Peschiera potevano designare un proprio rappresentante che affiancasse il podestà veneziano. Questo approccio da parte di Venezia rassicurava in parte la paura di un possibile cambiamento amministrativo, dando l'idea di volersi porre in armonia e non in contrasto con le tradizioni di autogoverno presenti da secoli nelle realtà cittadine e rurali.<sup>25</sup>

La figura del rettore appariva anche nei centri più grossi del contado, come è ben visibile nel Trevigiano, dove erano nove (Mestre, Conegliano, Asolo, Castelfranco, Oderzo, Portobuffolé, Motta, Serravalle, Noale).<sup>26</sup>

Altra figura di rilievo sono i *sindaci di Terraferma*. Questi era preposti a raccogliere querele e appelli contro estorsioni e malefatte perpetuate da un rettore o un suo collaboratore. Inoltre potevano emettere sentenze nel territorio di Terraferma.

---

<sup>25</sup> M. Pellegrini, "Venezia e la Terraferma", Viella, 2022, pp.40-48.

<sup>26</sup> Ivi, pp. 40-46.

Poteva capitare che i sudditi di Terraferma si rivolgessero direttamente alle autorità giudiziarie veneziane, la *Quarantia civile* e la *Quarantia criminale*, mandando richiesta agli *Avogadori di Comun* o gli *auditori novi*.

Le province più vicine geograficamente alla Dominante ebbero un numero più alto di rettori veneziani, come si vede nel Trevigiano e Padovano dove furono diciotto in ognuna (non a caso i beni fondiari dei patrizi erano fortemente presenti in queste terre).

### ***1.1 Dentro la Terraferma: la realtà dei contadi e i contatti con la Dominante***

In Terraferma non esisteva solo la realtà cittadina, ma aveva una fortissima rilevanza anche il contado. Non a caso, nel periodo di crisi successivo ad Agnadello, la popolazione rurale fu quella che mostrò più legame con la Dominante, mentre le popolazioni cittadine si arrendevano alla Lega, pur di mantenere il potere. Nel discorso tenuto in Maggior Consiglio l'8 Luglio 1509 il doge Leonardo Loredan disse queste parole “*di Padoa fino a Bergamo, tutti li populi bramano San Marco, et si havesseno un pocho di spade, tajeriano tutti francesi et alemanni a pezi*”.<sup>27</sup> Filtrando il discorso, enfatizzato per rialzare il morale dei patrizi dopo Agnadello, possiamo capire come la Dominante per il contado potesse essere una salvaguardia nella lotta contado-città. La Repubblica ritenne queste unità istituzionali di base, le comunità rurali, un'importante istituzione con la quale doveva entrare in dialogo. Questo confronto doveva tenere conto del difficile rapporto presente tra contado e città. Venezia non poté sbilanciarsi troppo a favore o del contado o della città, ci sarebbe stato il rischio di assumersi troppe responsabilità negli affari locali, dispendiosi da risolvere.

Sarebbe stato impossibile un controllo della Terraferma senza la presenza degli ufficiali di San Marco nel contado. Come fatto per le città, è giusto capire chi attivasse la comunicazione contado-Dominante e in che modo ciò accadesse. Se si vuole fare un'analisi dell'epoca, si deve tener conto dei forti contrasti presenti da secoli tra la città e il suo contado per l'approvvigionamento e il governo del territorio. Questo scontro si ritrova attraverso i canali comunicativi nati tra città, contado e Venezia. La Serenissima

---

<sup>27</sup> M.Pellegrini, “*Venezia e la Terraferma*”, Viella, 2022, p.54.

si comportò a seconda delle necessità, cercando di sfruttare il Dominio come un bene da saper gestire sapientemente, sbilanciandosi a seconda dei tempi e delle necessità statali, verso il contado o verso la città.<sup>28</sup>

Nel XV secolo durante la conquista di Terraferma, Venezia non fu contraria a lasciare il diritto di designazione i *vicari* (in alcuni casi anche *commissari* o *podestà*), ovvero i rettori dei maggiori centri nel contado. In realtà la situazione era più complessa. Poteva capitare che le comunità rurali concordassero la resa con la Serenissima prima della loro città ottenendo più libertà dal centro cittadino. Nonostante Vicenza sia accorsa velocemente, nei primi del Quattrocento, sotto le ali di San Marco e abbia ottenuto la nomina di undici vicarie, le comunità rurali Bassano, Cologna e la confederazione dei Sette Comuni poterono reggersi autonomamente con l'invio di rettori veneziani. La Repubblica cercò di perpetuare una politica "sul filo del rasoio", inserendosi in lotte intestine tra contado e città, in modo che riuscisse ad accontentare rurali, cittadini e patrizi veneziani, avidi di arricchirsi nello "Stado da Terra". Altre grossi contadi (Cittadella, Montagnana, Este, Castelbaldo, Piove di Sacco, Limena, Monselice) della riottosa Padova poterono vantare la presenza di un podestà veneziano. A Verona invece troviamo il caso della podesteria di Legnago, che nel 1407 ottenne un podestà veneziano, per poi perdere questa garanzia nel 1439, quando i veronesi si mostrarono fedeli a Venezia nella guerra contro Filippo Maria Visconti.<sup>29</sup> La vicenda si concluse dopo Agnadello, garantendo a Legnano e Peschiera la presenza del podestà marciano. I centri del contado che godettero della presenza di un amministratore veneziano, passarono il rango da "villa" a "terra".<sup>30</sup>

All'interno della "villa" era presente il capo che veniva chiamato diversamente a seconda della zona, ad esempio nel trevigiano si chiamava "meriga", mentre nel vicentino, che riuscì in ritardo ad avere una giurisdizione sul proprio contado, la massima carica della villa era contesa con la figura del decano. In linea di massima in questa sede si parlerà principalmente dei marighi, figure che servivano agli ufficiali marciari per conoscere e indagare il territorio locale. I marighi potevano avvalersi di villici nei loro compiti di sorveglianza del territorio, resa assai complessa dai problemi endemici di

---

<sup>28</sup> Ivi, pp.65-120. Ricontrato anche in M. Knapton, "Venezia e la Terraferma", pp.125-147, in "Lo Stato del Rinascimento in Italia" a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Viella.

<sup>29</sup> M. Pellegrini, "Venezia e la Terraferma", Viella, 2022, p. 69.

<sup>30</sup>Ivi, pp.65-70.



omertà e di usurpi da parte dei più ricchi sui più poveri.<sup>31</sup> Non era raro che il marigo intervenisse in casi di illecito solamente dopo che essi fossero avvenuti, limitandosi quindi a quantificare quanto fosse stato perduto, alla denuncia o a imporre una multa al danno del malfattore. Le comunità si organizzavano riunendosi nell'assemblea dei capifamiglia, questa verrà definita nei carteggi della Signoria con il nome di "Regola".<sup>32</sup>

Importante è fare riferimento anche ad una forma più "diretta" di rapporto tra governati e governanti, essa era la supplica. Questa era una forma di comunicazione tra sudditi ed autorità (la supplica è rivolta agli uffici di Terraferma oppure inviati direttamente alla Signoria) e seguiva uno schema tipico: chi supplicava chiedeva "umilmente" che venisse annullato l'atto di un ufficio inferiore, che ledeva il diritto acquisito del supplicante o fosse irragionevole. L'obiettivo sostanziale era quello di far revocare la disposizione fondante dell'atto stesso (ricevendo la *grazia*). Nelle suppliche si suggeriva, attraverso argomenti giuridici e politico-emozionali, un riesame della disposizione alla luce delle normative venete, dei patti di dedizione, delle consuetudini e per l'assunto in cui il Signore deve assicurare una possibilità di vita ai suoi sudditi. Avveniva la lettura in Collegio dei Savi o (fino al 1582) davanti ai Capi dei X, successivamente i Savi di Consiglio, oppure gli stessi Capi dei X, curavano l'istruttoria interpellando l'ufficio inferiore coinvolto. Se necessario, ci si avvaleva dell'aiuto di chi avesse competenze nell'ambito discusso (Avvocati fiscali, Consulitori in iure e magistrati in carica o che hanno terminato la carica precedentemente, chiamati gli *usciti*). Il Senato o il Consiglio dei Dieci accoglieva o negava la supplica, senza la possibilità di rifare appello. Da metà Cinquecento in avanti iniziò il declino della figura dei sindaci e inquisitori di Terraferma, mentre si iniziò a privilegiare la supplica consegnata direttamente agli organi veneziani o ai Procuratori di San Marco presenti nel Dominio. Nel 1546 il Maggior Consiglio votò la nascita di una nuova magistratura, quella dei contraddittori, che dovevano difendere le sentenze emanate dal rettore e impugnate dall'appellante di fronte agli auditori o alle

---

<sup>31</sup> La figura del marigo e le possibili problematiche da affrontare sono visibili e ben spiegate in: A. Savio, "Tra autorità e controllo. I "marighi" nelle comunità rurali della Repubblica di Venezia nel XVI secolo" in "Gli spazi della polizia. Un'indagine sul definirsi degli oggetti di interesse poliziesco" a cura di Livio Antonelli, Rubettino, 2013. All'interno del saggio del professor Savio è presente la storia di un furto di fascine avvenuto a Malo da parte di un nobile uomo, Silla Muzzan.

<sup>32</sup> Roberto Bragaglia, "Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento", Cierre, 2012, p. 43-44 nota 21.

Quarantie.<sup>33</sup> Fondamentale era la figura del sollecitatore o causidico.<sup>34</sup> Essi non erano degli avvocati, ma avevano la conoscenza giuridica adatta per poter aiutare le comunità nella stesura delle suppliche. Questa figura era al primo gradino della carriera forense e ci si avvicinava attraverso la pratica diretta nelle controversie. Gli avvocati compaiono solo nel dibattimento finale della lite. Dal 1632 sarebbe diventata obbligatoria la firma di tutte le scritture da presentare agli uffici predisposti ai processi (anche se spesso omessa).

### ***1.2 La politica veneziana nel contado***

La benevolenza nei confronti delle richieste autonomistiche del contado, come detto in precedenza, possono rifarsi al fattore punitivo che assumeva nei confronti delle città. In realtà non era l'unica causa, l'autonomia del contado era utile alla stessa Venezia. La Dominante poteva in questo modo controllare diverse politiche un tempo in mano ai consigli cittadini, come la gestione delle terre del contado e con essa la loro riqualificazione.

Nel regime agrario esisteva un rapporto risorse-essere umano che andava fortemente a condizionare la vita delle persone e il relativo regime demografico. La relazione tra le terre coltivabili, le persone disponibili al lavoro e la popolazione vivente era condizionata dai “cicli di crescita e decrescita demografica”. I cicli sono condizionati dal fatto che, come dice Malthus, la crescita popolazione segue una “progressione aritmetica” mentre la crescita delle risorse segue una “progressione geometrica”. Questa differenza di progressione porta ad un divario tra popolazione e le sue risorse, dove la prima cresce più velocemente rispetto alla seconda. In questo contesto, entrano in azione dei freni repressivi alla crescita demografica, che Malthus identifica in “epidemie, carestie e guerre”.<sup>35</sup> Per questi motivi era necessario che il governo marciano controllasse le terre coltivabili e le possibili terre sfruttabili in casi eccezionali.

Le campagne della Padania orientale risentirono fortemente di questo, come si vede dalle opere di bonifica che si avviarono dal XVII secolo nel Sile, Piave e Brenta, la creazione di argini e la bonifica di paludi. Queste opere non hanno una politica “ecologica”, anche

---

<sup>33</sup> S. Barbacetto, “*La più gelosa delle pubbliche regalie*”: i “*beni comunali*” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008 nota 22 a p.45; M. Pellegrini, “*Venezia e la Terraferma*”, Viella, 2022, p.125 e 130.

<sup>34</sup> Roberto Bragaglia, “*Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento*”, Cierre, 2012, pp. 66-70.

<sup>35</sup> M.L. Bacci, “*Storia minima della popolazione del mondo*”, Il Mulino, 2016 pp.107-144.

perché non ancora presente nella cultura scientifica dei contemporanei. Evidente è nella gestione degli interventi sullo sbocco in laguna dei tre fiumi, il Brenta, il Sile e il Piave, dove questa decisione, voluta dai patrizi veneziani per preservare la conformazione morfologica della città di Venezia, andò a intaccare il paesaggio delle aree interessate dagli interventi.

Agli inizi del Cinquecento ebbe inizio la grande diversione del Brenta, facendo patire alla parte orientale della provincia di Padova gravi conseguenze ambientali dovute dal ristagno delle acque causate dall'occlusione degli sbocchi in laguna dei canali di scolo, con danni permanenti e allagamenti nel territorio. La situazione peggiorò con il Taglio Novissimo da Mira a Brondolo nel 1610, con lo scopo di ridurre la portata della Brenta Vecchia, provocando la sommersione di interi territori. Da una relazione di fine Settecento risulta che l'area di Pieve di Sacco sia miseramente sommersa dalle acque stagnanti.

L'intervento pesante lo subì anche il Piave a metà del Seicento. La sua foce venne deviata da Jesolo a Cortellazzo. Questo provocò l'allagamento del territorio tra Piave e Livenza al di sotto di San Donà (area già paludosa). Si creò un lago che rese inagibile un territorio di tredicimila ettari di territorio, rendendo inagibile tale territorio per due secoli.

A fine Seicento un minore intervento toccò anche il Sile, che avvenne con la costruzione del Taglio da Trepalade a Portegrandi, andando a provocare ripetuti danni alle campagne trevisane, cercando di porvi rimedio con l'apertura del canale Businello.<sup>36</sup> Questi lavori nei tre fiumi sopracitati si completò solo nel 1860.

L'intervento in Terraferma più significativo e meglio riuscito è la bonifica di ampi territori soprattutto nella padovano e nel rodigino, guadagnando centottantamila ettari di terreno. Fu sicuramente un vantaggio per la redditività dei campi, ma dall'altro ci furono perdite in termini di biodiversità e valore ambientale nella perdita delle zone umide. In esso si trovavano materie prime, utile per la sopravvivenza dei più poveri di campagna, come ad esempio le erbe di palude, le canne, i salici, gli arbusti, pesci, crostacei e selvaggina dalle acque. Tenendo conto di queste risorse si capisce il motivo per cui le

---

<sup>36</sup> A. Zannini, "un ecomito? Venezia (XV-XVIII sec.)", in "Storia economica e ambiente italiano", a cura di G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarrelli, FrancoAngeli, 2012, pp.106-107.

comunità locali preferissero preservare le paludi (o le zone boschive), lasciandole ad uso comune come vedremo meglio successivamente.<sup>37</sup>

Le crisi cerealicole degli anni 1528-1529 e 1549-1552 portarono alla decisione di bonificare le paludi e l'irrigazione delle terre asciutte, in modo da incrementare i campi ad arativo. Nel 1556 si elessero i Provveditori sopra beni inculti, inizialmente carica provvisoria poi resa permanente. Erano competenti in materia di bonifiche ed irrigazione, operando attraverso i consorzi (obbligatorî o volontari) di proprietari terrieri. Seguendo l'onda di questa decisione veneziana, si moltiplicarono le richieste di coltivazione dei comunali asciutti presenti in molte parti del Dominio. Queste richieste provenivano dalle relazioni di vari Podestà, come nel caso del Podestà-capitano di Treviso Francesco Bragadin che il 9 Settembre 1537 propose l'alienazione, irrigazione e coltivazione della quarta parte dei pascoli comuni di quel territorio. Non solo le relazioni, ma anche attraverso forme più dirette di dialogo tra sudditi e Principe, come ad esempio i *raccordi*, testi di privati intraprendenti e facoltosi che si esprimono sulla politica attivata. Nonostante questo tentativo di incremento di messa a coltura anche di quelle terre "inculte" bisognerà aspettare il secolo successivo, con la privatizzazione dei beni comunali.<sup>38</sup>

Aumentò il controllo sulle istituzioni e sulle politiche agrarie del posto, andando a modificare nei secoli l'ecosistema presente nella pianura. Lo notiamo da alcune decisioni prese da Venezia.

A partire dalla seconda metà del Quattrocento si iniziarono ad emanare una serie di norme che vietassero lo sfruttamento inteso, la carbonizzazione, la trasformazione ad arativo o pascolo, la privatizzazione dei boschi affidati a comunità locali.

Tra la fine del Quattrocento e l'inizi del Cinquecento vennero riservati a uso esclusivo della Dominante e del suo Arsenal e i boschi del Montello (per il rovere da costruzione),

---

<sup>37</sup> Ivi, p.108. I successivi interventi sui "beni comunali" presenti nella tesi specificheranno meglio l'argomento delle risorse allocate nei beni collettivi delle comunità di contado.

<sup>38</sup> S. Barbacetto, "“La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp. 36-37.

il Consiglio<sup>39</sup> (per i faggi da remo), la foresta del Cadore di Somadida (per le antenne di abete e alberatura delle navi).

Nel 1451 scarsità di legname colpì Venezia, portando le autorità veneziane ad un controllo rafforzato sui boschi, incentivandone il taglio e favorendone il trasporto della legna in città.

Il 4 e 7 Gennaio 1476 la parte del Collegio con autorizzazione data dal Senato<sup>40</sup> parlava della penuria di legna che colpiva Venezia in quell'inverno. Nel proemio descrive come, nelle pianure tra Brenta e Isonzo, i boschi stavano scomparendo a causa del suo abbattimento. Al posto dei boschi si faceva posto ai pascoli, arativi o anche centri abitati. Preoccupava il Collegio l'approvvigionamento, la trasformazione del bosco (privato o pubblico) a funzioni agricole, il commercio incontrollato del legname per via fluviale, ma anche i casi di usurpi dei beni comunali.<sup>41</sup>

Una legge del 1479 riservò esclusivamente al Magistrato delle Acque e all'Arsenale tutte le piante di rovere, sia nei luoghi "pubblici" che in quelli di privati, ad est del Lago di Garda. La conservazione, il taglio e il trasporto dei roveri pubblici caddero in onere alle comunità locali, rendendo la situazione di non facile controllo. Per privati e comunità rurali divenne talmente penalizzante che le pianticelle di rovere venivano distrutte per evitare gli oneri derivanti da una sua coltivazione. Sempre i boschi rimangono un tema molto trattato dalle istituzioni veneziane dell'epoca.

Una forma che doveva essere valida dal momento della sua emanazione, il 25 Settembre 1488, fino alla metà del Marzo dell'anno seguente. Questa norma prevedeva la coltivazione di roveri nei boschi del Dominio. Non avveniva su tutto il suolo boschivo, ma esclusivamente su un decimo di esso. Una supplica del 9 Settembre 1489 portò ad una sua parziale modifica, escludendo da questo obbligo i privati nelle comunità i cui terreni fossero già per più del dieci per cento boschivi, insieme ad altre esclusioni.<sup>42</sup> Nonostante

---

<sup>39</sup> In Roberto Bragaglia, "*Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento*", Cierre, 2012 si mostra come fosse importante per la Serenissima il controllo di questo territorio, inserito in un contesto di conflitto tra comunità bellunesi e della Patria, portatrici di diverse consuetudini riguardo la conduzione e il possesso del bosco.

<sup>40</sup> Ivi, p.19 nota numero 61 si spiega che nelle materie tecniche, come nel caso della materia forestale, il Senato delegava la materia al Consiglio dei X.

<sup>41</sup> Ivi, pp.18-21.

<sup>42</sup> Ivi, p.23 alla nota numero 68 si riporta meglio la modifica fatta alla parte del Senato.

l'interesse e la presenza di normative ad hoc, l'efficacia dell'intervento sopra questa materia incontrò difficoltà oggettive date dalla logistica, dalla corruzione e dall'inefficienza dei guardiani, e per interessi di parte veneziana (il commercio del legname era una delle attività commerciali dei patrizi).

Queste risorse boschive vennero utilizzate dalle comunità locali, ma con i limiti sopra elencati. Successivamente, tra il XVII e il XVIII secolo, per necessità di bilancio statale date dalle guerre contro gli Ottomani, si attivò l'alienazione dei beni boschivi della pianura (e non solo). I boschi che si tentò di preservare erano quelli delle comunità locali di montagna e la fascia di rispetto di cinque miglia dal bordo della laguna imposte da una legge emanata nel 1562.<sup>43</sup>

Questo controllo della politica agraria e territoriale doveva favorire l'allocazione delle risorse della Dominante. Da metà Cinquecento si iniziò a distinguere tra l'estimo rurale e quello cittadino, per tutelare gli abitanti rurali, ma anche per conoscere meglio la situazione agraria di un determinato luogo.<sup>44</sup>

Nel corso del Cinquecento la via marittima di rifornimento di cereali, cretasi tra Tardo Medioevo e Rinascimento, dalla Puglia all'Egitto, divenne sempre meno accessibile. Sfociò a fine secolo con la decisione di fronteggiare questa crisi annonaria utilizzando le coltivazioni dello "Stado da Terra".<sup>45</sup>

La Repubblica di Venezia agli inizi del Seicento creò un patrocinio sopra le comunità, che ebbero il diritto di auto amministrarsi. Questo speciale organo rappresentativo fu una novità a livello istituzionale e venne chiamata *Territorio* o *Corpo*. Il comitato eletto dalle comunità del contado dovette difendere i propri interessi di fronte agli usurpi da parte di abitanti o di istituzioni della città, facendo raggiungere questi reclami direttamente alla Dominante.<sup>46</sup>

Il controllo diretto sul contado avvenne anche attraverso la riscossione fiscale. Giusto per far capire il quantitativo: durante il Quattrocento le entrate si attestavano intorno al milione di ducati, alla vigilia di Agnadello si aggiravano ai 1.250.000 ducati. Tenendo

---

<sup>43</sup> A. Zannini, "Un ecomito? Venezia (XV-XVIII sec.)", pp. 100-106, in "Storia economica e ambiente italiano", a cura di G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarelli, FrancoAngeli, 2012.

<sup>44</sup> M. Pellegrini, "Venezia e la Terraferma", Viella, 2022, p. 72 e 104.

<sup>45</sup> Ivi, p.108.

<sup>46</sup> Ivi, pp.103-104.

conto delle spese ordinarie e degli interessi sul debito pubblico, si stimava che la Dominante avesse un avanzo di non meno di 620.000 ducati all'anno. L'esborso veneziano nella gestione e difesa dei territori di Terraferma in tempi di pace si aggirava intorno al mezzo milione, cifra che sarebbe salita in caso di guerra.

Venezia adottò una serie di azioni per far fronte a questo grosso esborso, nuovo anche per il ceto dirigenziale marciano.<sup>47</sup> L'indebitamento fu il primo espediente, tanto che nel 1482 si creò il Monte nuovo (durante la guerra di Ferrara), a causa di una nuova mandata di prestiti forzosi che gravò sui contribuenti più ricchi. L'inadempienza verso i creditori (privati, possessori di titoli di debito pubblico, condottieri, ecc.) dello Stato veneziano fu un'altra mossa per gestire le uscite della Repubblica.

Utile nel discorso del dominio sulla Terraferma è la prestazione in natura obbligatoria e le forme di imposte (ordinarie e straordinarie) presenti. Le prestazioni in natura obbligatoria venivano giustificate facendole rientrare nelle "spese straordinarie" dello Stato. Il lavoro coatto, o come veniva chiamato a Venezia le "*fazioni*", doveva essere utilizzato per la costruzione e manutenzione nei territori soggetti degli edifici pubblici, per la costruzione delle fortificazioni e per il servizio di facchinaggio per i convogli che accompagnavano i pubblici finanziari in arrivo e partenza dalle provincie. Veniva incluso anche la fornitura di materiale bellico e l'invio di gruppi di coscritti da utilizzare in guerra come ausiliari. Questo fenomeno delle prestazioni riguardò in maggior misura i contadi cittadini.<sup>48</sup>

Le prestazioni pubbliche sono un fattore fortemente condizionante del contado. Un provvedimento datato 1522 istituì un corpo di galeotti di riserva che venne tenuto in disarmo nell'Arsenale, pronto a essere impiegato. Nel 1528 vennero inquadrati 20.000 uomini, in un corpo di cernie ausiliarie di contadini che appoggiassero i guerrieri professionisti stipendiati. Le comunità locali, in virtù di una possibile "chiamata alle armi", dovettero tenere un lungo elenco di idonei, intraprendendo di riflesso anche un'opera di censimento. Su questa documentazione, si può intuire che forse un contadino

---

<sup>47</sup> Ivi, pp.88-90.

<sup>48</sup> Ivi, pp.90-91.

su sette in Terraferma potesse essere chiamato alle *fazioni* con mansioni o di ausiliario o di rematore.<sup>49</sup>

Le imposte dirette, rispetto a quelle indirette, furono quelle su cui Venezia giocò maggiormente per ricavarne un'importante entrata fiscale. La Repubblica si astenne dal rialzare i dazi sui generi alimentari. Le imposte dirette (o come venivano chiamate, *gravezze*<sup>50</sup>) assunsero tra Cinque e Seicento la forma permanente o quasi, con cadenza annua. La prima gravezza a essere introdotta fu la *dadia delle lance*, decretata nel 1411 in via straordinaria per le città più tassabili e meglio controllabili. Questa tassa aveva il compito di mantenere un nucleo di uomini d'arme professionisti a cavallo, inseriti nella unità di combattimento detta *lancia*. Inizialmente gravava di un terzo sulle città e di due terzi sul contado. Il metodo per stabilire questa tassa era il seguente: la Signoria stabiliva la somma complessiva che voleva ricavare da questa imposta; successivamente la somma veniva ripartita in quote, spettante ad una provincia; in provincia questa tassa veniva ripartita fra tre categorie di contribuenti (clero, territorio e città) ognuno dei quali era tenuto a pagare una percentuale a seconda della capacità contributiva, inserita all'interno del registro dell'estimo.<sup>51</sup> I registri di estimo erano compilati da funzionari nominati dal Consiglio cittadino, che designava anche i collettori dell'imposta. Questa imposta fu malvista dai sudditi di Terraferma, un gravoso fiscale che pesava maggiormente sulle campagne come detto. Da una parte la Dominante ricevette solo una modesta parte delle somme prescritte nelle entrate statali, dall'altra le camere fiscali provinciali videro aumentare nei registri le annotazioni degli arretrati di tasse che pendevano sulle comunità. A causa di questi indebitamenti, Venezia decise di archiviare queste pratiche concedendo un condono, preceduto da un pagamento forfettario *una tantum*, concedendo l'abbattimento del debito o il suo azzeramento.

---

<sup>49</sup> Ivi, p.91.

<sup>50</sup> Il pagamento di questa poteva garantire ai rustici del contado l'accesso all'usufrutto dei beni comunali, come si legge in questa supplica di metà Cinquecento: "...esso magnifico messer Andrea, sete lavoratori di sue possessioni, li qualli sono obligati pagar con nui del comun tute le gravezze che a Vostra Sublimità si pagano, oltra che non ha mai voluto che già molti anni pagino la portione loro, di sorte che fino al presente sono debitori de lire 4 mila in circa..." continuando poi nelle righe successive affermando: "...fata qualche essecutione, sua magnificentia, tollendo il iuditio in sè con alcuni scriti simulati, nelli qualli faceva apparer che tuti li benni de diti lavoratori gli fussero obligati, ha tenuto continuamente et tien oppresso il resto de noi poveri, a qualli bisogna pagar li cargi de li suoi lavoratori, con grandissima nostra ruina et danno, non obstante che essi godeno li benefitii de benni comunali et altri del comun nostro predetto..."

<sup>51</sup> M. Pellegrini, "Venezia e la Terraferma", Viella, 2022, pp.93-94.



Vennero aggiunte, dopo la riconquista post Agnadello, altre due tasse riguardanti l'ambito della difesa della Terraferma, esse erano la *tassa delle genti d'armi* e l'*alloggi di cavalleria* nel 1517. Nel 1529 si aggiunse un'altra tassa diretta straordinaria, poi dal 1534 permanente, detta *sussidio*.<sup>52</sup> La Repubblica richiese l'aggiornamenti degli estimi, in modo da poter dividere l'imponibile calcolato in base alla ricchezza posseduta. Come dice M. Pellegrini "Nella gestione delle imposte dirette si attennero dunque alla prassi consolidata nell'Italia padana, una scelta che le impose di non toccare la preminenza delle città rispetto ai territori circostanti, quando si trattava di ripartire il carico contributivo. Ciò avrebbe significato di non intaccare la regola che da sempre permetteva al ceto cittadino di controllare i meccanismi della suddivisione delle imposte e godere così di un sostanziale vantaggio rispetto al mondo contadino, che veniva oberato di tasse"<sup>53</sup>.

Un altro fenomeno che aggravò la situazione del contado tra il Quattrocento e Cinquecento fu il fenomeno della riallocazione della proprietà fondiaria. Ci fu una corsa all'investimento dove molti compratori di estrazione cittadina (ma anche patrizia) comprarono terreni coltivabili, puntando all'acquisto delle terre più fertili. La registrazione di questi acquisti venne inserita negli estimi cittadini, che subivano un gravo fiscale decisamente inferiore rispetto al contado. Risaputo era che l'aggiornamento degli estimi cittadini stava tardando, in modo da poter scansare le tasse da pagare sui terreni di nuovo acquisto, figurando negli estimi a carico del vecchio proprietario o alle comunità dove era presente il fondo. Però, come nel caso citato di Villa del Conte dove la comunità accusa Andrea Morosini di non pagare le tasse che dovrebbe<sup>54</sup>, il sistema vigente per il pagamento delle tasse rientrava nella responsabilità collettiva della comunità, che poi avrebbe suddiviso le quote fra i loro membri.

A metà del Cinquecento, riedificato lo Stato di Terra e con esso i relativi termini di soggezione, si cercò di migliorare il funzionamento della finanza ma anche un alleggerimento della dadia delle lance per i contadi. Si decise che essa dovesse essere pagata metà dal contado e metà dalla città. La decisione della Dominante non fermò il processo avviatosi più di un secolo fa, dove ancora i ricchi delle città (ma importante

---

<sup>52</sup> Ivi, pp.95-96.

<sup>53</sup> Ivi, cit. p.99.

<sup>54</sup> ASVe, Collegio, Risposte di fuori, filza 319.

dire anche nel caso dei patrizi veneziani, come avvenne nel matrimonio tra Balzanella da Peraga e Marino Badoer dopo la liberazione di Padova da Ezzelino da romano nel 1256) non fermarono le acquisizioni fondiarie. A fine secolo ci fu un ribaltamento del peso fiscale, dove la città doveva pagare i due terzi dell'importo della dadia delle lance, mentre alla campagna spettava un terzo. In questo frangente i rustici del contado subirono una limitazione nella disponibilità dei campi, acquistati dai nobili cittadini o dai ricchi nobili del contado. L'abuso e la speculazione fatta tutta a favore dei nuovi proprietari terrieri, portò all'indebitamento dei contadi, sempre più dipendenti dalle città, e alla nascita di nuove forme per condurre le terre. I proprietari terrieri introdussero la mezzadria oppure la locazione a breve termine, tenendo i contadini in uno stato di indebitamento che, se non adempiuto, si espropriava la terra. Ricchi del contado e della città, che investirono nell'ambito fondiario, portarono in alcuni casi anche alla formazione di grandi aziende agricole, nato da accorpamenti di fondi, dove il proprietario affidava la direzione ad un fattore (o gastaldo) che poteva ingaggiare altri braccianti detti boari.<sup>55</sup>

I contadini videro sempre più le proprie terre acquistate dai ricchi nobili cittadini, ma anche del contado, perdendo la disponibilità di cibo, di maggesi e di controllo stesso della proprio contado. Riporto un esempio per chiarire la situazione. Il rettore uscente di Brescia nel 1652, Paolo Correr, fece la relazione in Senato del suo operato. In essa spiegò che dal 1548 le entrate dei cittadini di Brescia erano raddoppiate a causa della speculazione continua sui beni fondiari, avvenuta non solo attraverso l'acquisizione di terre private, ma andando a usurpare un bene che veniva gestita dalla consuetudine presente da secoli nelle campagne, questi erano i beni comunali.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> M. Pellegrini, *“Venezia e la Terraferma”*, Viella, 2022, pp. 98-103.

<sup>56</sup> Ivi, p.100.

## Capitolo 2

### Contado, Signoria e beni comunali: un quadro complessivo della materia tra la fine del XV secolo e la riconquista post Agnadello

Nel mondo rurale di antico regime esisteva un tipo di bene che oggi non esiste più, il bene collettivo. Il bene collettivo di una comunità poteva essere assai diverso da zona a zona, a seconda della geografia del territorio. Boschi, paludi, pozzi, fontane, chiese, mulini, ma anche fucine per la lavorazione del ferro, ecc.<sup>57</sup> Ereditate dal Medioevo, questi beni furono sfruttati dalle comunità rurali per sopperire ai periodi di difficoltà, ma anche ai più poveri del villaggio per poter ricavare un minimo di sostentamento. Questi beni nascono nel medioevo e proseguono la loro definizione nel territorio europeo in maniera differente. Questi beni collettivi assunsero una forma istituzionale, a seconda dell'evoluzione storica, diversificata.

Nella Terraferma questi beni assunsero forme diverse a seconda, come detto in precedenza, dalla storia del luogo interessato. In età moderna esistevano ampie distese di terra di proprietà regia nel Veneto, concesse in usufrutto agli abitanti originari di uno o più villaggi, soprattutto in montagna e nelle zone paludose in pianura. Questi vennero chiamati beni *comunali*. Prima di parlare di questo tipo di bene collettivo, è bene precisare le altre due tipologie di questo bene che potevano esistere.

I *beni comuni* erano in mano alle singole comunità di villaggio e per questo, come le altre proprietà private, dovevano pagare le pubbliche *gravezze*. Era molto importante distinguerli dai beni *comunali*, perché quest'ultimi potevano essere alienati e venduti nei momenti di grave crisi finanziaria come vedremo successivamente. Come possiamo dedurre, la rilevazione di quello che fosse un terreno *comunale* o *comune* poteva avvenire con qualche errore. Inoltre, i rustici della villa, stavano molto attenti a precisare se fosse di proprietà del comune o un bene *comunale*, perché se fosse un bene *comune*, si sarebbe dovuta pagare una tassa. Ad esempio, il 29 Ottobre 1604 il Senato, ordina al suo inviato in Terraferma di non conteggiare le terre del Paludo della Motta “*poiché per la compera legittimamente fatta dal comune sono quei beni comuni*” e perciò fuori dalla giurisdizione dei beni comunali. Un altro caso è quello riportato nel vicentino, a S. Pietro

---

<sup>57</sup> M. Della Misericordia, “*Le comunità rurali*”, p.250 in “*Lo Stato rinascimentale in Italia*” a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Viella, 2012.

in Gù, dove i suoi abitanti supplicano il Senato affinché ponga rimedio sopra un errore commesso da parte di un loro “*poco pratico*” che “*ha dati in nota i beni comunali del villaggio quasi che fossero beni comuni o del comun et perciò sottoposti al pagamento del campadego*”.<sup>58</sup>

Un terzo tipo di terra gestita collettivamente (in tutto o in parte) sono quelle di giurisdizione feudale, concesse come investiture a vari nobili, a Vescovi, e ad alcune Comunità cittadine, ma rimangono sotto il dominio della Repubblica, date in usufrutto ai villici, che dovranno pagare una tassa annua chiamata “*livello*”.<sup>59</sup>

Beni *comuni* e beni feudali sono simili ai beni *comunali* riguardo la loro gestione, ovvero la Dominante imponeva vincoli che obbligavano gli usufruttai a lasciare il terreno ad uso di pascolo, di bosco o anche di palude. Ciò che differenzia i beni *comuni* o feudali da quelli *comunali* era il fatto che essi potessero essere alienati dal governo marciano in caso di estrema necessità.

Infatti i beni *comunali* erano beni di proprietà regia, concessi poi in usufrutto in maniera solidale agli abitanti originari di uno o più villaggi, specialmente in montagna e nelle zone paludose. La concessione solidale permette che i villici possano usufruire dei beni *comunali*, con le limitazioni date dal governo veneziano, senza che debbano pagare una tassa per questo “servizio”. Nel 1495 il Consiglio dei Dieci riaffermò l’eminente dominio dell’erario sui beni *comunali* per impedirne la vendita da parte delle singole ville (o terre) sovraccariche di debiti. Visto che gli usurpi avvennero anche nei momenti di conquista della Terraferma o antecedente alla conquista, nella parte si precisava di non molestare i privati che godessero o coltivassero terre *comunali* da oltre trent’anni. La prescrizione trentennale venne favorita anche dalle suppliche che arrivarono ai Dieci, inserendo nella parte termini riportati dai villici nei loro scritti<sup>60</sup>. Nella parte vennero decise le pene pecuniarie e detentive, l’inalienabilità dei comunali e la nullità dei relativi

---

<sup>58</sup> M. Pitteri, “*I beni comunali nella Terraferma Veneta: un primo approccio al problema*”, in “*Annali Veneti*”, società, cultura e istituzioni, 1984.

<sup>59</sup> Ivi, p. 133.

<sup>60</sup> S. Barbacetto, “*“La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità*”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp. 43-47

atti dispositivi, l'illecito di chi se n'è appropriato (comune o singolo suddito) e la reintegrazione degli usurpi.

## 2.1 Dopo la riconquista: la Dominante inizia l'indagine sui *communali*

Ora che la riconquista avvenne, la Repubblica entrò in contatto con un mondo giuridicamente diverso da quello presente in Terraferma. A Venezia i tribunali erano presieduti dagli stessi nobili che ricoprivano anche cariche amministrative. Il diritto veneziano si riteneva autosufficiente e non ammetteva rapporti di subordinazione al diritto romano-imperiale vigente nel resto dell'Occidente cristiano. Il nobile giudice veneziano doveva essere portatore di certe caratteristiche, che erano: la flessibilità, la rapidità, l'informalità e l'accortezza delle valutazioni più sull'ambito politico che su quello legale. Questa forma di vedere la legge, nacque dalla concezione mercantile e utilitaristica della giustizia. La forma personalistica della funzione giudiziaria cozzava con la tradizione giurisdizionale del Dominio. Nelle città venete il sapere giuridico si studiava nelle università, dove i professori dovevano formare le nuove leve di giuristi (chiamati *doctores legum*).<sup>61</sup> I due mondi dovevano dialogare ma non fondersi. Ad esempio, i nobili veneziani non potevano comparire come avvocati in qualsiasi causa legale che venisse discussa in Terraferma. Ancora, i patrizi non potevano partecipare a qualsiasi titolo alle riunioni dei Consigli municipali delle città del Dominio.<sup>62</sup> Si decise di mantenere l'ordine giuridico vigente in Terraferma, ovvero le leggi inserite negli statuti e confermate nel momento della conquista o dedizione. Si faceva eccezione nel caso in cui gli statuti facessero difetto, subentrava la facoltà discrezionale del rettore giurisdicente (o come vedremo successivamente, di provveditori-revisori), detta *arbitrum*,<sup>63</sup> che si atteggiava a rappresentante della maestà della Repubblica. Avevano una funzione di riformare gli statuti se necessario, ma che venne attentamente limitata.

Agnadello fu uno spartiacque per Venezia. Negli anni di assenza di Venezia nella Terraferma, i *communali* subirono usurpi e alienazioni per ragioni fiscali e di

---

<sup>61</sup> M. Pellegrini, "Venezia e la Terraferma", Viella, 2022, pp.121-122.

<sup>62</sup> Ivi, p.122; S. Barbacetto, "“La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità", Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp. 241-247.

<sup>63</sup> Ivi, pp.122-123 e 129; ivi, pp.241-247.

“confusione” dovute alle situazioni di guerra permanente presente nell’area veneta post Agnadello.

La Repubblica vedeva i beni *comunali* come una scorta da alienare nei momenti di grave necessità per avere delle entrate. Da ciò si deduce perché impediva la riduzione a coltura (avrebbe permesso l’acquisizione illecita di una porzione di fondo da parte di un privato), ovvero per evitare possibili difficoltà nel momento dello scorporo da parte degli addetti ai lavori veneziani. Questa politica visione dei beni comunali rimase sostanzialmente invariata fino al 1542.

Negli anni antecedenti al 1542 si nota come nelle regioni più vicine alla Dominante (Treviso e la Patria) le istituzioni veneziane abbiano iniziato a interessarsi fortemente al quantitativo di *comunali* presenti in queste regioni.

Il 7 Dicembre 1527, Lunardo Emo (uno dei tre Capi del Consiglio dei X e Provveditori sopra i danari) propose l’invio di tre patrizi nella regione trevigiana per studiarvi un sistema d’irrigazione dei *comunali*. Proponeva di dividere i *comunali* della podesteria di Treviso, dandone metà alle comunità rurali e l’altra metà alla Signoria, che avrebbe alienato la propria parte per fronteggiare le esigenze di bilancio. Per Emo, questo avrebbe garantito l’incremento della produzione agricola, assicurandone il consenso dei contadini e aumentando il gettito tributario. Dai diari di Marin Sanudo (1466-1536) si vede che la proposta di Emo venne discussa due volte, ma non raggiunse mai la maggioranza qualificata necessaria per l’approvazione.

Qualche mese dopo, nel Febbraio del 1528, il Consiglio dei Dieci inviò il patrizio Antonio Giustinian nei territori lungo il Livenza per confinare i boschi della Repubblica. Nella discussione su cosa farne dei boschi, sempre Emo propose di alienarli per finanziare l’esercito, ma troviamo anche altre visioni al riguardo, come ad esempio quella di Alvise Sagredo, “patron dell’Arsenal”, che vede nell’alienazione la perdita strategica di roveri e di legna per l’Arsenale. Nell’Ottobre dello stesso anno A. Giustinian tornò in collegio per descrivere ciò che aveva osservato. Le sue descrizioni erano fortemente incentrate sul problema più grave che poteva colpire i comunali: gli usurpi. Ai patrizi veneziani l’unica soluzione parve quella dell’alienazione e doveva occuparsene l’ufficio delle Rason vecchie, magistratura finanziaria con competenze anche in revisione contabile, per il censimento, l’amministrazione e l’eventuale alienazione delle ragioni pubbliche (strade

maestre, beni confiscati ai ribelli, fortificazioni in disuso, boschi della Signoria, e altre ancora)<sup>64</sup>.

Da suppliche provenienti da Piagna e Fiume (nel contado di Patria, all'interno della podesteria della Patria in Friuli) vediamo che parte della "proposta Emo" venne accolta. Nelle suppliche si parlava della gravissima carestia che colpì quelle zone e che portò due pessimi raccolti nel 1527 e 1528, in più la guerra non permetteva i rifornimenti oltralpe. Tra l'autunno del 1528 e la primavera del 1529 si toccò il punto peggiore della carestia, portando ad un esodo di contadini con i loro figli presso Venezia, per riuscire a mendicare del pane.

Di fronte a questa situazione il Consiglio dei X accolse la richiesta avanzata nelle suppliche, concedendo a Piagna e Fiume, di coltivare due noni dei propri comunali o anche di affittarli, utilizzando il ricavato per pagarsi le proprie difficoltà; due noni a prato e altri due noni a bosco, rispettando le regole che imponevano la coltivazione di venticinque roveri per campo. Il terzo restante tornava alla Signoria che vendeva all'incanto. Il provvedimento è datato 21 Gennaio 1528.<sup>65</sup>

A. Giustinian eseguì queste operazioni sui due borghi della Patria. Queste concessioni vennero date nei mesi successivi anche ad altre località nella trevigiana come a Chiarano, Ronche e Lorenzaga Furlana, sotto la podesteria della Motta. Venne allargata la concessione a tutta la podesteria della Motta e il contado di Prata, insieme alle podesterie d'Oderzo e Portobuffolè, e per ultima la giurisdizione della Meduna (Meduna di Livenza, oggi in provincia di Treviso). Non doveva essere solo un'operazione di alienazione di una parte di questi beni, ma anche una lotta contro gli usurpi. Il 15 Luglio 1529 il Consiglio dei Dieci indenne un proclama diretto agli usurpatori, obbligandoli a rilasciare i beni entro quindici giorni, in cambio avrebbero ricevuto indietro i frutti del terreno usurpato (da dividersi, secondo le direttive date a A. Giustinian, un terzo alla Signoria e due terzi alle comunità). Nella divisione tra Signoria e comunità andava fatta al netto di una detrazione

---

<sup>64</sup> S. Barbacetto, "“La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, p.51.

<sup>65</sup> Dato riportato sia in Barbacetto che in M. Pitteri, "I beni comunali nella Terraferma veneta: un approccio al problema, in *Comunità del passato*", "Annali Veneti. Società cultura istituzioni", 1984.

del 10% da dividere a metà tra il privato accusatore e l'ufficio che curava l'operazione.<sup>66</sup> Notiamo che anche gli stessi uffici e il denunciante segreto dovevano avere un tornaconto, senza di esso probabilmente la ricerca degli usurpi sarebbe diventata assai difficile. Le cariche istituzionali minori avevano una retribuzione, ma questa detrazione (vedremo che nel corso degli anni cambiano i "premi" per chi denuncia e per l'istituto che si occupava dell'operazione) era un'ulteriore fonte di guadagno che assicurava il patrizio in carica.

I lavori del nobiluomo A. Giustinian proseguirono fino al 1531 e alle autorità di villaggio fu rilasciato un documento in pergamena, sottoscritto dallo stesso Giustinian, dal successore Andrea Dandolo o, in seguito, dagli Officiali alle Rason vecchie.

La necessità di finanze pubbliche permase negli anni e in tal senso la vendita dei *communalì* fungeva da ottima entrata. In quest'ottica, l'osservazione fatta in Consiglio dei Dieci e Zonta del 19 Febbraio 1539 è fortemente rappresentativa:

*“Se ritrovano nelli territorii del Trevisan, et etiam Padoan et Vesentin una gran quantità dei beni communalì, bona parte de li qualsono stà, et in dies vengono indebitamente usurpati, over venduti, da particolari: unde essendo ben conveniente et honesto che la Signoria nostra si prevaglia del suo tanto bisogno et angustia, che si ha del danaro, recuperando quello, che è stà contra il dover private persone occupato [...]”*<sup>67</sup>

In questa minuta, per la prima volta, Venezia esprime a pieno il suo diritto di proprietà sui *communalì* attraverso la forma di “si prevaglia del suo”. Nel testo in archivio, sono presenti dei depennamenti molto significativi a riguardo:

*“Se ritrovano nelli territorii del Trevisan, et Friul, una gran quantità de beni communalì, quali ipso iure spettano alla Signoria nostra ultra quelli che sono necessari ad uso delli abitanti delli loci ove essi beni sono situati, bona parte de li qual è stà, et in dies vengono indebitamente usurpati [...]”*<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> S. Barbacetto, ““La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp.52-53 e nota numero 63.

<sup>67</sup> Cit. in S. Barbacetto, ““La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008 p.56.

<sup>68</sup> Ivi ,cit. p.56.



Nella parte emanata si ritenne inopportuno proclamare ufficialmente tale diritto, forse fin troppo forte e possibilmente destabilizzante come dichiarazione. Sempre nella minuta, si nota l'aggiunta successiva di "*et etiam Padoan et Visentin*", potrebbe essere anche qui che in sede di dibattito si decise di estendere questa parte anche ad altre regioni.

Il 7 Marzo 1542 il Senato (in questo momento, forse, abbiamo ancora una condivisione del potere con il Consiglio dei Dieci) inviava due Officiali della Rason vecchie in Friuli e a Treviso, accompagnati da un *pertegador* e un *nodaro*. Le operazioni intraprese dovevano seguire quelle già avviate anni prima da Giustinian, con le stesse regole di alienazione e di scorporo. L'autorità ai due ufficiali fu data congiuntamente da Senato e Consiglio dei Dieci.

Bisogna notare alcune differenze tra questa parte e quella precedente del 1529-1531. In quelle precedenti, il Consiglio dei Dieci emanò la parte in reazione ad una richiesta arrivata tramite le suppliche e le evidenti difficoltà di accesso alimentare data dalla carestia. Nel 1542 l'iniziativa del Senato non partì dalle richieste dei sudditi, ma fu una necessità della Signoria. Con questa premessa si può capire perché il 26 Marzo dello stesso anno il Parlamento friulano venne convocato e decisero di nominare tre oratori che vennero finanziati per la loro missione diplomatica a Venezia, in difesa dei loro diritti sui comunali.

L'1 Aprile 1542 vennero stabilite le commissioni di Gerolamo Priuli e Marco Dolfin. Incaricati di inquisire sulle usurpazioni e di punire i colpevoli con la pena del 10% sul valore del furto; misurare, confinare, catastricare i comunali, confiscarne un terzo e consegnare il rimanente alle comunità locali che avrebbero ricevuto il privilegio di investitura, come accadde alle comunità in cui andò Giustinian tra il 1529 e il 1531. Un altro incarico che ricevettero fu quello di mettere in vendita "*rocche, torre, castelli, et lochi vacui, et fabbricadi*" della Signoria. Il 14 Aprile il Senato ordinò l'alienazione dei *comunali* rubati, ma rimase la pena del 10% agli usurpatori. La Signoria incassava il valore dell'usurpo e detraeva un 5% da dare al privato denunciante e un altro 5% attribuito all'ufficio precedente.<sup>69</sup> In questo modo si stimolava l'ufficio a lavorare con zelo e i denunciati segreti a esporre denuncia. La soluzione voluta dal Senato di compensare

---

<sup>69</sup> S. Barbacetto, "*La più gelosa delle pubbliche regalie*": i "*beni comunali*" della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità", Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008 p.55-61.

l'istituzione e la persona denunciante mostra i caratteri tipici degli uffici minori veneziani: un'autonomia di cassa e una tipologia mista di remunerazione. Questi due caratteri strutturali si fondavano su l'utilità incerta calcolate sul ricavo delle vendite, sulle pene riscosse e sulle tasse d'ufficio.

Le informazioni che giungevano in questi uffici, potevano arrivare attraverso le delazioni di privati volenterosi dei premi, dichiarazione giurate, autodenunce richieste alle autorità di villaggio o ai singoli abitanti della zona (l'autodenuncia si attivava per via inquisitoria).<sup>70</sup>

Vennero chiamati ad operare in quest'ambito varie istituzioni del territorio, dai podestà che ricevevano gli ordini dalla Signoria, ai *marighi* che lavoravano nel territorio e che potevano conoscere meglio la situazione sui *comunali*.

Ad esempio, il 14 Aprile dello stesso anno, il podestà d'Oderzo, Bernardo Barbaro, riceveva l'ordine di convocare i "*meriga, et più pratici*" dei villaggi della podesteria e "*che subito, et immediate, vengano, a dir in nota [...] particolarmente tutti li beni comunali*". Tra il 16 e il 21 Aprile i marighi si attivarono e andarono presso la cancelleria di Oderzo per lasciare le dichiarazioni sui beni *comunali*. Fecero notare, però, che già a suo tempo Andrea Giustinian aveva operato le confische prescritte, secondo le parti del Consiglio dei Dieci del 21 Gennaio 1528 e del 15 Luglio 1529.<sup>71</sup> Gli aggettivi "*et immediate*" e "*particolarmente*" sottolineano la volontà, da parte della Signoria, di risolvere il prima possibile questa catasticazione, onde evitare possibili nuovi usurpi. La particolare attenzione ai *comunali* evidenzia questa forte necessità (e mancanza) di una conoscenza catastale di questi fondi del Principe nel territorio di Oderzo, ma in maniera più allargata in tutta la Terraferma.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ivi, p.60 e riferimento alla nota numero 95.

<sup>71</sup> Ivi, pp.60-61.

<sup>72</sup> Si nota soprattutto negli studi storiografici. I dati sui comunali raccolti dallo storico Beltrami differiscono rispetto a quelli di Pitteri, che utilizza altre rilevazioni e documenti. Se possiamo notare differenze importanti nel calcolo degli ettari di comunali da Beltrami a Pitteri, possiamo dedurre che anche per i contemporanei dell'epoca potessero essere grosse difficoltà su quanti e quali fossero i comunali nel territorio. Successivamente verrà spiegata meglio questa congettura. Uno è D. Beltrami, "*Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII*", Venezia-Roma 1961; l'altro è il saggio di M. Pitteri, "*I beni comunali nella Terraferma veneta: un approccio al problema*", in *Comunità del passato*", "Annali Veneti. Società cultura istituzioni, 1984.

Marco Dolfìn e Gerolamo Priuli proseguono con i lavori, ma nel frattempo a Venezia stava accadendo altro, che avrebbe condizionato il lavoro dei due patrizi. In effetti a Venezia non tardarono ad arrivare le suppliche, che portarono i dirigenti del governo marciano a districare questa difficile situazione.

Vista la delicatezza del caso, vediamo che il Senato si riunì segretamente per discutere il 14 Luglio 1542 (all'interno dell'Archivio di Stato di Venezia questi sono presenti in Senato, all'interno dei Secreta)<sup>73</sup>. In questa sede si dibatté sull'opportunità di richiamare Dolfìn e Priuli a Venezia, in modo da poter confrontare i dati dei due nobiluomini con le suppliche in arrivo a Venezia.

All'interno di questa “super istituzione d'élite” si concentravano i volti più influenti nel governo marciano e il Doge. Figure di spicco in questa discussione furono i Pregadi, ovvero dei consiglieri stretti del Doge provenienti dal Senato. Il 3 Ottobre il Senato (segretamente) ritorna sull'argomento e i Pregadi, pur riconoscendo la necessità di finanziamenti della Repubblica, dissero che sarebbe stato giusto almeno ascoltare le ragioni degli ambasciatori di Terraferma presenti a Venezia prima di giungere all'alienazione e alla vendita. Luminante è la discussione avvenuta in Senato, sempre in forma segreta. Il 27 Novembre i Pregadi vogliono chiarire meglio l'aspetto del problema. Il problema aveva due nature: una giuridica e una sui modi di gestione dei beni *comunali* se lasciati in usufrutto alle comunità. Per il primo problema ci si domandava se effettivamente questi beni fossero della Signoria, andando a mettere in discussione la loro stessa legittimità su tale materia. In virtù di ciò, era necessario che tali colloqui rimanessero segreti, altrimenti la Signoria si sarebbe mostrata troppo debole e incerta al Senato e ai suoi sudditi. Il secondo problema riguardava la questione “deliberativa”, era giusto lasciare che questi beni fossero goduti dai sudditi? Se sì, in quale modo? I riflessi sono molteplici, toccando l'aspetto economico, politico ed ambientale.

Importante evidenziare un aspetto particolare che regolamentava il Senato veneziano. Nel caso in cui, la materia dibattuta in questa istituzione, portasse a qualche conflitto d'interesse da parte di alcuni senatori, questi dovevano essere “*cacciati*” dalla riunione.

---

<sup>73</sup> S. Barbacetto, ““*La pù gelosa delle pubbliche regalie*”: i “*beni comunali*” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, nota numero 113, 115, 118 e 121 a pp.63-65.

Ecco che però, a causa dell'elevato interesse fondiario dei patrizi nella Terraferma, i *cacciati* erano molti. Questo problema venne risolto attraverso la facoltà, adottabile *una tantum*, di proposta legislativa a ogni senatore, Savio o Capo di Quarantia che non avesse subito la cacciata.

Ciò avvenne in quei difficili e delicati mesi di lavoro che portarono all'elezione di cinque senatori (non esclusi) per integrarli con i pochi Savi rimasti. Tutto ciò per risolvere il prima possibile la questione e lasciar ritornare gli ambasciatori della Terraferma nelle loro località.

La decisione fu presa il 4 Dicembre 1542, dove le richieste dei sudditi furono accolte<sup>74</sup>. I *comunali* tornarono inalienabili e le confische furono sospese. La decisione fu notificata ai sudditi con i ducali datati 5 Dicembre 1542. Furono, forse, un insieme di fatti che portarono Venezia ad ascoltare le suppliche e gli ambasciatori. Come, ad esempio, la fine della guerra con i Turchi e lo spostamento delle guerre verso il nord d'Europa.<sup>75</sup>

Una considerazione che merita, a mio parere, un approfondimento è la possibile connessione che possono avere diversi problemi politici nella Repubblica di Venezia. In questi anni in Europa si stanno vivendo momenti difficili a causa della diatriba tra Carlo V e i cardinali "intransigenti" di Roma. La posizione di Venezia in materia fu ambigua, portando molto spesso l'Inquisizione romana a dover operare in terra veneta perché, a detta loro, esser una terra di luterani<sup>76</sup>. Detto ciò, Venezia era un importante meta dove far raggiungere testi eretici provenienti da tutta Europa.<sup>77</sup> Insomma, superate le difficoltà politiche date dal contesto delle "guerre d'Italia", ora la Repubblica dovrà concentrare il suo sforzo politico e diplomatico verso Roma e questa intrigata situazione (importante è ricordare il "mito di Venezia" e della "Nuova Roma"). Questo discorso per dire che in

---

<sup>74</sup> Come riporta M. Pitteri in "*I beni comunali nella Terraferma veneta: un approccio al problema*", in *Comunità del passato*", "Annali Veneti. Società cultura istituzioni", 1984, p.134; ma anche in M Pitteri "*La politica dei beni comunali (1496-1797)*", in "*Annali Veneti*", società, cultura e istituzioni, 1985. Viene accolta la supplica di Conegliano, primo contado dove Marco Dolfin iniziò i lavori nel 15 Maggio 1542. Qui rilevò 2500 ettari di comunali spartiti tra 12 villaggi. Questi rappresentano un quinto della superficie agraria, percentuale elevata se si tiene conto che comprende campi di pianura.

<sup>75</sup> S. Barbacetto, "*La pù gelosa delle pubbliche regalie*": i "*beni comunali*" della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità", Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, p. 65; M. Pitteri, "*La politica dei beni comunali (1496-1797)*", in "*Annali Veneti*", società, cultura e istituzioni, 1985, p. 65.

<sup>76</sup> M. Firpo "*La presa di potere dell'Inquisizione romana: 1550-1553*", Editori Laterza, 2019.

<sup>77</sup> M. Firpo "*Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento*", pp.11-28, Editori Laterza, 2018. Lo stesso Martin Sanudo possiede un libro eretico.

questi anni centrali del Cinquecento Venezia avesse altre situazioni da sistemare prima dei temi dei *comunali*. Sicuramente capirono le potenzialità di rendita futura attraverso una loro vendita, ma se si fosse inserita prepotentemente nell'ambito dei *comunali* avrebbe potuto scatenare dissenso tra la popolazione. La Repubblica, appena riuscita la riconquista, aspettò “momenti migliori” per vendere all'incanto parte dei *comunali*, necessari a finanziare le guerre con i Turchi nel Seicento. Parlare di beni *comunali* vuol dire affrontare “una pluralità di dimensioni del sociale: politica, ecologia, economia, giuridica e antropologica”<sup>78</sup>. La politica di Venezia in quei difficili anni non dedicò un ufficio in materia, forse perché pensava che questa tematica era sì d'interesse della Signoria, ma non fino al punto di istituire un Ufficio (e tutto un apparato) che avrebbe appesantito le casse dello Stato. Passata la fase più accesa delle “Guerre d'Italia” e della Riforma protestante, lo Stato anfibio creò un ufficio *ad hoc*.

I catasti registrati in questa prima parte di secolo, verranno utilizzati dallo storico Beltrami per dare un dato quantitativo della presenza dei comunali. Il lavoro operato da Pitteri risulta più completo. In esso troviamo i catasti eseguiti da due provveditori (Venier e Priuli) nel 1605, insieme a i catasti dei provveditori successivi o podestà incaricati dal Senato. Così si individuano almeno 86.769 ettari di comunali concessi in usufrutto a 675 villaggi. Nella tabella utilizzata da Beltrami datata 16 Marzo 1790 se ne attribuiscono 111.521 ettari, cifra ancora in difetto perché non si erano censite le terre di 249 villaggi. Il fatto che non siano state censite è dato da problemi logistici e di misurazione: i periti si trovavano in difficoltà nel misurare l'estensione dei boschi e delle paludi, lasciando incomplete le rilevazioni. Tenendo conto di queste mancanze, ma anche la presenza dei beni patrimoniali dei comuni e i beni feudali, Pitteri afferma che “tenendo conto di tutti questi elementi non pensiamo di esagerare affermando che ai primi del XVII secolo più del 20% della superficie veneta era in proprietà o in godimento delle comunità rurali”.<sup>79</sup> Riporto qualche esempio per chiarire meglio le problematiche relative alla rilevazione di boschi o paludi: quando nel Seicento vennero eseguiti i catasti dei *comunali*, si riporta come nel Bellunese i periti non se la sentissero di misurare certe zone montane accessibili solo da persone esperte. Ciò si vede anche nelle zone paludose, dove i periti devono

---

<sup>78</sup> Roberto Bragaglia, “*Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento*”, Cierre, 2012, cit. p. 50.

<sup>79</sup> M. Pitteri, “*I beni comunali nella Terraferma veneta: un approccio al problema*”, in *Comunità del passato*, “Annali Veneti”, società cultura istituzioni, 1984, p.137.

cercare imbarcazioni di fortuna per navigare in questi acquitrini. Le zone che risultano più facili da censire, secondo i limiti tecnologici e logistici, sono quelle in pianura, in collina e nelle zone pedemontane.<sup>80</sup>

## **2.2 La nascita dei Provveditori sopra beni comunali e i problemi di ingerenza tra diversi uffici**

Il 28 Giugno 1557 il Senato formulò la parte dove riaffermò le pene pecuniarie agli usurpatori, aggiungendo il bando per due anni ai rei e complici.<sup>81</sup> Il Consiglio dei Dieci insieme alla Zonta il 29 Dicembre 1570 abrogò la prescrizione trentennale. Questo portò gli Officiali della Rason Vecchie a poter confiscare beni usurpati, grazie alla regola della imprescindibilità assoluta. Da qui in avanti, il Senato non avrà più dubbi, come si mostra nel dibattito del 27 Novembre 1542, sul possesso dei fondi *comunali*, che vennero concessi per carità e grazia ai suoi sudditi fedeli.<sup>82</sup> Questa scelta non fu vista benevolmente in Terraferma, perché seppur da una parte la Dominante sembrava voler preservare questi beni *comunali*, dall'altra parte si denotava l'inizio di una politica accentratrice che non lascia spazio a particolarismi di potere<sup>83</sup>(o almeno ci prova).

Il Senato, in data 6 Ottobre 1574, propose di affidare la materia *sopra comunali* ad una istituzione di nuova fondazione, i Provveditori sopra beni *comunali*. La proposta venne accettata dal Maggior Consiglio il 17 Ottobre dell'anno stesso. La magistratura sopra beni *comunali* era un organo collegiale, solo per patrizi eletti in Senato e con carica di un anno. Era composta da tre patrizi che non possedessero *comunali* o che non avessero interessi in materia. Se il patrizio rifiutava la carica, come già detto, andava incontro a ingenti pene pecuniarie.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> M. Pitteri, “*La politica dei beni comunali (1496-1797)*”, in “*Annali Veneti*”, società, cultura e istituzioni, 1985, p.66-69.

<sup>81</sup> Ivi p.66; S. Barbacetto, ““*La pù gelosa delle pubbliche regalie*”: i “*beni comunali*” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008 p. 65; M. Pitteri, “*La politica dei beni comunali (1496-1797)*”, in “*Annali Veneti*”, società, cultura e istituzioni, 1985 pp. 67-69.

<sup>82</sup> S. Barbacetto, ““*La pù gelosa delle pubbliche regalie*”: i “*beni comunali*” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp.67-70.

<sup>83</sup>Ivi, pp.67-72.

<sup>84</sup> Ivi, pp. 85-89; M. Pitteri, “*La politica dei beni comunali (1496-1797)*”, in “*Annali Veneti*”, società, cultura e istituzioni, 1985, p. 66.

In questi anni, uno dei personaggi più influenti della Repubblica, Paolo Sarpi (1552-1623), trattò dei beni *comunali* confrontandoli con i beni feudali. Fu un teologo stipendiato dallo Stato per avere consulenze sui rapporti con la Chiesa, gli Stati esteri e i giurisdicenti ecclesiastici e feudali. In un suo scritto riguardante il problema della giurisdizione del Patriarca d'Aquileia sulle *terre* friulane di San Vito e San Daniele, Sarpi trattò anche il tema dei *comunali*. Definendo i termini dei beni feudali, affrontò in maniera incidentale la natura giuridica dei *comunali* che sintetizzò in: “*li comunali per esser patrimoniali del Principe sono più che feudi*”<sup>85</sup>. Il Principe poteva disporre come voleva del bene *comunale*, essendone il titolare e potendo deciderne le sorti senza far torto a nessuno. Sarpi è una delle voci di questo pensiero, che iniziò a essere affrontato in maniera più vivace a partire dal Seicento. Quello che si nota in questi scritti è la confusione sulla natura dei *comunali* e il diritto che aveva il Principe e le comunità su di esso.<sup>86</sup>

I Provveditori sopra beni *comunali* avevano funzione di proposta legislativa e di consulenza del legislatore, al Senato principalmente. Al Senato venivano inviati progetti di riforma o valutazioni delle suppliche di privati o di comunità. La Magistratura aveva anche funzioni giurisdizionali, andando a sentenziare riguardo: liti sull'uso tra comunità, per questione di confine tra due o più villaggi, o tra comunità e privati sulle modalità dell'uso; ma anche lite sul dominio, se fosse bene comune appartenente alla comunità o bene *comunale*, oppure tra Signoria e privati (come, ad esempio, i feudi).

L'operato della Magistratura veniva controllato dal Senato (e anche in minima misura dal Consiglio dei Dieci e, a volte, Zonta). I proclami erano pubblicati a Venezia e spediti nelle provincie veneziane, per poi essere lette e spiegate pubblicamente nei luoghi pubblici d'interesse. Il rapporto con i rappresentanti locali era fondamentale, dai *merighi* ai rettori, dai sudditi ai nobili, attraverso i canali comunicativi dell'epoca. La prima istanza d'appello era di esclusiva del Procuratore, ma capitavano casi dove anche i Rettori pretendessero la stessa facoltà. La maggior parte delle volte la situazione si risolse a

---

<sup>85</sup> S. Barbacetto, ““*La più gelosa delle pubbliche regalie*”: i “*beni comunali*” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp. 251-252.

<sup>86</sup> Ivi, pp. 252-257. Ad esempio, il conte Marino Angeli parla di beni *comunali* nel suo *Methodus*. Tra il primo volume (dedicato al diritto pubblico e privato) e il secondo volume, scritto dieci anni dopo e dedicato alla materia privatistica, Angeli inserì i *comunali* sia nell'ambito del pubblico che del privato, creando delle contraddizioni tra i due volumi.

favore del primo. Contro gli atti dei Provveditori ci si poteva appellare di fronte ai dieci (poi dal 1619 venti) Savi del corpo del Senato.<sup>87</sup> Affidare la giurisdizione di terra ad un giudice veneziano voleva dire sottrarla al suo diritto storico per affidarla alla politica del patriziato. Dal 1574 la materia dei *comunali* ha una propria magistratura, un bene che però può essere di varia natura e perciò anche di varia competenza.

Il problema del parallelismo tra le istituzioni attanagliava anche questa nuova Magistratura, rientrando in materie già competenti ad altre istituzioni veneziane. Ad esempio: il Magistrato sopra legne e boschi (esistente da oltre un secolo); il Magistrato sopra beni inculti attivo dal 1556 e deputato, ad esempio, alla concessione di acque pubbliche; il Magistrato sopra feudi istituito nel 1587.<sup>88</sup> Bisogna soffermarsi soprattutto su quest'ultima Magistratura che ha molti punti d'incontro con i Provveditori sopra beni *comunali*. Sia i beni feudali che i beni *comunali* erano beni con rilevanza politica e potevano subire usurpi o l'occultamento. Nel caso di indisposizione o di cacciata di uno o più Provveditori sopra beni *comunali*, uno o due Provveditori sopra feudi potevano fungere da supplementi.

L'affinità tra le due istituzioni creava incertezze anche nelle titolature dei beni. Approfittando di questa rottura nel sistema, i locali remavano o da una parte o dall'altra: ai feudatari conveniva la natura feudale degli incolti, mentre le comunità (almeno fino al periodo delle alienazioni) preferivano la forma *comunale*, cercando l'appoggio legislativo dato dalla Signoria. Nei casi dubbi, per evitare delle sentenze difformi, si adottò il criterio del giudizio preso in maniera collegiale tra i due uffici<sup>89</sup>, come si vede anche nel caso della lunga lite tra la comunità di Montemaggiore e Mersino che, nel corso dei primi del Settecento, vide sia il Provveditore sopra beni comunali che il Provveditore sopra feudi presenziare al processo riguardo i beni comunali<sup>90</sup>.

---

<sup>87</sup> M. Pitteri, "La politica dei beni comunali (1496-1797)", in "Annali Veneti", società, cultura e istituzioni, 1985, pp.85-92.

<sup>88</sup> S. Barbacetto, "La pù gelosa delle pubbliche regalie": i "beni comunali" della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità", Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1985, pp. 92-94.

<sup>89</sup> Ivi, pp. 93-94.

<sup>90</sup> Roberto Bragaglia, "Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento", Cierre, 2012, pp. 204-207. La lite era scoppiata a causa di un casone costruito da un pastore di Mersino nelle terre di pascolo delle terre comunali di Montemaggiore. Furono uniti in conferenza i due Provveditori perché nella lite erano interessanti anche i parte i territori dei conti Spilimberghi. I



I beni usurpati, nel lungo periodo, ebbero una storia assai oscillante, a seconda delle necessità della Dominante<sup>91</sup>. Le pene pecuniarie date erano calcolate: o con una somma fissa; in percentuale al valore del bene usurpato; oppure a misura del bene usurpato. Il ricavato doveva essere diviso in parti uguali, fra l'accusatore privato e l'ufficio procedente, che a sua volta, con un sistema fisso di quote, andava a retribuire il personale dell'ufficio e i Provveditori.<sup>92</sup> C'è anche da tener conto che, le parti del Senato e Zonta garantivano l'immunità della pena e anche la restituzione dei frutti nel caso in cui l'usurpatore si autodenunciasse entro il termine di un mese. Le comunità, a loro volta, erano tenute a denunciare gli usurpi, altrimenti avrebbero potuto vedersi il bene confiscato o subirne una privazione quinquennale o decennale. Secondo le parti del Senato e i proclami dei Provveditori, i capi villaggio, nel caso di omessa denuncia, erano giudicati collusi con l'usurpatore. Inizialmente essa era da provare, poi dopo divenne presunta e punita con una pena pecuniaria. Il notaio che avesse concesso l'alienazione del bene comunale veniva interdetto in perpetuo dall'ufficio e l'operazione resa invalida.<sup>93</sup>

Bisogna tener conto che le comunità rurali e i loro capi erano costretti tra le pene previste da Venezia e le condizioni *de facto* della campagna. Proprietari terrieri, prestatori di denaro, nobili, contadini ricchi proprietari di modeste aziende, e altri potenti locali potevano contare su una vasta rete clientelare, aiutati dai bravi e consolidate tramite la paura e l'omertà.<sup>94</sup>

---

Provveditori sopra feudi potevano possedere, carte, dichiarazioni, disegni, etc. utili per la buona riuscita della sentenza.

<sup>91</sup> Uno schema per chiarire la situazione: dal 15.7.1529 fino al 4.12.1557 un terzo degli usurpi andava alla Signoria e due terzi restituiti in usufrutto alle comunità. Dal Giugno 1557 si distinsero usurpi denunciati dalla comunità, da rimettersi in comune ed usurpi non denunciati, da confiscare. Dal Gennaio 1570 si torna alla restituzione totale e l'alienazione al comune (nelle parti 9.1.1602 e 2.8.1603 si dice che in caso di omessa denuncia, si restituiscono i *comunali* dopo un quinquennio). Nel periodo delle alienazioni (dal 1646 fino al 1727) chi usurpava era tenuto all'acquisto del bene occupato, altrimenti messo all'asta. Cessate le vendite, con la parte del Senato datata 7 Giugno 1727 si sancisce la restituzione in comune. Dal Giugno del 1739 si ritorna alla restituzione dei due terzi e all'alienazione di un terzo. Fu sospesa quando il ricavato non copriva più i costi della procedura, accadde nel 1786. Questa carrellata storica è presa da: S. Barbacetto, “*La pù gelosa delle pubbliche regalie*”: i “*beni comunali*” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, nota 54 a pp.95-96.

<sup>92</sup> Ivi, p. 96.

<sup>93</sup> Ivi, pp.96-97.

<sup>94</sup> Così ad esempio inizia la supplica di Villa del Conte: “*Non potendo hormai più supportare nui poveri homeni del comun della villa de Conte territorio paduano le infinite extorsioni, per non dir tirranie, contra di nui, in publico et in privato, usate per il magnifico messer Andrea Moresini, siamo stati sforciati, benchè con le lachrime alli occhi, comparer ai piedi dilla Sublimità Vostra et rapresentarli la infellicità di esso comune, acciochè la facci quelle provisioni che li parerano per sollevatione de nui*”

I Provveditori si occuparono molto spesso anche di diritto criminale, delegati dal Senato. Questo divenne effettivo a partire dal 1658 dove uno dei tre Provveditori venne nominato Inquisitore sopra gli usurpi. Poteva formare processi, facendosi aiutare dai notai dell'Avogaria di comun, raccogliere denunce segrete, incentivate dalle leggi (una piccola parte del ricavato data dalla riscossione del bene usurpato andava all'accusatore).

Nei casi in cui si voleva fare appello nei confronti delle sentenze date dai Provveditori una delle istituzioni che maggiormente veniva coinvolta come istanza d'appello era il Collegio dei X (poi XX) savi del corpo del Senato. Il Collegio poteva sospendere, modificare o annullare la decisione presa dal Provveditore. Con la parte del Senato del 7 Marzo 1608 le istanze d'appello inviate al Collegio dovevano essere spedite entro un anno dalla sentenza di primo grado data dal Provveditore. Poteva esserci una proroga di sei mesi secondo un decreto dei Pregadi del 23 Gennaio 1602. I tempi degli appelli non venivano sempre rispettati, portando le comunità a supplicare la Signoria di richiamare i giudici degli appelli precedenti. Il Senato accoglieva questo tipo di richieste. Inoltre concorrevano anche la Quarantia Civil Nova (o anche la Quarantia penale) o l'Avogaria di Comun. Nei casi più delicati e controversi interveniva il Consiglio dei Dieci, questo fino al 1582 quando il Consiglio venne limitato nelle sue funzioni a favore del Senato. Questo portava ad un allungamento delle cause riguardanti i beni comunali, nonostante i tentativi della Signoria di circoscrivere l'argomento ad istituzioni ben precise.<sup>95</sup>

Il Senato più volte istituì Revisori o Provveditori-inquisitori in via straordinaria, eletti tra i senatori o dai Provveditori uscenti, venendo inviati (poteva essere uno solo o anche in due) in una o più province soggette (accadde nel 1603-09; 1639; 1652; 1666-68). Importante è anche il fatto che, nella lotta per il controllo della politica di Terraferma, il Consiglio dei Dieci a partire dal 1582 rivede fortemente ridimensionata la sua posizione,

---

*poveri oppressi.*” La supplica (redatta probabilmente da un avvocato o un esperto del diritto locale chiamato *solecitatore* o *causidici*) continua parlando delle intimidazioni del Moresini nel caso in cui qualcuno volesse esporre denuncia: “*Et se pur alcuno si ha voluto doler avanti li clarissimi rhetori et de ciò et de altro, lui immediate li ha impediti con violentie et minaccie di darli, di farli meter in galia et di farli mandar fuori del sudeto comune*” Archivio di Stato di Venezia, Collegio, Risposte di fuori, filza 319. La situazione a Villa del Conte (supplica è datata 23 Gennaio 1565) mostra una possibile condizione presente nel mondo del contado, dove chi più era ricco, meglio poteva prevalere sull'altro, arrivando anche, come in questo caso, a prevalere sull'intera comunità.

<sup>95</sup>Roberto Bragaglia, “*Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento*”, Cierre, 2012, pp.80-82.

da qui in avanti troveremo commissioni date ai Provveditori solo attraverso l'istituzione del Senato.

Da questo ultimo ventennio in poi, la politica sui *communalì* diventerà una materia di forte interesse, a causa di situazioni diverse. Da un lato per la guerra e la necessità di fondi, dall'altro per il tramonto di quel mondo contadino governato dalla consuetudine e al quale si stava sostituendo il nuovo mondo degli Stati regi<sup>96</sup>. In questo ventennio la Dominante cerca di combattere gli usurpi e le alienazioni, ma anche il possibile cattivo operato dei suoi amministratori o esperti della materia (notai, agrimensori, avvocati, giudici, ecc.)

Come abbiamo precedentemente detto il bene *comunale* era inteso come demanio appartenente al Principe. Nella fase di creazione dello Stato territoriale veneto, un altro ufficio aveva giurisdizione del demanio, gli Officiali sopra le Rason vecchie. Quando furono creati i tre Provveditori sopra beni comunali, gli Officiali vennero privati di questa autorità *de jure*, ma *non de facto*, negli incarichi.

Anche i Rettori, tra '500 e '600, si occuparono di beni *communalì*. I loro compiti in questo ambito erano limitati alla risoluzione di dispute tra locali (privati e privati o privati e comunità). La demanialità, prima con gli Officiali poi anche con i Provveditori, non veniva dibattuta dai Rettori. Come capitava spesso per gli ufficiali lontani dalla corte centrale, era importante la loro capacità di mediatori e di giudici capaci di inserirsi in contesti di potere locale complessi.<sup>97</sup> Ad esempio, nel 1632 il procuratore della villa di Saccol, Lorenzo di Lana, denunciò al Magistrato l'usurpo compiuto da un tale Giacomo Bigolin, confidandosi precedentemente con il podestà di Treviso, che cercò di risolvere il

---

<sup>96</sup> Sicuramente a livello italiano basti pensare alla figura di Niccolò Machiavelli con il suo "*Il Principe*", oppure ad un testo di un secolo successivo, il "*Leviatano*" di Hobbes, dove nella copertina si vede il corpo del sovrano composto dai suoi sudditi che sono tutti rivolti proprio il verso suddito, dando la schiena al lettore.

<sup>97</sup> Ad esempio, in area della Garfagnana con l'avventura di Ludovico Ariosto e le sue lettere scritte tra il 1522 e il 1525. S. Ghiroldi, "*Lettere dalla frontiera (1522-1525): l'attività ufficiale di Messer Ludovico Ariosto in Garfagnana attraverso l'epistolario*" in "*Testimoni dell'ingegno; reti epistolari e libri di lettere nel Cinquecento e Seicento*" a cura di C. Carminati, Archilet, 2019. Un altro personaggio che dovette essere un abile uomo politico in un contesto di difficile dialogo tra mondo protestante e mondo cattolico, il cardinale Morosini. In M. Firpo "*La presa di potere dell'Inquisizione romana: 1550-1553*", Editori Laterza, 2019.

problema con un accordo interno. Il Provveditore richiamò il Rettore a rispettare le gerarchie tra le magistrature e i suoi rappresentanti in Terraferma.<sup>98</sup>

Ma quando Venezia poté esercitare un controllo più sicuro sui *comunali*? Riuscì solamente quando creò i catasti delle provincie soggette. Già fatte queste rilevazioni per alcune zone di maggior interesse (il caso emblematico è quello della podesteria trevigiana), esse divennero un obiettivo fondamentale della Signoria.

### 2.3 L'inizio dei catasti Seicenteschi: un'indagine utile per le future alienazioni

Possiamo credere che la Signoria in quegli anni avesse l'obiettivo di conoscere con la precisione la quantità, ma anche la qualità, dei *comunali* presenti nella Terraferma. Iniziarono nel 1603 con le podesterie di Treviso e della Patria i censimenti di tutti i fondi pubblici. Il Senato decise di partire da queste due province forse perché erano già state fatte opere di rilevazione, in primis nella trevigiana.<sup>99</sup> I catasti proseguirono negli anni: a Belluno fu realizzato, sotto iniziativa del Podestà Federigo Cornaro, nel 1621. Tra il 1640 e il 1648 vennero censiti i territori di Verona, Vicenza e Padova.<sup>100</sup> Fu sicuramente un compito arduo per i Provveditori e i suoi collaboratori, inseriti in contesti villici molto spesso colpiti da lotte endemiche tra contadini poveri o nulla tenenti e i nobili delle campagne (o delle città vicine, in alcuni casi anche stessi patrizi veneziani), riuscire a disegnare la situazione dei beni comunali in quei contesti. Interessi privati e interessi dei comunisti videro entrare in gioco ufficialmente un terzo nuovo contendente, volenteroso di terminare gli usurpi (o guadagnarci) e mostrare la sua bontà e magnificenza ai poveri del contado. Ne uscirono sconfitti i comunisti, che successivamente alle alienazione dei

---

<sup>98</sup> Roberto Braggaglia, "Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento", Cierre, 2012, pp.211-212. A Bigolino, villa limitrofe a Saccol, c'era l'usanza di recintare con un fossato parte dei comunali, per evitare il calpestio degli animali e rivendere il ricavato. Saccol probabilmente seguiva gli stessi usi agricoli per parte dei fondi comunali. La vicenda di Bigolino si trova in M. Pitteri, "L'utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo", in "Studi Trevisani", 1988, p.20

<sup>99</sup> Un catasto esisteva già dal 1513 per Motta, utilizzato per l'alienazione di un terzo dell'intero dei comunali della podesteria, le altre tre parti erano da ridurre in: terra per pascolo, terra da ridurre a bosco con roveri e l'ultima da mettere a coltura. E' presente in: M. Pitteri, *I beni comunali nella Terraferma veneta: un approccio al problema*, in *Comunità del passato*, "Annali Veneti", Società cultura istituzioni, 1984, pp. 133-134. Esisteva anche un catasto, datato 1389, della podesteria di Oderzo. Venne realizzato dal podestà Lunardo Calbo su commissione del Doge Antonio Venier. Trovato in: S. Barbacetto, "La più gelosa delle pubbliche regalie": i "beni comunali" della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, p.41

<sup>100</sup>M. Pitteri, "La politica dei beni comunali (1496-1797)", in "Annali Veneti", società, cultura e istituzioni, 1985, p.67

*comunali* (avvenuta in sette fasi tra il 1647 e il 1727) si ritrovarono senza questi beni che, a detta dei due Provveditori sopra beni comunali nel 1605 Marcantonio Venier e Francesco Priuli, furono importanti per la prosperità dello Stato e dei suoi sudditi che li utilizzarono per cibarsi<sup>101</sup> e per i bovini o animali minuti<sup>102</sup>, tenendo conto che gli animali a loro volta garantiscono nutrimento e una migliore aratura dei campi.<sup>103</sup>

Il Senato si espresse a favore della creazione di questi Provveditori-revisori che, da qui fino al 1609, avrebbero dovuto compiere il censimento di tutti i comunali di Treviso e della Patria. La parte del Senato sottolineava l'impegno (mai veramente realizzato) di revisione decennale dei comunali contro le possibili usurpazioni.

I provveditori ottennero il potere inquisitorio sulla materia, reprimendo qualsiasi alienazione, affitto, usurpazione e altra occupazione illecita fatta sui *comunali*. Non solo su questo tema, ma dovevano inquisire anche sugli abusi che si perpetuavano nel contado, vedendo se le *gravezze* e *fationi* fossero ugualmente e giustamente pagate, sull'esazione corretta delle tasse da parte dei preposti e se ci fossero richieste indebite verso i contadini da parte di potenti locali.<sup>104</sup>

Le visite fatte da questi Provveditori-revisori, iniziate nel 1603 da Ottavio Bon e Francesco Giustinian ad Oderzo, Motta e Portobuffolé erano precedute di un mese da un proclama che invitava gli usurpatori all'autodenuncia, con premi di impunità e la caduta dell'obbligo della restituzione dei frutti. Scaduto il termine del mese, i Provveditori

---

<sup>101</sup> Ad esempio a Guietta nel 1639, nelle montagne trevigiane, l'utilizzazione delle prese comunali serviva maggiormente per zappare o per piantarci castagni, vigneti, ma anche piccole casette e altro ancora. Presente in ASVe, PSBC, busta 338.

<sup>102</sup> Pitteri mostra che nel villaggio di Guietta sono presenti 150 animali grossi e 1000 minuti, un numero sicuramente elevato e che dimostra l'importanza di possedere zone di pascolo comune. In M. Pitteri, "L'utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo", in "Studi Trevisani", 1988, pp.19-20.

<sup>103</sup> M. Pitteri, "La politica dei beni comunali (1496-1797)", in "Annali Veneti", società, cultura e istituzioni, 1985, p.58.

<sup>104</sup> Riportando la supplica di Villa del Conte, si vedono questi elementi problematici: "*Saperà, adunque Vostra Serenità, che ritrovandosi in detta villa esso magnifico messer Andrea, sete lavoratori di sue possessioni, li qualli sono obligati pagar con nui del comun tute le gravezze che a Vostra Sublimità si pagano, oltra che non ha mai voluto che già molti anni pagino la portione loro, di sorte che fino al presente sono debitori de lire 4 mila in circa, opera ancho che quando li agenti nostri mandano per esser satisfati li officiali a casa de diti lavoratori per pignorarli, che overo non sono pignorati, overo nelle sue case et granari gli nasconde tute le robbe che loro si ritrovano havere*" evasione fiscale in questo caso; per il lavoro non retribuito invece "*Dalle qualle penne, pauriti li povereti, per dubitarssi di peggio et per non litigar con sua magnificentia, sono astreti servirlo senza premio alcuno et spese volte, quando alcuno riccerchato non ha voluto andar a lavorar, li ha fati citar a vederssi a sententiar in danni et interessi, et per questa via li ha tirrati a far quanto li havea dimandato.*".

individuavano i *comunali*, insieme alla loro squadra di pubblici periti e notai<sup>105</sup>, sentenziano le liti che li riguardassero, annullavano le alienazioni o affittanze effettuate, rimettendole in comune, sequestravano i frutti e condannavano i colpevoli a pene pecuniarie<sup>106</sup> oppure al bando biennale. Gli usurpi ritenuti di minore entità erano regolarizzabili: seconda la parte del Senato del 11 Marzo 1603 i beni edificati, cinti da un muro o occupati per inquadrare le strade o le fabbriche, fino ai tre campi e mezzo, erano acquistabili al prezzo di 150 ducati a campo. Questi usurpi se fatti da occupatori poveri, potevano non essere punite, come nel caso di Roman q. Menego che supplica il provveditore di essere lasciato in possesso della zona usurpata sopra il monte Cilladon (Belluno) dove vive in una casa di fortuna con sua moglie e i cinque figli, zappando quello che possono tra i sassi. In questi casi il Provveditore poteva stabilire un prezzo minore o un canone ricognitivo annuo.<sup>107</sup>

Il Doge e, insieme a lui, la Signoria dovevano mostrarsi preoccupati di fronte al benessere dei propri sudditi. Per questo, anche nel tema dei *comunali*, risulta importante riuscire a essere severi coi grandi usurpatori e più tolleranti con contadini e comunità.

Al seguito del Provveditore andarono un segretario della Cancelleria ducale, un Avvocato fiscale, un rasonato (veniva eletto dal Collegio, percepiva uno stipendio mensile di quindici ducati ed era inserito all'interno di un "albo dei rasonati", chiamato "Collegio dei rasonati") che si occupava della revisione dei conti degli esattori, dei fanti e degli agrimensori.<sup>108</sup> Con questo seguito, i Provveditori visitavano ogni villa del contado per verificare le denunce delle autorità locali ed interrogando le autorità di villaggio (nell'area veneta chiamati meriga, degani ma anche massari, podestà o gastaldi), sentendo anche i più anziani del villaggio. Dopo la raccolta delle informazioni e le misurazioni fatte dal

---

<sup>105</sup> S. Barbacetto, "“La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp.98-101.

<sup>106</sup> Ivi p.96 nota numero 55: la parte del 15 Giugno 1557 rimase quella vigente quasi cent'anni e prevedeva il bando biennale e la pena pecuniaria di 10 ducati al campo (misurazione dei terreni trevisani). Nel 1608 ritornò una pena pecuniaria fissa di 300 ducati da dividersi tra Rettore precedente, il privato che ha esposto denuncia e l'Arsenale.

<sup>107</sup> Ivi p. 106 nota numero 98.

<sup>108</sup> Ivi p.112 e nota 116; aggiungo una lettura riguardo la contabilità delle proprietà collettive: G. Ongaro, "Il problema della contabilità delle proprietà collettive nella Repubblica di Venezia tra il XVI e XVII secolo: alcuni esempi nel contado Vicentino", in Studi storici Luigi Simeoni vol. LXVI, 2016. Per la prima volta vennero chiamati esperti estimatori che produssero dettagliati elenchi di confini delle proprietà e il loro valore.

suo seguito, si redigeva una relazione in cui erano indicati: i toponimi e l'estensione dei beni *comunali*, la loro natura pascoliva, prativa, arativa, boschiva, sabbiosa, paludiva, giarosa, valliva, ecc, la modalità d'uso, gli aggravii su altre forme di bene gestito in comune non rientrante nella categoria dei *comunali*, la promiscuità o lite fra comunità, i confini secondo i punti cardinali e il valore medio della terra di quel luogo. Anche gli usurpi erano elencati con lo stesso dettaglio, misurati e confinati in vista del rilascio alle comunità o la concessione onerosa agli usurpatori, cosa che poteva avvenire a seconda dei casi come visto nelle pagine precedenti. Se, poi, capi villaggio o privati avessero posseduto degli atti scritti in cui si certificava la natura privata di una porzione del bene *comunale*, veniva istituito un processo a Venezia dove venivano presentati gli strumenti d'acquisto o di donazione, i testamenti, i privilegi dati da antichi signori o qualsiasi altro documento utile. Le relazioni furono accompagnate da un'adeguata cartografia del territorio, queste poi venivano consegnate al Magistrato sopra beni comunali che le conserva nel suo archivio a Venezia.<sup>109</sup>

I periti visitano capillarmente le due province della Patria e della Trevisana in questi anni, mentre i Provveditori coordinavano le operazioni spostandosi fra i principali centri delle province e procedendo a sopralluoghi nei casi più importanti. I loro uffici erano presenti a Treviso, Asolo, Motta, Conegliano, Sacile, Serravalle, Pordenone, Oderzo, Follina, Udine e altre. Da qui essi emanavano le terminazioni con al loro interno norme generali, diffuse attraverso i proclami, dove si decidevano i contenziosi o prendevano provvedimenti per casi specifici. Le terminazioni potevano subire un reclamo da parte delle comunità, un'ingiunzione opponibile di breve termine (in generale otto giorni). Se questa terminazione era rivolta all'occupatore, si imponeva il rilascio del fondo, lo sradicamento dei frutti, lo sradicamento di piantagioni e l'interramento dei fossati. Conclusasi l'operazione a favore della Signoria (non mancano i casi dove privato o comunità usurpante ottengono il fondo), l'esecuzione della riqualifica del fondo poteva essere affidata alla comunità, che avrebbe invaso il fondo, colmato i fossi, ed abbattuto le piantagioni per dividere la legna.

---

<sup>109</sup> M. Pitteri, "La politica dei beni comunali (1496-1797)", in "Annali Veneti", società, cultura e istituzioni, 1985, p.67; S. Barbacetto, "La pù gelosa delle pubbliche regalie": i "beni comunali" della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità", Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp.112-113.

Se veniva sanzionato il privato andava incontro a pene pecuniarie ma anche al bando biennale, se veniva sanzionata la comunità (per omertà nel denunciare i beni comunali usurpati oppure nel tentativo di nascondere parte agli ufficiali veneziani) i comunisti non potevano usufruire del bene comunale per dieci anni.<sup>110</sup> I Provveditori potevano rivedere le terminazioni anche durante e dopo il relativo proclama, se ci fossero state nuove prove o un ripensamento per l'autorità di *arbitrium* concessa a loro dal Senato. Le liti tra comunità erano un avvenimento ricorrente, che interessava i Provveditori ma anche le giurisdizioni locali. I confini sono uno dei temi più presenti nelle liti tra comunità e in queste vicissitudini l'*arbitrium* del Provveditore ritorna utile per potersi districare nelle liti che molto spesso nascondono anche interessi privati.<sup>111</sup>

Non è possibile fare un quadro complessivo delle disparità sociali presenti nelle varie podesterie della Repubblica, con storie, forme di controllo (come la concessione feudataria o le terre di ecclesiastici), morfologie molto diverse le une dalle altre.<sup>112</sup> Il caso di Treviso è quello meglio registrato e permette di avere una visione più profonda delle realtà contadine. Treviso fu la prima città a entrare nella Repubblica e fu la prima che subì le catastrificazioni dei *comunali* già a partire dalla prima metà del Cinquecento. All'interno della stessa podesteria esistevano tipi di *comunali* differenti che portavano ad una gestione e divisione differente, dipendente dalle consuetudini locali.<sup>113</sup> Nel 1537 il podestà di Treviso si lamentò che durante il '400 i la sua podesteria fosse ricca di *comunali*, ma sono stati continuamente usurpati e confinati nel corso di cento anni.<sup>114</sup>

Dopo la verifica del "*loco et foco*" per potere accedere all'usufrutto del bene non era richiesta altro tipo di requisito. La gamma sociale, che utilizzava il bene, comprendeva i

---

<sup>110</sup> S. Barbacetto, "*La pù gelosa delle pubbliche regalie*": i "*beni comunali*" della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità", Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp.112-115.

<sup>111</sup> Roberto Bragaglia, "*Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento*", Cierre, 2012, pp.39-80.

<sup>112</sup> Nella tabella II presente in M. Pitteri, "*I beni comunali nella Terraferma veneta: un approccio al problema*", in *Comunità del passato*", "Annali Veneti", Società cultura istituzioni, 1984, p.137 si vede come Treviso sia la più ricca tra Belluno, Feltre, Vicenza, Verona e Padova (il totale dei comunali di Treviso corrisponde a 51.020 ha su un totale di 86.769 ha registrate. In percentuale corrisponde al 58,7% del totale). A Treviso i comunali sono presenti soprattutto in collina (88,5%), segue la parte pianeggiante (84%) per terminare con solo 1,2% dei comunali in montagna.

<sup>113</sup> In M. Pitteri, "*L'utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*", in "*Studi Trevisani*", 1988. L'autore mostra i vari tipi di comunali presenti nel trevigiano, mostrando come potessero variare di morfologia, ma anche di gestione.

<sup>114</sup> M. Pitteri, "*I beni comunali nella Terraferma veneta: un approccio al problema*", in *Comunità del passato*", "Annali Veneti". Società cultura istituzioni, 1984, p.138 nota numero 20.



“mazieri”, piccoli proprietari terrieri con una disponibilità maggiore di animali (anche di grossa taglia), che conducevano una vita agiata, contrapposti ai “repetini”, che potevano essere salariati al servizio degli stessi mazieri, nullatenenti o possessori di qualche pecora e una casetta.<sup>115</sup>

La maggior parte dei *communalì* sono stati trovati in montagna, ad Alano, Quero e Vas (oggi in provincia di Belluno, allora sotto la podesteria di Treviso), a Segusino, nel Valdobbiadene e nel territorio di Soligo, non rientrante nella giurisdizione dei conti di Collalto.<sup>116</sup> I *communalì* di montagna potevano essere di diverso tipo: boschi, pascoli o coltivati (conosciuti quest’ultimi come i “zappativi”). I boschi di *communalì* si estendevano in una piccola superficie che veniva spesso interrotta dai pascoli. Questa situazione si crea a causa del sistema di rotazione agricola, portando alla erosione della montagna (ad esempio il sistema “taglia e brucia”). Tagliando, zappando, coltivando il terreno era destinato a dissodarsi, lasciando solamente un cumulo di sassi, alternati qua e là da ciuffi d’erba. Si poteva utilizzare per la selvaggina, la legna (fonte di energia, materiale edile e vendibile), ciliegi, castagne, noci e roveri<sup>117</sup>. Se venivano ridotti a coltura i boschi presentavano i “morari” e una pianta oggi pressoché scomparsa in questi territori, i “piedi de olivari”. Le comunità sfruttavano il potenziale del bosco, ma senza applicarvi criteri di silvicoltura. Il pascolo, come detto, portava alla perdita di fertilità del suolo. L’affitto di una parte serviva per pagare le tasse o per ristrutturare i beni di una comunità (ad esempio il tetto della Chiesa) e l’affittuario aveva un tempo limitato per sfruttarla al massimo. In pianura come in montagna, il *comunale* aveva una risorsa molto importante, più importante anche dei divieti di coltivazione della Signoria. A causa di scarsi pascoli (problema endemico della società veneta di antico regime) queste terre venivano utilizzate soprattutto per la coltivazione. Molto spesso capitava di trovare viti o “morari”, segno che la persona che utilizzava quel fondo non lo avrebbe fatto per solo un anno, ma forse anche di più. La Repubblica, conscia dell’impossibilità effettiva di controllo sul territorio e delle consuetudini del luogo, lasciava che si coltivassero i

---

<sup>115</sup> S. Barbacetto, ““La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008 pp. 121-126; M. Pitteri, “L’utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo”, in “Studi Trevisani”, 1988, pp.22-25.

<sup>116</sup> Ivi, p. 9-10.

<sup>117</sup> ASVe, PSBC, busta 338. In M. Pitteri, “L’utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo”, in “Studi Trevisani”, 1988, pp. 32-33 è riportato il documento

*comunali*. Le leggi veneziane vogliono che i fondi di *comunali* coltivati vadano ai più poveri e non a tutti indistintamente, ma ciò non accadeva sempre.<sup>118</sup>

Forte presenza di *comunali* anche lungo il Piave, preservate grazie anche alle inondazioni del fiume che ne impedivano la coltivazione. La presenza delle grave impediva la penetrazione della proprietà privata, lasciando ricche quote di comunali. Oltre a zone di pascolo, nei comunali lungo il Piave, una quota del fondo veniva utilizzata per il foraggio. Il tipo di foraggio veniva raccolto nelle zone dei “*saletti*”, ovvero dei fondi circondati da rami del fiume che formavano quasi delle piccole isolette. Qui è difficile che ci sia la tracicimazione, ma il tipo di foraggio è scarsamente commerciabile, rimanendo utilizzabile solo ai sudditi della villa.<sup>119</sup>

Proseguendo nella descrizione dei *comunali* della podesteria, anche lungo il Sile abbiamo la presenza di essi. A differenza del Piave, erano presenti delle zone paludose grazie all’andamento del fiume più lento e sinuoso. Da questa palude si ricavano erbe da stame, surrogati del foraggio (ad esempio la “*pavera*”, una pianta acquatica a forma di spiga con foglie lunghe e sottili, utile anche per costruire stuoie e riparare le botti<sup>120</sup>) ed era possibile pescarci. Difficile era fare rilevamenti in queste zone, possibile solamente con esperti del luogo e con le imbarcazioni tipiche del luogo (nell’alto Sile si chiamavano “*battelletti*”<sup>121</sup>). Le paludi potevano essere vere e proprie fonti di sussistenza per i meno agiati. Molto spesso questa ricchezza intrinseca non veniva colta dall’autorità centrale (o non voleva essere colta?). Nel 1713, verso la fine degli scorpori, la lite tra il comune di Tiveron e i nobili trevigiani Bomben mostra questa situazione. Da un lato, il perito agrimensore, incaricato di misurare la palude, disse che la maggior parte del *comunale* era acqua e che non si poteva ricavare nulla di buono da questo. In realtà le comunità utilizzavano le erbe da stame e i surrogati del foraggio spartendosele in quote. Ampie paludi di *comunali* erano presenti a Levada, a Morgano, a Istrana e a Quinto e Canizzano.<sup>122</sup>

---

<sup>118</sup> Ivi, pp.16-19.

<sup>119</sup> Ivi, pp. 13-14.

<sup>120</sup> Ivi, p.15.

<sup>121</sup> Ivi, p.15.

<sup>122</sup> Ivi, p.10.

In generale, i pascoli di montagna e di pianura erano magri e poco fertili, tenendo conto che parte di essi dovesse essere destinata alla vendita per pagare le gravezze, per riparare o costruire edifici pubblici come le Chiese, per pagare le liti tra comunità per i confini dei *communal* e per essere spartite in quote tra “*mazieri*” e “*repetini*”.<sup>123</sup> Generalmente, vista la morfologia dei *communal* di pascoli, era assai difficile farci pascolare animali di grossa taglia, tenendo conto anche che questo tipo di animali erano posseduti dai più ricchi del villaggio. Ai più abbienti importava relativamente del pascolo magro dei *communal*, potendo disporre di un complesso fondiario privato molto spesso migliore. A differenza loro, i *communal* era un aiuto non indifferente per i pascoli di animali di piccola taglia posseduti maggiormente da poveri o braccianti. L’accessibilità del fondo ad uso del pascolo favoriva i più ricchi del villaggio<sup>124</sup>. Anche se i *communal* dovevano aiutare i più poveri del villaggio, secondo le leggi veneziane<sup>125</sup>, il potere economico, politico e sociale dei ricchi permetteva a loro di utilizzare più parte dei pascoli, magari anche la parte migliore e, se possibile, provare a eroderne i confini. L’affitto di una quota di fondi per pagare le angherie o le spese straordinarie aiutava i più ricchi che altrimenti avrebbero dovuto contribuire con un esborso maggiore rispetto ai poveri e braccianti. Gli animali di grossa taglia (come le mucche) rispetto a quelli di piccola taglia (le pecore) necessitano di un numero maggiore di foraggio. Questo fattore, unito al favoritismo politico, economico e sociale rivolto verso i ricchi, nella realtà dei fatti, favoriva i più facoltosi del villaggio nella pratica del pascolo e nelle *prese* da falciare, soprattutto in pianura.<sup>126</sup>

Nella pianura trevigiana, vennero lasciati fondi di pascolo *comunale* in usufrutto ai tredici villaggi vicini al bosco regio del Montello. A queste comunità gravava la condotta dei roveri, costringendo le comunità a possedere animali da traino. Perciò le autorità

---

<sup>123</sup> M. Pitteri, “*La politica dei beni comunali (1496-1797)*”, in “*Annali Veneti*”, società, cultura e istituzioni, 1985; M. Pitteri, “*L’utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*”, in “*Studi Trevisani*”, 1988, pp.12-13 e 19-21; Roberto Bragaglia, “*Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento*”, Cierre, 2012; S. Barbacetto, “*“La pù gelosa delle pubbliche regalie”*: i “*beni comunali*” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008.

<sup>124</sup> Alcuni esempi si ritrovano in: ASVe, PSBC, busta 338. M. Pitteri, “*L’utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*”, in “*Studi Trevisani*”, 1988, tabella p. 20 e tabella p. 24.

<sup>125</sup> M. Pitteri, “*L’utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*”, in “*Studi Trevisani*”, 1988, p.24.

<sup>126</sup> M. Pitteri “*La politica dei beni comunali (1496-1797)*”, in “*Annali Veneti*”, società, cultura e istituzioni, 1985; M. Pitteri, “*L’utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*”, in “*Studi Trevisani*”, 1988, pp.12-13 e 19-21; S. Barbacetto, “*“La pù gelosa delle pubbliche regalie”*: i “*beni comunali*” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008.

veneziane lasciarono delle concessioni a queste comunità (Nervesa, Bavaria, Selva e Lavagio; Volpago, Venegazzù e Martignago; Caonada, Busco, Cian e Santa Mama; Pieve di Cusignana, Riva Secca, Giavera)<sup>127</sup>

Al termine delle rilevazioni, i Provveditori rilasciarono alle comunità locali i “titoli d’investitura” del bene *comunale*. Queste titolature vennero già rilasciate in concessione alle terre dove operò il patrizio Giustinian e, poi, i nobiluomini M. Dolfin e G. Priuli, una forma che venne quindi ripresa dalla nuova magistratura nata nel 1574.

---

<sup>127</sup> M. Pitteri, “L’utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo”, in “*Studi Trevisani*”, 1988, pp.15-16.

## Capitolo 3

### I “privilegi d’investitura”

I Provveditori nello svolgimento dei loro compiti nel Dominio, che terminavano con le cerimonie di confinazione con cippi recanti l’effigie di San Marco, fungevano anche da consolidatore del legame paternalistico tra Dominante e i contadini. La popolazione collaborò con le autorità, ma si trattava di un’alleanza ambigua, che nel futuro sarebbe potuta variare a seconda della condizione. L’occultamento dei comunali aveva diverse ragioni e qualche possibilità di successo.<sup>128</sup> Per fare in modo che il patrimonio della Signoria fosse conservato e riconosciuto dai sudditi, i Provveditori consegnavano alle autorità di villaggio una pergamena dove erano inseriti i “privilegi d’investitura”<sup>129</sup> date dalla Signoria alla sua comunità. I privilegi andavano rinnovati ogni dieci anni, facendo richiesta all’apposito Magistrato sopra i beni comunali, ma non si applicarono concretamente delle modifiche importanti, rimanendo della stessa struttura secentesca. I privilegi venivano redatti su pergamena e scritti in volgare colloquiale in modo da essere compreso durante la pubblica lettura. Nell’intestazione si trovavano il nome e il titolo dei Provveditori-revisori e dei Provveditori ordinari, dopo di essa compariva un preambolo narrativo dove spiegavano la catastrificazione (o denuncia) eseguita e la confinazione dei beni. Successivamente si giungeva alla disposizione vera e propria, dove venivano consegnate agli uomini della comunità i beni descritti nel catastico, indicandone finalità e limiti della concessione, sempre inserito in un linguaggio dialogico e paternalistico.<sup>130</sup> La Signoria utilizzava delle espressioni propagandistiche per mostrare la sua magnanimità da un lato e dall’altro proteggeva il ruolo fondamentale di pascoli e bovini. Nella disposizione erano presenti anche le clausole da rispettare. Se fosse stato presente un bosco, questo andava preservato nella sua forma naturale (ricordando l’obbligo dei roveri e del trasporto del legno verso la capitale), lo stesso valeva nel caso anche di beni

---

<sup>128</sup> Nei saggi di Pitteri sono presenti numerosi casi dove le comunità occultano i comunali o resistono agli scorpori avviati dal Senato a partire dal 1647. In: M. Pitteri, “*La politica dei beni comunali (1496-1797)*”, in “*Annali Veneti*”, società, cultura e istituzioni, 1985; M. Pitteri, “*L’utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*”, in “*Studi Trevisani*”, 1988.

<sup>129</sup> Roberto Bragaglia, “*Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento*”, Cierre, 2012, pp.70-73.

<sup>130</sup> S. Barbacetto, “*“La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità*”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008 pp. 115-118.

*comunali* utilizzati a fondo di pascolo. Era vietato alterare il profilo dei suoli attraverso escavazioni, coltivazioni e costruzioni di fornaci. In generale, la Signoria voleva che venisse mantenuta la forma dei comunali originaria onde evitare, nella modificazione morfologica o idrologica del suolo, un facile modo per usurpare il bene. Dopo le clausole, sono presenti le sanzioni penali e pecuniarie per le comunità colluse con gli occupatori e al reo occupatore. Le sanzioni, come è stato già visto in precedenza, variarono negli anni. In questi anni si prevedevano per la comunità la confisca integrale e l'alienazione, quindi la restituzione in comune (se però non veniva fatta denuncia dell'usurpo, la comunità per dieci anni non poteva utilizzare il fondo). Per il singolo usurpatore la pena pecuniaria e penale era il bando biennale e 10 ducati al *campo*<sup>131</sup>, secondo le parti del Senato del 1557, 1603 e 1604. Nel 1608 venne fatta una modifica che portò ad una pena pecuniaria fissa, 300 ducati, da dividersi in tre parti tra il Rettore precedente, il privato accusatore e l'Arsenale. La destinazione di un terzo all'Arsenale aveva oltre che un significato finanziario, aveva anche un significato simbolico: l'Arsenale rappresentava la sovranità e la libertà della Repubblica.

Tralasciando le tutele dei boschi, dei roveri e della legna, si potevano trovare in questi privilegi spazi di autonomia locale. Inverni rigidi e la rarità delle colture foraggiere costringevano gli allevatori a provvedersi di grandi quantità di fieno. La Signoria era consapevole di questi comportamenti consuetudinari dei villici e per questo lasciò autonomia decisionale alle comunità. Se era costume del villaggio utilizzare il comunale per ricavarne fieno per l'inverno, ciò poteva continuare ad avvenire, ma solo per un terzo del fondo. Il fieno veniva spartito in quote, chiamate *prese*, assegnate ogni anno mediante sorteggio, onde evitare che ad una famiglia venisse concessa sempre la stessa. Il foraggio che veniva ricavato doveva essere equamente corrisposto a tutti i sudditi del villaggio che avessero "*loco et foco*" nella suddetta comunità e che eseguissero "*le pubbliche fationi*".<sup>132</sup> Venivano esclusi dal godimento del fondo tutti i proprietari che non

---

<sup>131</sup> Misurazione tipica del trevigiano ma utilizzata dalla Signoria per le rilevazioni. 1 campo trevisano equivale a 1250 tavole, che a loro volta equivalgono a 0,5204 ettari. In R. Bragaglia, "*Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento*", Cierre, 2012, p. 35.

<sup>132</sup> Ivi, p.120; M. Pitteri, "*L'utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*", in "*Studi Trevisani*", 1988, p. 11. Le "*fationi*" si intendono: l'obbligo di restaurare e conservare le strade pubbliche (*pioveghi*), il pagamento delle *gravezze* (in base all'estimo) e il contributo per l'assolvimento della servitù a cui poteva essere soggetta la comunità di villaggio (ad esempio, il trasporto dei roveri, chiamata *condotta* o l'istituzione di posti di blocco, chiamate le *restere*).

risiedevano nella località, a meno che in essa conducessero “a boaria” la propria azienda nel villaggio. Quindi, per “*foco*” si potrebbe intendere il fatto di risiedere fisicamente nel villaggio, per “*loco*” invece per chi possedeva terreni a conduzione boaria.

I Privilegi d’investitura rivestirono un ruolo importante sia a livello politico che a livello giuridico, andando così a colmare l’assenza legislativa data da questa materia, a metà tra la consuetudine e le nascenti necessità degli Stati moderni i ascesa.

### **3.1 Privilegi d’investitura: il loro studio e la loro funzione**

Dedicandomi allo studio dei beni *comunali* presenti nella Terraferma mi sono imbattuto in alcuni testi che affrontavano questa materia utilizzavano diverse fonti, iniziando da M. Pitteri, storico che si concentrò soprattutto nello studio dei catasti eseguiti nel corso del Seicento. Nelle sue note riporta molto spesso documenti dell’Archivio di Stato di Venezia, all’interno dei Provveditori sopra beni comunali. Ciò che interessava capire a Pitteri non era tanto la questione giuridica nata da questo fatto, ma di ricostruire, attraverso i catasti, la portata che ebbe a livello ambientale e sociale questa decisione della Signoria. Inoltre in un suo saggio, intitolato “*L’utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*” in “*Studi trevisani*”, oltre che un’analisi e lettura dei vari tipi di comunali presenti nel trevisano, troviamo anche la procedura che legittima il modo di condurre questi beni: parliamo quindi dei privilegi d’investitura. In Pitteri i privilegi d’investitura vengono citati, ma l’analisi si concentrava sul livello quantitativo e qualitativo dei comunali, potendo così analizzare l’uso del bene e la suddivisione sociale presente in un villaggio del Veneto dell’epoca.

La funzione politica e giuridica di questi atti verrà analizzata da un altro storico in anni successivi, R. Bragaglia. Lo storico analizzava in maniera esaustiva e ben precisa la questione sia a livello politico sia a livello giuridico. Il suo studio era molto ampio e approfondito. Analizzava non solo i testi presenti nella sezione dei Provveditori sopra beni comunali, ma li confrontava con le *parti* rilasciate dal Senato, in Consiglio dei Dieci o dei Pregadi e come questa decisione venisse riportata ed eseguita a livello locale dai Podestà, meriga o chi altro servisse alla realizzazione dell’atto.

In linea di massima entrambi gli storici visionavano i documenti presenti in Provveditori sopra beni comunali, però le trattazioni toccavano tematiche diverse: Pitteri più l'aspetto fondiario e sociale, mentre Bragaglia la parte più politica e giuridica.

La scelta di questa busta è data dal fatto che in essa siano contenuti i primi privilegi d'investitura rilasciate alle comunità locali e preservati tra i documenti della Serenissima. Ancor prima della creazione definitiva dei Provveditori sopra beni comunali, la Signoria inviò in diversi momenti nella prima metà del Cinquecento alcuni nobiluomini a “*misurar et pertegar*”<sup>133</sup> i *comunali* presenti nel territorio del Friuli e del trevigiano. La carestia che colpì negli anni 1528-1529 riportò il tema dei *comunali* in auge. Nelle suppliche di Piagna e di Fiume, due ville presenti nella Patria del Friuli, si parlava delle difficoltà finanziarie e della gravissima crisi frumentaria di quegli anni. Guerra e carestia misero in ginocchio queste comunità. La reazione dei contadini fu quella di spostarsi verso la Dominante, invadendo la città per mendicare il pane in città.

Il Consiglio dei Dieci si attivò e delegò A. Giustinian di un compito nuovo, che mise le basi ai futuri *scorpori* che partiranno nel 1647. A Piagna e Fiume venne concesso di coltivare i due noni dei propri *comunali* e potevano affittarli per pagare le proprie angherie, altri due noni a prato e altri due noni preservati a bosco, tenendo conto dei venticinque roveri per campo. Il terzo che rimaneva veniva confiscato e venduto all'incanto. C'era un'unica limitazione, ovvero che ad ogni comunità restassero almeno cento campi.

All'interno della busta si trovano non solo i privilegi, ma anche i catasti eseguiti per quei territori. Sono presenti i catasti della Motta (si trova la data 1513, ma in realtà si riferiva al 1523, quando il doge Andrea Gritti inviò il ducale al podestà della Motta affinché eseguisse il catasto dei comunali) e di Oderzo. Nell'introduzione al catasto della Motta vediamo come vennero eseguiti i lavori di rilevazione. La pergamena presenta la data dell'inizio dei lavori; Aprile 1542, non una data a caso. In questa data il Consiglio dei Dieci inviava due Officiali sopra la rason vecchia, Gerolamo Priuli in Friuli e Marco

---

<sup>133</sup> Così A. Giustinian, Andrea Dandolo o i due officiali della rason vecchia dicevano nelle prime righe dei privilegi: “*Noi [nome del provveditore in carica] per Serenissimo et eccellentissimo Consiglio dei Dieci, Provveditore sopra i beni comunali eseguendo la commision nostra saremo fatto misura et pertegar li beni comunali del [nome della villa e nome della podesteria] ...*” Il testo dei privilegi eseguiti dal 1603 al 1605 presentano la stessa forma, ma sono più precisi nelle indicazioni dei momenti di misurazione dei comunali.



Dolfin a Treviso. Nella busta 266 non sono solo presenti i privilegi eseguiti da A. Giustinian o A. Dandolo, ma anche quelli che furono eseguiti tredici anni dopo dai due ufficiali. Quindi possiamo dire che, all'interno di questa pergamena, possiamo trovare i lavori di catastrazione dei *communalì* di Motta, Oderzo e Portobuffolé che si perpetuarono nella prima metà del Cinquecento.

L'analisi della busta numero 266 viene fatta in comparazione alla busta numero 236 contenente i privilegi d'investitura elaborati dal 1603 in poi dai Provveditori-revisori sopra beni *communalì*, una Magistratura che aveva assunto funzioni stabili all'interno dell'ordinamento giuridico veneziano. I Provveditori-revisori avevano il compito di rivedere i privilegi rilasciati alle comunità e, con il potere *inquisitorio* datogli dal Senato, giudicare e conferire pene ai rei. I privilegi d'investitura hanno in *primis* una funzione politica di controllo. I beni *communalì* erano un possibile collante tra comunità locale e Dominio. Legiferando su questo tema, la Serenissima tentò di controllare questi spazi comunitari che spesso erano lo specchio delle problematiche presenti all'interno di una comunità. Un esempio possibile dell'importanza sociale e politica della questione la vediamo nella supplica di Villa del Conte, all'interno della podesteria di Padova. Il nobiluomo Andrea Morosini teneva soggiogata la comunità dalla paura e dalla sua potenza economica, politica e sociale. Nel denunciare le sue malefatte, la comunità -aveva da ridere anche su un comportamento non consono portato avanti da sette dei suoi lavoratori che non partecipavano al pagamento delle gravezze. Le autorità di villaggio si attivarono per pignorare ogni bene di questi lavoratori, ma furono molto rapidi nel nascondere ogni effetto personale prima dell'arrivo degli ufficiali. Seguendo il climax della supplica, i sudditi erano esausti di dover accettare le malefatte del Morosini e dei suoi uomini, che furbescamente eludevano il pagamento delle gravezze. Il denaro che doveva essere versato dai sette lavoratori ricadeva sul resto dei sudditi, provocando loro “*grandissima ruina et danno*”. Subito dopo, la supplica continua con il seguente enunciato:

“*non obstante che essi godeno li benefitii de beni communalì et altri del comun nostro predetto.*”<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> ASVe, Collegio, Risposte di fuori, filza 319.

La data presente nella supplica corrisponde al 23 Gennaio 1565. L'avvocato o il sollecitatore, che scrisse la supplica per conto dei sudditi di Villa del Conte, era ben conscio del fatto che i beni *communalis* fossero un diritto dei sudditi e che questo potesse venir meno a causa di vari comportamenti illeciti. La Repubblica aveva già dato prova della titolarità demaniale dei beni *communalis* nelle zone di Oderzo, Portobuffolè e Motta. Probabilmente chi scrisse la supplica era a conoscenza dei privilegi d'investitura e dell'importanza che avevano questi beni per il Dominio. Il governo marciano aveva già ben definito come si potessero utilizzare i *communalis* e chi potesse utilizzarli. Il non pagamento delle *gravezze* da parte di uno o più sudditi o dall'intera comunità portava all'esclusione delle bene *comunale*.<sup>135</sup>

Ora, la Serenissima quando affrontò il problema dei *communalis* per la prima volta tra il 1528-1529 decise di agire per rispondere a esigenze alimentari ed economiche dei villaggi della Motta, Portobuffolè ed Oderzo. Il tentativo da parte della Serenissima fu quello di imbrigliare all'interno della Terraferma gli aspetti di vita consuetudinaria che endemicamente esistevano nelle società rurali di antico regime. La riconquista post Agnadello nel 1517 e il riconoscimento ufficiale dei confini tra Serenissima e Impero nel 1535 diede alla Dominante la capacità politica e giuridica di ampliare la macchina statale, che sarebbe stata portata avanti dai patrizi veneziani nello Stato regionale in tempi dilatati nel tempo. La dilatazione dei lavori era un fattore impossibile da evitare e questo poteva portare al malfunzionamento della nuova macchina statale da un lato, dall'altro lato era ancora più difficile per la Repubblica avere un fotogramma di ciò che accadeva nelle difficili realtà contadine, in lotta per la propria autonomia dalla città e la difficile realtà rurale fatta di violenze, usurpi, clientelismo e corruzione.

La distanza, la reale difficoltà di controllo del neo stato regionale, gli aspetti sociali-culturali consuetudinari sviluppati da ogni *Regola* costrinsero il governo marciano ad avere zelo quando iniziarono ad affrontare il tema dei *communalis*. L'utilizzo di questi beni per le comunità erano un loro "diritto" *ab immemorabili*, se la Repubblica subito dopo la riconquista avesse iniziato a intervenire fortemente in questi ambiti (tenendo

---

<sup>135</sup> S. Barbacetto, "“La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, p. 144; M. Pitteri, “I beni comunali nella Terraferma veneta: un approccio al problema”, in “Comunità del passato”, “Annali Veneti”, Società cultura istituzioni, 1984.

conto che in quegli anni si stava riformando la politica fiscale in Terraferma) avrebbe fatto nascere sentimenti rancorosi verso la Dominante da parte dei contadini, che a detta del doge Leonardo Loredan, furono invece volenterosi di ritornare sotto le ali di San Marco dopo la sconfitta di Agnadello.

L'universo delle comunità di villaggio venete erano intricate e facevano leva sulle consuetudini, usi, memorie e tradizioni per gestire la convivenza sociale al suo interno. Queste avevano una finalità politica e sociale nella struttura del contado, diventando utili per la legittimazione di vari attori sociali nelle loro realtà. La funzione della memoria è un fatto sociale che incide nella rappresentazione della collettività, poiché ogni individuo è inserito in un contesto di reciprocità e di relazioni. Quando si fa memoria non si ricorda solamente un evento passato, ma lo si elabora in relazione a ciò che si vive nel presente, aiutandoci a comprendere come le comunità si rappresentavano e collocavano nella realtà quotidiana. La Serenissima quando dovette eseguire catasti e poi rilasciare i privilegi d'investitura richiese agli agenti sul territorio di ricostruire la geografia dei luoghi anche attraverso la memoria dei più anziani. Infatti, come si vede nella busta 266, quando furono realizzati i catasti dei *communalì* della Motta si richiese che “*subito et immediati*” si presentino dal Magistrato veneziano incaricato e dal Capitano i meriga ma anche “*i più pratici di essi [dei villaggi]*”. Era importante essere tempestivi e azionare il prima possibile la rete dei ricordi, che nel tempo si sarebbe erosa e avrebbe portato alla modifica del paesaggio dei *communalì* a seconda delle variazioni politiche e sociali del luogo. Ad esempio, successivamente agli scorpori avviati dal 1647 al 1727, si nota come le comunità tendevano a essere meno collaborative nella ricostruzione del quantitativo di *communalì*, ovviamente per evitarne la vendita all'incanto. Roberto Bragaglia sottolinea fortemente l'importanza della memoria, soprattutto nella lotta tra comunità per i confini limitrofi di *communalì*, e che essa venga utilizzata anche di fronte alle autorità veneziane quando necessario.<sup>136</sup>

Gli usurpi colpivano già le realtà dei contadi veneti dalla nascita del Dominio, situazione che non passò inosservata alle autorità veneziane in Terraferma già a fine XV e inizio

---

<sup>136</sup> Roberto Bragaglia, “*Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento*”, Cierre, 2012, pp. 129-131.

XVI secolo.<sup>137</sup> Il riconoscimento dell'autorità veneziana passava anche da qui. Lasciare i villaggi senza una pergamena ufficiale che garantisse la gestione comunitaria del bene, oltre che portare malcontento tra i contadini meno abbienti, avrebbe mostrato debolezza politica da parte della Dominante. Gli ufficiali della ragion vecchia, Rettori, meriga, Consiglio dei dieci (dal 1582 Senato) e poi i Provveditori sopra beni *comunali* erano consapevoli che non bastava solamente il privilegio per salvaguardare il bene, ma che questa pergamena potesse ritornare utile nel caso ci fossero stati usurpi o modifiche di confini non concesse dalle autorità. Utile a livello politico nello scontro tra poteri locali e potere statale, ma anche nell'ambito giuridico dove si contrappone la legge non scritta, consuetudinaria e la legge scritta veneziana, nuova nel contesto del diritto veneto delle città di Terraferma. Vedrei questa scelta politica come un'arma a doppio taglio: da un lato era un segnale per i potenti locali che ora dovevano fare i conti con la Dominante, Venezia non poteva tollerare che beni di sua proprietà venissero usurpati e continuamente modificati; dall'altro poteva essere visto dai più poveri della comunità come un tentativo della Serenissima di mettere fine agli usurpi e liti di confine dei *comunali* infinitamente costose per le comunità e di dare ufficialità alla consuetudine nello sfruttamento del bene.

M. Pitteri, in “*L'utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*”, mostra parte di un documento d'archivio visionato presso l'Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra beni comunali, busta 338. L'incartamento contiene un resoconto riguardante l'utilizzo delle *prese comunali* di Guietta (valdobbiadene) nel 1639. Ciò che ha attirato la mia attenzione è la presenza di una disparità a livello quantitativo nella distribuzione delle *prese*. Ad esempio, Lorenzo Baldo possedeva un “*pezzo de terra piantado con sorgorosso piantado et videgado con cinque piante de campi 3 in 4 con castagneri e nogheri*”, mentre Zuanne di Col “*una presa arativa et piantada de campi 4 con piantade 10 et alcuni polloni*”. Se li confrontiamo con altri loro compaesani notiamo la differenza quantitativa: Antonio Toffola possedeva “*tavole 20 zappade*”, Martin Zanon “*tavole 10 zappade*”, “*quarti 1,5 zappadi*” e ce ne sarebbero molti altri.<sup>138</sup> Sicuramente i signor Lorenzo Baldo e Zuanne di Col erano le persone che

---

<sup>137</sup> In Bragaglia, Pitteri e Barbacetto si registra, per zona e momenti diversi, l'interesse attivo dei Rettori e Podestà che richiedevano l'intervento delle autorità veneziane sottolinea le difficoltà nella gestione e controllo dei *comunali*.

<sup>138</sup> In M. Pitteri “*L'utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*”, in “*Studi Trevisani*”, 1988, p.32-33.

avevano più disponibilità di terra e anzi sembrerebbe che quelle *prese* capitassero a loro ogni anno quando venivano distribuite tra gli abitanti. Pertanto si può affermare che Baldo e di Col siano più forti all'interno dell'economia di villaggio rispetto a Zanon, Frare e Toffola (ma anche molti altri). Baldo e di Col avevano la possibilità forse di poter pagare qualcuno che gestisse questi beni. Come poteva un solo uomo gestire ettari di campi da solo? Zanon, Toffola o Frare in confronto dovevano occuparsi di una porzione molto più ridotta rispetto a Baldo e di Col. Tenendo conto che probabilmente questi uomini già dovevano svolgere altri lavori durante la giornata per vivere, il tempo rimanente era limitato e soprattutto lo erano le forze fisiche. Per questo potremmo dire che i *comunali* venivano si gestiti in maniera comunitaria, ma nella sua distribuzione bisognava tenere conto della reale capacità del singolo di occuparsi della porzione assegnata. Non bisogna escludere che questa distribuzione elitaria venisse mal vista dai più poveri del villaggio, diventando un possibile motivo di rivolta verso il sistema e, visto che il bene era della Signoria, la Dominante sarebbe dovuta intervenire.

### 3.2 I privilegi d'investitura nel '500

Quando Antonio Giustinian si presentava davanti alla comunità di Camin, nella podesteria di Portobuffolé, scrisse: “*voi homeni del ditto commun godiate della magnificenza dello eccellentissimo Dominio, et far ubertoso il paese*”.<sup>139</sup> Il compito del patrizio in terraferma era quello di “*misurar e pertegar li beni comunali*” presso Portobuffolé, Oderzo e Motta. Come si legge nelle copie rilasciate alle comunità, Giustinian, secondo l'ordine dato dal Consiglio dei Dieci nel 1528, doveva estrarre “*ex nunc*” quella parte che il Consiglio aveva deciso di prelevare e vendere all'incanto. Bisogna tener conto che la Dominante aveva ristabilito da poco tempo il controllo sulla Terraferma, dovendosi confrontare con realtà del contado dove molto spesso le normative di comunità venivano stabilite a seconda di ogni *Regola*. La formula “*ex nunc*” sottolinea come ci fosse un prima e un dopo la creazione di questi privilegi, ora la situazione politica nel Veneto era mutata, dove le città dovevano fare i conti con la nuova dominazione veneziana. Il privilegio, secondo la Serenissima, serviva a far percepire la sua “*magnificenza*”, fungendo da parte terza giudicatrice e patriarcale nel caso di discordie.

---

<sup>139</sup> ASVe, PSBC, busta 266.

Le copie rilasciate alle comunità erano utilizzate nel caso di diatribe riguardo i confini<sup>140</sup>, che venivano ben definiti in base anche ai punti cardinali. Questi confini erano spesso contesi oppure usurpati da privati o da comunità confinanti. La creazione *ex nunc* dei privilegi per le comunità che la ricevettero tra il 1528 e il 1541 fu un banco di prova per le possibili sfide future della Repubblica, che aveva la necessità di trovare legna e denari dai *communali*. Forse ritornava più utile alla Serenissima un intervento su questo tema perché la presenza nel mar Mediterraneo dell'impero Ottomano lungo il XVI e XVII secolo impediva un agevole navigazione. Non a caso, nel libro di S. Barbacetto, *“La più gelosa delle pubbliche regalie”*: i *“beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità*” l'autore affermerà che i soggetti che comprarono la parte di *communali* requisita e venduta all'incanto tra il 1528-1529 furono i patrizi veneziani. Da una parte poteva essere un possibile investimento fondiario per il patrizio, dall'altro aiutava le finanze dello Stato con la vendita all'incanto della “terza” parte dei *communali*.

La Repubblica, nonostante la vendita di una parte dei *communali*, cercò di mostrare la sua *“magnificenza”* nei confronti della comunità. Dopo che vennero confinati i *communali* da Giustinian, Dandolo o i successivi due Officiali sopra la ragion vecchie, venivano consegnati alla comunità, sottolineando che avvenisse *ex nunc*. Il Consiglio dei Dieci lasciava *“ampia liberta”* alle comunità, lasciando che un terzo dei *communali* fosse libero per *“seminar”*, oppure per *“pagar le vostre angarie, et altri spese”* potevano affittare questa parte al *“più offerente del vostro Comun”*. Il fatto che l'affittuario fosse del comune era importante perché se da una parte beneficia la comunità con l'affitto, dall'altra si garantiva la circolazione monetaria e investimenti all'interno del circuito economico della comunità. Specificare questa cosa era importante perché eliminava dalla concorrenza i ricchi di altri villaggi o delle città limitrofe. Un altro terzo doveva essere lasciato libero al pascolo oppure poteva essere diviso in *prese* e suddiviso tra i cittadini, sottolineando sempre che il comune poteva scegliere tra il pascolo comune e la suddivisione in presa: *“come vi parerà al meglio del vostro Commun”*. L'ultima parte era quella boschiva, dove il patrizio veneziano incoraggiava i sudditi scrivendo che *“sabbiate a conservar in bosco”*, potendo tagliare sempre gli alberi che volevano, con accortezza

---

<sup>140</sup> Nei privilegi rilasciati viene precisato con cosa confina ogni comunità, con formule come *“a mattina”* per intendere l'est, *“a mezo di”* per il sud, *“a sera”* per l'ovest e infine a nord con *“a notte”*.

dei modi e “*reservando però sempre in ogni tempo li roveri per conto dell’Arsenal dell’Eccellentissima Signoria*”. La riserva di roveri per l’Arsenale era di venticinque roveri per campo.

Dopo la divisione tra la zona prativa, della semina e del bosco, nei privilegi d’investitura si sottolineava come il comune non potesse “*vender, livellar, et in alcun tempo alienar*” i *communali*. Questi dovevano restare “*sempre in Communa uso*” potendone beneficiare tutti, “*godendole così pacifiche senza molestia de alcuno*”. I privilegi terminavano ricordando che questa pergamena ritornava utile nelle diatribe per confini e permetteva di scovare gli usurpatori di *communali* grazie alla presenza dei catasti e dei privilegi, ricordando ai colpevoli che, oltre alle pene prestabilite, il Consiglio dei Dieci poteva aggiungere “*tutte altri pene parerà*”.<sup>141</sup>

I privilegi che vennero rilasciati dagli Officiali della rason vecchie, Filippo Alberto e Marco Trevisan dopo il 1531, Gerolamo Priuli e Marco Dolfin inviati in Patria e a Treviso nel 1542, presentavano un passo aggiuntivo nell’introduzione o alla fine di ogni privilegio. In questa parte si specificava, che

“*a dì [giorno della stesura del privilegio] in Venezia fatto fede lo Nicolo dal Cortino pertegador pubblico saver fatto la presente copia de pertegation [...]*”.

Nicolo dal Cortino era il perito che seguì nei lavori Andrea Dandolo, Provveditore sopra i beni *communali* che succedette a Antonio Giustinian nei lavori di stesura dei privilegi nel 1528.

I privilegi d’investitura presenti all’interno della busta 266 erano collegati dalla volontà del Consiglio dei Dieci di estrarre una parte dei *communali*, cosa che avvenne tra il 1528 e il 1531 inoltrato. Venezia intervenne per *magnificenza*, rispondendo alle suppliche di Piagna e Fiume. Il fatto che la Serenissima non agì per volontà sua ma per soccorrere i suoi sudditi, le permise di vendere all’incanto una parte dei comunali senza troppe lamentele da parte dei rurali.

---

<sup>141</sup> S. Barbacetto, “*La pù gelosa delle pubbliche regalie*”: i “*beni comunali*” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008 pp. 47-72.

ASVe, PSBC, busta 266.

Quando nel 1541 il Consiglio dei Dieci inviò Marco Dolfin e Gerolamo Priuli, non partì dalla supplica di una o più comunità, ma fu un'iniziativa che partì dal cuore del governo marciano. Come detto nel capitolo precedente, dopo le due riunioni segrete del senato tenutasi al riguardo, si preferì annullare la vendita all'incanto.

I privilegi del XVI secolo sono ancora un puzzle di informazioni unite in un'unica pergamena. Non era presente ancora una Magistratura che si occupasse di questo tema, forse Venezia non se la sentì di requisire terre che da secoli immemori venivano gestite dalle comunità locali. Gli uomini inviati dalla Repubblica in Terraferma nel XVI secolo crearono le basi giuridiche per i successivi nuovi privilegi d'investitura, questa volta rilasciati dal Magistrato sopra beni *comunali*. Nati per regolare al meglio i confini e l'utilizzo dei *comunali*, questi privilegi furono utili ai lavori dei successivi patrizi, ma potevano anche facilitare una possibile vendita all'incanto di una di essa. I problemi riguardo gli usurpi e le liti per i confini non potevano essere gestiti in maniera provvisoria, c'era il bisogno di creare un'istituzione che gestisse questa forma di conduzione della terra.

### **3.3 I Privilegi d'investitura dopo la nascita del Magistrato sopra beni *comunali*: Cambiamenti e revisione dei privilegi d'investitura. Confronto tra alcune comunità nella Podesteria di Portobuffolé**

Successivamente alla creazione dei Provveditori sopra beni *comunali*, la Serenissima avviò dai primi del Seicento fino al 1648 (nel 1647 partì la campagna di vendita dei *comunali*, avvenuta in sette momenti diversi tra il 1647 e il 1727)<sup>142</sup> una campagna per catastare tutti i beni comunali nella Terraferma. Nel 1603 il Senato diede il compito ai due Provveditori sopra beni *comunali* di revisionare i privilegi presenti a Treviso e in Friuli perché già presenti insieme anche ai catasti dei luoghi. I primi Provveditori-revisori furono Ottavo Bon e Francesco Giustinian.

L'interesse riguardò questa conduzione e gestione del bene data dalla consuetudine di ogni villaggio che doveva essere limitata e legiferata. La politica degli Stati moderni europea stava mutando e queste forme consuetudinarie iniziarono a essere viste in malo

---

<sup>142</sup> S. Barbacetto, ““La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008 pp.170-190 e 259-274.



modo dal governo marciano e dagli intellettuali del Principe.<sup>143</sup> Gli stati necessitavano di entrate fiscali sempre maggiori e Venezia decise, se pur dopo un lungo periodo di riflessione dalla metà del XV fino alla prima metà del XVI secolo, di vendere i *comunali*, visti non più come un terreno che portasse giovamento per i più poveri, ma una risorsa economica e terriera mal gestita dai comunisti sfruttatori. I continui usurpi, la necessità di finanze per le guerre nel Mediterraneo con gli Ottomani, l'aumento degli investimenti dei patrizi nei fondi agricoli piuttosto che il lavoro mercantile, convinse la Repubblica a mettere ben a fuoco questa problematica. Durante il XVI secolo Venezia tentennò, tralasciando il periodo tra il 1528-1531, nel decidere se vendere i *comunali* (arricchendo le finanze dello Stato ed evitando i problemi degli usurpi e dei confini) o no, questo perché la Repubblica di Venezia, ma potremmo dire in generale anche gli altri Stati italiani<sup>144</sup>, non disponevano della capacità economica, giuridica e politica per far trionfare la “legge dello Stato” contro le leggi consuetudinarie che nascevano all'interno di ogni contado.<sup>145</sup>

Per intenderci, se osserviamo i privilegi del XV secolo con i privilegi rilasciati tra il 1603-1609 dai Provveditori-revisori, contenuti all'interno dell'*Archivio di Stato di Venezia, in Provveditori sopra beni comunali, privilegi d'investitura, busta 236*, è abbastanza evidente come ormai il leone di San Marco avesse una migliore conoscenza del territorio, delle usanze, delle consuetudini e dei ruoli di potere nel contado. Nella lettura comparata delle buste 236 e 266 risultano, oltre che la diversa funzione politica, diverse anche le precisazioni che vengono fatte. Prendiamo il caso della villa di Codogné, nella podesteria di Portobuffolé. Questa villa era, all'interno della podesteria, una delle ville con maggior numero di *comunali*. Essendo di dimensioni maggiore rispetto agli altri centri del contado, essa era economicamente e politicamente più forte rispetto ad altre ville. Tra il 1603 e il 1609 la costruzione del privilegio variava e veniva divisa in: “*Codogné et consorti*” e “*Codogné soli*”. Questa variazione non avveniva per altri centri di Portobuffolé di minore dimensione, come ad esempio a Villalonga o Camin. Addirittura quest'ultima vedrà rilasciato il privilegio in comune con la villa di Stalla a partire dal

---

<sup>143</sup> Ivi, p. 104.

<sup>144</sup> “*Lo Stato del Rinascimento in Italia*” a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Viella, 2012.

<sup>145</sup> Roberto Bragaglia, “*Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento*”, Cierre, 2012, pp. 159-207; S. Barbacetto, ““*La pù gelosa delle pubbliche regalie*”: i “*beni comunali*” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp. 251-257.

1603.<sup>146</sup> Anche solo da questa precisazione nella titolatura dei privilegi potrebbe essere la dimostrazione di quanto le rivalità tra comunità per i confini, gli usurpi (e le condanne relative ad essa) fossero un comportamento endemico nella Terraferma. La Repubblica decise che i privilegi d'investitura potevano essere rilasciati ogni dieci anni, cercando di aumentare il controllo sui *comunali* e limitandone l'erosione.<sup>147</sup>

Nel 1603, quando i Provveditori-revisori F. Giustinian e O. Bon dovettero redigere i privilegi dei contadi nella trevigiana e nella Patria scriveranno di aver eseguito un'azione che limita gli usurpi. Visionando i privilegi rilasciati a Codogné, Villalonga e Camin e Stalla i due Provveditori, dopo aver elencato i *comunali* e i loro confini, dicono che “sono terminati con fossi” insieme all’aggiunta anche di ceppi<sup>148</sup> “si che restano del tutto separati dalli terreni di particolari”<sup>149</sup>. La preoccupazione maggiore della Serenissima era che non nascessero più questioni riguardo i *comunali*, sia per mantenere il controllo sui propri possedimenti terrieri, sia per regolamentare le possibili diatribe che nascevano tra due comunità confinanti o tra comunità e “particolari”. L’atto con l’investitura procede:

*“quali [comunali] consignamo a voi huomini del predetto commune, perché li habiate a goder unitamente in commune a pascolo, et uso di pascolo, si che tutti voi habbiate a sentire della magnificenza di Serenissima Signorina il beneficio insieme di detti comunali”.*

Importante ricordare che le zone dove i *comunali* erano stati censiti e registrati nei privilegi si trovavano nella trevigiana e nella Patria. Lo sviluppo della cartografia tra il XVI e XVII secolo ha permesso la progettazione di carte del territorio, allargando

---

<sup>146</sup> ASVe, PSBC, *privilegi d'investitura*, busta 236, pp. 2-6.

<sup>147</sup> In M. Pitteri “L'utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo”, in “Studi Trevisani”, 1988, p. 11.

<sup>148</sup> In M. Pitteri “Due villaggi della collina trevigiana: Vidor e Colbertaldo”, *Comune di Vidor*, p.192. Anche se in questo testo non si parla dei villaggi da me visionati, il processo di separazione dei beni *comunali* da altri tipi di beni attraverso la creazione di fossi e il collocamento dei ceppi con effigie veneziana. Il provveditore era accompagnato da una squadra di periti ed esperti che aiutavano i lavori, come spiega Bragaglia in: Roberto Bragaglia, “Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento”, Cierre, 2012; S. Barbacetto, ““La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, p. 115.

<sup>149</sup> Nel capitolo successivo è possibile visionare i privilegi d'investitura di Codogné, Villalonga e Camin e Stalla rilasciati da O. Bon e F. Giustinian.

l'orizzonte dei catasti dei *communalis* anche nelle altre podesterie di Terraferma.<sup>150</sup> Queste informazioni, insieme alla creazione di un Magistrato sopra beni *communalis* nel 1574, aiutarono la Dominante a conoscere meglio il territorio e una conservazione delle carte relative sul tema dei *communalis*.

Nei privilegi d'investitura rilasciati dopo il 1603 vengono aggiunte delle informazioni che dimostrano la necessità di conservazione di essi e la difficile "guerra agli usurpi". Ad esempio, la pergamena rilasciata alla comunità di Villalonga, nella podesteria di Portobuffolé, da Bon e F. Giustinian a fine privilegio scrivono:

*“perché il presente nostro documento sia conservato, et non habbia per qualche accidente smarrirsi, volemo, et così vi comettimo, che sia da voi posto in una casella nella vostra chiesa doi chiavi differenti, l'una tenuta dal vostro reverendo curato, et l'altra dal più vecchio del vostro comune”.*

La conservazione dei documenti fra gli oggetti sacri e chiuderli con chiavi da affidare a persone diverse era un'usanza di tipo medievale.<sup>151</sup> La Repubblica era coscia dei limiti logistici nella comunicazione tra contado e Venezia, ma anche l'assenza di un apparato periferico di controllo facente capo all'autorità centrale, lasciando la responsabilità ai merighi e ai Rettori. Infatti i Provveditori impongono che

*“siano in obbligo quei merighi vostri che di tempo in tempo si troveranno, che quando occorà che ha contravenuto in alcuna minima parte a quanto è predetto, o che da confinanti o qualsivoglia altra persona fosse fatta alcuna usurpatione, o intacchi, usurpando, o vicinando i confini de ditti beni Communalis, et etiam strade pubbliche, di volta in volta andar a dimostrar il tutto alla Cancelleria della vostra Podesteria<sup>152</sup>, sotto*

---

<sup>150</sup> In M. Pitteri “L'utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo”, in “Studi Trevisani”, 1988, p. 9 cita i privilegi d'investitura rilasciati dai Provveditori Venier e Priuli nelle comunità trevigiane. Queste sono corredate da mappe della podesteria; in M. Pitteri, “I beni comunali nella Terraferma veneta: un approccio al problema”, in “Comunità del passato”, “Annali Veneti”, Società cultura istituzioni, 1984, p. 9; In M. Pitteri “Due villaggi della collina trevigiana: Vidor e Colbertaldo”, Comune di Vidor, p.187-193.

<sup>151</sup> S. Barbacetto, ““La più gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, p. 129.

<sup>152</sup> Per altre comunità sempre di Portobuffolé come Codogné utilizzava il termine “Cancelleria della vostra Podesteria”, mentre a Camin e stalla, sempre sotto Portobuffolé, si specifica che la Cancelleria dove deve recarsi il meriga o i merighi è quella di Portobuffolé. ASVe, PSBC, privilegi d'investitura, busta 236.

*quell'istesse penne le risse che seguono con sangue il vostro regolato, et questo tante volte quante mancherà d'essequire a quanto è predetto”.*

Questa precisazione non venne fatta da A. Giustinian quando rilasciò il privilegio quasi un secolo prima.<sup>153</sup> Nel 1603, dopo molti anni di lavori e conoscenza delle questione riguardanti i *comunali*, si ritenne opportuno regolare anche la conservazione dell'atto, fondamentale nella lotta durante i processi per usurpi o sconfinamenti. Venezia non era più disposta a lasciare impuniti gli usurpi e il dissesto morfologico della loro “*graziosa concessione*”; non a caso dovevano essere denunciati e trattati a livello giuridico alle “risse con sangue” che avvenivano nella villa.

L'azione di A. Giustinian avviata nel 1528 doveva estrarre una parte di questi *comunali*, ma lasciava che una parte di essi potesse o affittare per pagarsi le “*angherie*” oppure potevano “*seminar*” in base a come conveniva di più alla comunità. Il governo marciano non permise più agli inizi del Seicento questa “gentile concessione”; Bon e F. Giustinian scriveranno gli obblighi e le limitazioni d'uso dei *comunali* subito dopo la consegna di essi.<sup>154</sup> I sudditi erano obbligati “*con le infrascritte conditioni, però, che quella parte, che si trovasse a bosco sia conservata per invito della Serenissima Signoria*”. Questo obbligo era un richiamo a norma già presente nel contado.<sup>155</sup>

*“in alcun tempo mai non possa esser da Voi, ne da altri di voi affittato, livellato, permutato, od in qual si voglia altro modo alienato in alcun minima quantità per qualsivoglia occasione o sotto qualsivoglia pretesto, ad alcuna persona così del vostro commune, come fuori”*, questa volta omettendo il permesso di affittare neanche una parte di *comunali*.

Continua affermando:

*“medesimamente non possa alcuna minima parte di detti beni comunali esser arrata, né coltivata, né sopra quelli lasciata fare alcuna escavatione, fornase da calzina o pietre da qualsivoglia persona, così del vostro comun come fuori”.*

---

<sup>153</sup>ASVe, PSBC, busta 266.

<sup>154</sup> Ne parlo a p. 60 di questa tesi.

<sup>155</sup> S. Barbacetto, “*La pù gelosa delle pubbliche regalie*”: i “*beni comunali*” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, p. 118.

La Repubblica temeva gli usurpi e il possibile dissesto idrogeologico che avrebbe portato una non regolamentazione nell'uso e vendita dei *comunali*. Compravendite, permutate, livelli venivano puniti giuridicamente alla pari degli usurpi. La sanzione penale colpiva sia le comunità colluse con i malfattori subendo la pena “*di privazione de anni dieci di ditti beni comunali*”. Il malfattore che coltivava, affittava, livellava, usurpava una parte di *comunali* avrebbe dovuto pagare “*ducato cento per cadaun*”. Viene precisato che il denaro raccolto per ogni causa doveva essere diviso per “[...] *un terzo della qual penna sia dell'Accusator, un terzo del Rettor, che farà l'esecuzione, et l'altro terzo della Casa dell'Arsenal*”. Pagare in parte anche l'accusatore invogliava i sudditi a denunciare nel caso avvenissero delle infrazioni.

All'interno dei privilegi poteva capitare che venissero aggiunte delle normative anche riguardo la condivisione di parte del bene *comunale*, soprattutto per quanto riguarda la gestione del pascolo degli animali, come dimostrano anche gli studi di M. Pitteri<sup>156</sup>. In una società di antico regime, la base del sostentamento giornaliero era data dalla coltivazione e dall'allevamento di animali. Ad esempio, a Col di Martinago ogni allevatore doveva pagare al comune “doi o tre lire se voleva andar a pascolo” e ciò per finanziare la lite col vicino villaggio di Bigolino.<sup>157</sup>

Codognè risultava dai privilegi incontrati nella busta 266 e 236 una villa di ampie dimensioni e con molti campi di *comunali*. Tra i campi dediti al pascolo, era presente anche un *comunale* di “*paludo*”, dove comunisti di Codognè e di altri piccoli villaggi affacciati al “*paludo Major o palu grando*” portavano a pascolare gli animali. I Provveditori, nel privilegio intitolato “*Codogné et consorti*” rilasciato e registrato nel catasto di Conegliano il 30 Agosto 1605, garantivano il pascolo presso la palude “*nel modo che havete fatto fin hora*”, ricordando agli uomini di Codogné che “*medesimamente salve le ragioni che havessero le ville di Roverbasso, di Canier, et altre ville, che havessero facoltà di goder et pascolar sopra esso paludo di Codogné, come si è osservato*”.

---

<sup>156</sup> M. Pitteri “*L'utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*”, in “*Studi Trevisani*”, 1988; M. Pitteri, “*I beni comunali nella Terraferma veneta: un approccio al problema*”, in “*Comunità del passato*”, “*Annali Veneti*”, Società cultura istituzioni, 2008; M. Pitteri, “*La politica dei beni comunali (1496-1797)*”, in “*Annali Veneti*”, società, cultura e istituzioni, 1985.

<sup>157</sup> M. Pitteri “*L'utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo*”, in “*Studi Trevisani*”, 1988, p.20.

*in passato*".<sup>158</sup> Sempre in data 30 Agosto 1605, veniva rilasciato un altro privilegio ma questo contenente i *communali* di "*Codogné et soli*".

Anche all'interno della busta 236, nel privilegio rilasciato nel 1605 congiuntamente a Camin e Stalla, nella podesteria di Portobuffolé, ritroviamo come ultimo paragrafo una norma che da un lato limitava la presenza di animali in una porzione di *comunale* e dall'altro forse garantiva una migliore condivisione dei *communali* tra i due villaggi. I Provveditori che rilasciarono il privilegio furono Venier e Priuli, dopo aver visionato i catasti eseguiti dai *pertigadori* che affiancavano ai lavori i due patrizi. I rappresentanti del governo marciano avevano ricevuto il potere di inquisire, potendo così rilasciare normative o sentenze in autonomia. Dopo aver "*consegnato a voi Comun, et homeni delle predette ville di Camin, et di Stalla*", ricordando che questi beni sono da "*goder unitamente, et consortinamente*" tra i due villaggi come "*sarete fatto fin ora*" e che i beni *communali* non possono "*per qualsivoglia accidenti [restare] occulti*", anche quando ci "*fossero contenziosi*" tra due ville e "*senza pregiudizio alcuno delle ragioni pubbliche sopra altri beni*". Nelle liti per i confini tra *communali* accadeva che si utilizzassero tattiche dilatorie in modo da confondere la natura giuridica del beni.<sup>159</sup> Grazie alla delega data dal Senato in ambito della giurisdizione criminale, i Provveditori potevano inserire normative aggiuntive. Infatti nel caso di queste due ville probabilmente i patrizi rilevarono delle discordie nella condivisione del bene *comunale* di pascolo, e per questo:

*"Decarandovi [agli abitanti di Camin e Stalla] che sopra li detti communi non debbano essere lasciati andar animali porcini, se quelli non saveranno le schiare al muso, ancio non possino rumar, et dannificar li Pascoli et ciò sotto pena alli patroni de lire quattro per cadaun animal. La metà della quale sia applicata al denontiante, et l'altra metà ad ufficio del rettore, che faranno le esecutioni"*.

L'importanza del pascolo sui *communali* portò all'inserimento nei privilegi rilasciati a partire da Ottavio Bon e Francesco Giustinian di precisi periodi per la suddivisione e raccolta delle "*prese da segar*". Come tante altre formule tipiche dei Provveditori,

---

<sup>158</sup> ASVe, PSBC, *privilegi d'investitura*, busta 236.

<sup>159</sup> S. Barbacetto, "*La pù gelosa delle pubbliche regalie*": i "*beni comunali*" della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità", Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008 pp. 94-95.

all'interno della busta 236, ogni privilegio rilasciato dai due patrizi ritrova la seguente formula:

*“Potendo però voi homeni delli ditti Comuni et ville di anno in anno dalla festa di San Giorgio [24 Aprile] fino a S. Michele [29 Settembre], se così parrerà alla maggior parte della vostra regola, bandir per far fieno la terza parte di detto pascolo, et far, et rinovar pur d'anno in anno le prese, et sopra quelle gettar le sorti, o altro segno di divisione”*

Questo periodo, tra 24 Aprile e il 29 Settembre, garantivano tre fienagioni agli abitanti dei villaggi, che avrebbero poi dovuto ogni anno ripartire le varie *prese* e separarle con qualsivoglia segno di divisione. Si lasciava la libertà di *“bandir fieno”* solo per la terza parte del *comunale* di pascolo, i restanti non avrebbero subito la suddivisione in *prese*. Come si legge, la suddivisione in *prese* doveva essere accolta dalla maggioranza dei partecipanti della *Regola* del villaggio.

I Provveditori sopra beni *comunali* rilasciarono queste carte alle comunità come garanzia di utilizzo del fondo e per mostrare la *“magnificenza”* della Signoria nei confronti dei suoi fedeli sudditi del contado. Fu una mossa politica volta inizialmente a risolvere la carestia del 1528-1529, ma appropriandosi e vendendo al dettaglio una parte di essi. Continuando con il rilascio di privilegi d'investitura in maniera saltuaria per evitare gli usurpi, fino alla creazione dei Provveditori sopra beni *comunali*, dimostrava come negli anni la Serenissima avesse colto l'importanza politica, sociale, economica e giuridica di questi beni. L'*arbitrium* in mano al Magistrato sopra beni *comunali* garantiva il difficile rapporto tra potere locale e potere centrale, in un'epoca dove sempre di più gli Stati moderni cercavano il controllo delle loro risorse.

Iniziando le indagini dalla contado della podesteria di Treviso e della Patria, ci si infiltrava all'interno della complessa questione dei *comunali*. Saper controllare questo tipo di bene voleva dire inserirsi all'interno dei conflitti sociali e politici che erano presenti in Terraferma. Gli abitanti meno abbienti e poveri del villaggio vedevano una risorsa in essa e nella Repubblica di Venezia un alleato contro i continui problemi di usurpi o mal distribuzione degli stessi. La Serenissima dal canto suo voleva anch'essa limitare gli usurpi, garantendo questa concessione che doveva *“render ubertoso il paese”* e perciò garantire la sopravvivenza anche dei più poveri, ma anche applicare l'idea principesca della funzione patrimoniale dello Stato sui suoi beni e sui sudditi. Il problema dei

*comunali* si configurò una sfida, lo Stato doveva imporre il proprio dominio anche su questi beni, che erano di proprietà del Principe ma in usufrutto alle comunità. Una questione anche morale, potremmo dire, che sotto intendeva la fine dell'epoca medievale e l'inizio dell'età moderna e la centralizzazione dello Stato. Rilasciando il privilegio d'investitura, perticando, misurando, creando fossi e aggiungendo ceppi lungo i *comunali*, si faceva notare ai più poveri chi concedesse loro "gentilmente" questa risorsa e tentava di impedire ai più ricchi del villaggio, tramite clientelismo e l'utilizzo della paura, di usurpare o infastidire chi utilizzava il bene.

Come si nota, la questione porta via molte risorse economiche a Venezia. La creazione di una Magistratura apposita, le liti per i confini e la lotta agli usurpi costavano molto alla Repubblica, ma non davano quasi nulla indietro. Sicuramente fungeva da collante tra Venezia e contado di Terraferma, ma ciò andava bene nel *lungo* '500, quando poi gli Ottomani iniziarono ad aumentare la loro presenza nel Mediterraneo, il Leone di San Marco indagò maggiormente in Terraferma limitando questa "graziosa" concessione. Inoltre l'attivazione della macchina burocratica per il rilascio di privilegi e la guerra agli usurpi richiedevano uno sforzo economico non indifferente. Le guerre d'Italia erano finite, ormai la Repubblica poteva sentirsi padrona del suo Dominio. Ciò la portò nei primi del '600 ad abbandonare le libertà concesse dai privilegi del secolo precedente, vietando la modica morfologica dei terreni e l'affitto di una parte di esso per "*pagarsi le angherie*". La concessioni di privilegi d'investitura doveva impedire l'erosione dei confini e gli usurpi, dato che i Provveditori erano un'istituzione centrale con sede a Venezia non potevano sempre agire tempestivamente contro queste violazioni. Chi interveniva per primo era la comunità (il meriga o chi per esso) stessa che denunciava presso la Cancelleria della sua Podesteria l'infrazione, portandosi con sé il privilegio e mostrando la veridicità dell'accusa.


La convivenza tra Stato centralizzato e beni *comunali* cessò nel 1647 quando questo fondo venne lentamente venduto a privati, arrivando nel 1727 con la vendita dell'ultima parte dei *comunali*. Venezia decise di ricavarne finanze per la guerra contro il "*Turco*" eliminando questa forma tipica, da tempi immemori, di gestione collettiva del fondo.



## Capitolo 4: Ricostruzione cronologica dei privilegi d'investitura delle comunità di Camin, Villalonga e Codognè sotto la podesteria di Portobuffolé

### 4.1 I Privilegi d'investitura di Camin:

Privilegio d'investitura rilasciato da Antonio Giustinian



C. 140. f. 121

quali saranno etati et messi in la *Mona* <sup>regia</sup>  
quella parte, et se la *commissio* <sup>predetta</sup> se *donera*  
et se *ser* et *nunc* ac *uote* noi *homini* del *dicto*  
*commun* *gubiate* della *munificencia* dello *ecc<sup>mo</sup>*  
*commiss* *uote* *salutate* a *reuer* et *sentir* *grad<sup>o</sup>*  
*uote* a *far* *abertore* et *paese* in *lano* a *uorsemano*  
a *gubier* per *noi* a *per* *uota* *quelli* *se* in *futurum*  
*saranno* del *uobis* *commun* *campi* <sup>140</sup> *centoquaranta*  
*quarto* *uno* *partite* *cento* *uig* *se* *et* *il* *restante*  
*de* *gli* *beni* *comunali* *per* *questi* *confini* *la* *matia*  
*parte* *le* *terre* *de* *Marino* *la* *Qua* *uota* *parte*  
*Michiel* *de* *francesco* *parte* *Andrea* *da* *uota* *parte*  
*Nicola* *vesentia* *parte* *Battista* *di* *Mercurio* *de*  
*uota* *parte* *Andromeneo* *seu* *parte* *francesco*  
*setuino* *parte* *abuni* *de* *Corcia* *et* *parte* *Lio* *mo*  
*setuino* *a* *uota* *parte* *de* *uota* *setuino* *per* *uota*  
*parte* *Alessandro* *di* *fedri* *parte* *la* *Luminaria*  
*de* *Camir* *parte* *san* *Costa* *de* *Corcia* *per* *uota*  
*et* *parte* *Battista* *di* *Mercurio* *a* *seu* *parte* *le* *terre*  
*del* *Abati* *della* *Qua* *parte* *Andrea* *da* *uota*  
*parte* *frulan* *de* *uota* *parte* *Lio* *mo* *saluini* *parte*  
*la* *peha* *de* *terra* *regia* *in* *la* *Mona* *regia* *et* *parte* *Batt*  
*di* *Mercurio* *a* *uota* *parte* *francesco* *saluini* *parte*  
*Costa* *de* *Corcia* *parte* *frulan* *de* *uota* *parte*  
*Battista* *di* *Mercurio* *per* *doi* *uota* *parte* *le* *terre*  
*de* *la* *fosca* *ruinate* *parte* *Marino* *de* *Qua*  
*et* *parte* *i* *manari* *de* *ata* *saluini* *sempre* *i* *pin*  
*uota* *uota* *de* *qual* *terre* *uota* *noi* *dare* *et*  
*consegnat* *ex* *nunc* *per* *la* *autor* *datane* *dal*  
*prefato* *ecc<sup>mo</sup>* *Consejo* *di* *re* *ni* *concedemo* *amplo*  
*licentia* *se* *uno* *terzo* *di* *gli* *uota* *redun*

a volontà non obstante alcun ordine o parte in  
contario et quella etiam seminar, posseduta annessa  
on comuno lavoro e affitar al fin offerente del  
nostro Communo & Beneficio nostro et la pagar le  
nostre anziane et altri spese li altro teho debiate  
redar a gradi e poter segar, o pasolar, como in  
parera et meglio del nostro Communo et li altro teho  
habbate a conservar in bosco & uso de legne da  
foco tagliandole sempre et e saranno offite et non  
avanti riservando però sempre in ogni tempo  
li oneri per conto dell' Arsenal della M<sup>a</sup> S<sup>a</sup> in  
non obijation, ete debiate a tenerne et rendere  
al manco oneri d'anti cinque & sempre. Le qual  
terre non & noi concesse et assignate mai a p<sup>ri</sup>m  
per noi ne & al nostro Communo vender, biondar et  
ad alcun tempo aliquo modo alienar, ma quelli  
restano sempre in Communo a uso et comodità  
de un beneficio et usate de quelli ete ne teneano  
banani nisi & onerato galpendole con tante  
sesta nobeltia de alcuni. Alla qual concession  
nostra anni fin presto dell' ecc<sup>mo</sup> Cons<sup>o</sup> prefato  
se alcuna presumerà contravenir, o conserir sia  
contravenuto usurpando, ouer usurando li confini  
predetti, ouer altra mente l'indiviso se intendi  
esser incotto in la Subgration dello M<sup>mo</sup> Cons<sup>o</sup> d'ora  
e in tutte le censure che se sopra ciò dispo-  
nente in tutte quelle altri pene garente al detto  
M<sup>mo</sup> Cons<sup>o</sup>. In quoz fidem & sentes fieri et per  
secretariam nostram inscriptum subscripti  
et sigilli sancti Marci in professione manum  
mandamus.

10

Mardanius. Dat die Ultima mensis  
februarii, indictionis quingentesimo trigesimo primo  
Nivalans de Ebrico et secretis etc.

Adi pmo Novemberi 1603. In Oederis

Presentat per li dravigli de Camino et dalla in  
officio dell' M. S. P. Raoned. sopra la revisione dell'i  
beni Communali

Sotto Oederis —

CANDOLE

c. 90. 3 —

Ioi Aronius Salimian per lo M. S. et ex. Cons.  
de Raoned. sopra ibeni Communali effeguenti la  
commissione nostra faremo fatto meturar et pregar  
li beni Communali del Commun de Candole se e una  
Communa sita la situella sotto la Poletana de  
Oederis delli qual faremo etrato, et messo in la M.  
sopra quella parte se per la Communion preditta  
se doncha e d'altro ex nime accio noi Eudomeni et  
Commun di deca bita guidate vella drumfenna  
dello pmo anno in de Sabbiate a recener et  
sentir grand. onete et far ubertosa el paese in  
dimo et unsegnano a gabder ut infra et noi et  
tutti quelli se in futurum savanno del uso  
Commun Campi donant, quarti tre in un pezzo  
di terra ditto la situella senza pasubira et  
vigna tra questi confini la nanna parte Andrea  
Perana, et un' parte le rasoni de St. S. S. S.





Voi uomini predetti di Camin, et della di privatione per anni  
dieci dell'pti ben: Communal, et à di terre ad affitto, over  
luelli, a rora, o altram<sup>te</sup> godrà in uso particolare di detti  
beni, et contra gli ordini prefatti di questi capi per cad, et  
per cad: volta, un terço della quale sia dell' accusato, un  
terço del Reor, che farà la reventione, et l'altro terço  
della casa del Anzale. Potendo però usi come: dell' detti  
Communi, et ville di anno in anno dalla festa di S. Giorgio pro  
à S. Michiel, et così parerà alla maggior parte della un Rego.  
la bandir per far fero la terza parte di detti Communi  
et fare, et r'annere per d' anno in ano le piti, et s.<sup>a</sup> di  
quelle gear le sot, perche ali: non pota appropriari  
ala minima parte di et. Siano in obbligo quelli che  
gli usi ore di tempo in tempo si troveranno nel carico,  
quando occorri, che sia intervenuto in ali: minima parte  
a quanto è predetto, o che da usura, o da qual si voglia  
altra spora sia fatta ali: usurpatione, over intenc, usurp  
pando, over luciendo usura in detti ben: Communal, et  
etiam strade publiche, di volta in volta andarà denzian  
il reor alla Cancellaria di Portobuffale, sotto quelle istite  
pore che sono tenuti a denzian le pite, che figurano con  
paghe nei un Regoladi, et questo tanto volte quanto gran  
chemano di usura quanto è predetto. Et perche il pat  
in privilegio sia conservato, et non habbi per qualche accidenti  
à manori, usura, et così si commencino, che sia da voi posto  
in una Capella nella un Chiesa, s.<sup>a</sup> la qual si habbi ad esser  
due chiavi, l'una sia tenuta dal un S.<sup>o</sup> Curato, et l'alt  
dal più vecchio di voi di prefatti. Non potendosi veder  
di questo in alcuna occasione, non della semplice  
copia

copio. In quest' istem d.

Dei in detto a. c. Hombro ibid.

figurali ed. e. d. p. a. b. i. s. m. n. p. i. p. o. l. l. a. p. r. o. p. r. i. a. d. i. c. o. a. l. o. d. e. l. l. e. p. a. g. i. n. e. p. u. b. l. i. c. e. l. a. l. t. r. i. d. e. l. l. e. v. o. l. u. n. t. a. t. i. s. q. u. a. l. i. n. o. n. s. i. n. t. e. n. e. n. o. n. s. e. f. o. r. s. e. c. o. n. t. r. a. r. i. a. t. i. o. n. e. ~

*S. G.*

3.  
S. G. Franc. Franchini, et Ovariano Bon per la prima seg. d. Venezia et  
Pond. s. c. b. n. Communal. in tutto lo Stato sud di Terra ferma,  
et quando le committion non habb. ritrovato poter il Com. d. d.  
Vila di Dogne in d. i. p. l. l. i. c. a. m. p. i. p. u. b. l. i. c. i. q. u. a. n. t. o. t. a. u. s. t. e.  
con acquisto cinquecento de b. n. Communal. parte b. n. v. i. e. et  
parte pratica posti in detta Vila, et dentro li b. n. v. i. e. c. o. n. f. i. n. i.  
Et prima un polla di campi tre quart. et tre  
cinquata sei. Confina a mattina Terr. g. l. u. e. a. d. e. l. l. e. p. a. r. t. e.  
Monache da Fogno, et parte Giac. g. f. o. r. t. e. C. u. l. l. e. t. A. n. e. l. o.  
d. T. o. n. g. C. a. r. l. o. C. u. l. l. e. t. p. a. r. t. e. T. e. r. r. d. e. l. M. o. n. a. c. h. e. d. a. p. a. r. t. e.  
et parte d. C. l. i. s. t. o. f. r. a. n. c. i. T. e. p. o. A. l. t. r. a. T. e. r. r. et T. o. r. t. u. s.  
d. s. t. a. M. a. r. i. a. d. a. l. l. e. f. o. l. g. r. a. A. m. o. n. t. e. T. e. r. r. d. i. S. a. n. t. P. a. t. r. i.  
d. C. a. d. o. g. n. e. m. e. d. i. a. d. e. l. l. a. b. r. a. d. a. p. a. r. t. e. T. e. r. r. d. e. l. l. a.  
b. u. n. t. a. r. i. a. d. i. s. t. a. M. a. r. i. a. d. a. C. a. d. o. g. n. e. m. e. d. i. a. d. e. l. l. a. b. r. a. d. a. q. u. a. l.  
polla e chiamata la Campagnola. Et il polla di terra parte  
pratica, et parte b. n. v. i. e. a. n. n. a. t. a. i. l. b. o. n. o. d. e. l. c. o. m. m. u. n. a. l. e.  
di campi sessanta di, et tavole novata nove, alqual con-  
fina a mattina Terr. de. S. Quare dal Sempio, et parte  
N. Arc. Camer. Anello di Terr. d. e. s. t. e. r. d. e. S. Quare dal Sempio  
et parte il b. n. d. e. l. l. a. S. u. n. n. a. d. a. A. l. t. r. a. T. e. r. r. d. i. S. P. l. a. t. o.  
parte terr. proprie del Com. di Dogne et parte terr. d. i.  
S. Quare dal Sempio. A monte Brada pubblica, Terr. de.

Colonne sono 1000  
Campi 75. f. 9. s. 100.

le due  
ce l'altro  
el Mezzo  
quand  
a quato  
a chona  
d. s. o. v. e. r. e.  
che in  
u. m. m. o. n. e.  
a d. i. v. i. s. i. o. n. e.  
alle istre  
quasi  
le quart  
de il p. r. o. p. r. i. e.  
er quale  
no, che in  
a laquel  
u. s. t. o. s. t. o. s. t. o.  
Non p. r. o. p. r. i. e.  
b. n. v. i. e. c. o. n. f. i. n. i.  
ibid.  
quindi ad  
con alle p. l. l. i. c. a. m. p. i.



Camin, e  
Stalla. 1576,  
Porto Bufale'.  
C. 21

ibos. 30. Agosto M. Creghiano.

N. 2. Habbiano veduto il Comun delle Ville di Camin,  
et Stalla, et Porto Bufale'. et ornato proceder: 2. —

Un Comun parushino in Villa de Camin, nominato le Prese;  
de campi vintimone, g. uno, et sei. confina a mattina li  
Padri de San Marco de Riva etta, il s. D. D. Camicio, li dexi  
Padri, li Padri de s. Catarina de Recinis, li Padri de San  
Marco, et li Padri de s. Catarina predesti: a me lodi  
la ceffa da Porto Bufale', s. Claudio Pitiani, la strada  
na sul comun, et Bernardin Lucchesi verso sera, et il  
Bosco del comun: et a monte la Greca de Lucchan  
loro ————— C. 29 f. i et b.

Un Comun parushino in detta Villa de Camin, de campi seantadue,  
tante cento ottantaquattro: confina a mattina et Bernardin  
Lucchesi: a me lodi, li Pitiani, il Lucchesi, s. vien Po  
Calini, et s. Bottoha Piella: a sera il detto Piella, et  
Marco di Dolci, et il comuretto verso strada la larga, la qual  
è compresa nella prete percheatione: a monte, s. Alessadro  
Greco, et Marco di Dolci, la strada del comun, confina con  
il Bosco; terra della scuola de Recie, et il Bosco del comun.  
loro ————— C. 62 f. — 4184.

Un Comun Boschino in detta Villa de Camin, de campi quarar-  
tacinque, g. due, et centoottantaquattro: confina a mattina  
il comun de le prese: a me lodi et Bernardin Lucchesi; il  
comun de campi seantadue sop. et le terre della scuola

de' loro mediante la strada del Comune: à sera & Marco  
di Sole. et à monte Dio Salvia Salvia, et fetti, et Dio -  
Bocchia Piaboni. loro ————— E. 25 g. 3 & 134.

Sono in detto campo cento ventasei g. uno, (E. 137 g. i 138. 12.  
et. d'esse quita la percolazione de' g.  
vicino da lui, et e' lo' cantin' Costelotto per. pub. Et in  
consegnano à voi Comune, et uomini delle predette ville  
di Camia, et di Stalla, per godere unitamente, et  
contocinam. te, li come avete fatto fin hora: Salve semp  
le ragioni un' sopra altri Beni, et con altre ville, et  
salve le ragioni di altre ville con voi: et senza  
pregiudicio alcuno delle ragioni pubbliche sopra altri  
Beni, che restassero per qualsivoglia accidente occulti,  
ovvero fossero contenti. Dichiarando, che sopra li detti  
Comuni non debbono esser lasciati andar Animali nocivi,  
se quelli non saneranno le schiare al muso, accio non  
possino rumar, et dannificare li Pascoli. Et cio sotto pena  
alli Patroni, de' lire quattro per cadaun Animal p. la  
meta' della quale sia applicata al denunciante, et l'altra  
meta' ad arbitrio delli Rettori, che faranno la executione.

## 4.2 I Privilegi d'investitura di Villalunga:

Privilegio d'investitura rilasciato da A. Giustinian. Nella busta 266 ho ritrovato due copie dello stesso privilegio. Soffermandomi sulla differenza stilistica tra le due, si potrebbe dedurre che questa sia la bella copia rilasciata dal Provveditore, mentre l'altra sia una brutta copia mantenuta all'interno dell'incartamento del Magistrato sopra beni comunali, ma non utilizzata dalla comunità e dai futuri Provveditori.

Copia 3

27

Villa Longa  
Tutto per la Bufala

Noi Antonio Justinian & l'ill<sup>mo</sup> et ecc<sup>mo</sup> Cons. di. p. Proveditor  
sopra li beni Comunali Essequendo le Commissioni nostre succome  
fatto misurar, et perorgar li beni Comunali del Comun de  
Villa Longa posta sotto la Podestaria di Portobuffe, delli  
quali facendo estratto, et messo nell'ill<sup>mo</sup>, via quella  
parte, che e la Commissione predetta si doveva estraxer  
ex nunc, accioche voi uomini di detto Comun godiate  
della Munificencia dell'ill<sup>mo</sup> S<sup>no</sup>, che Subbiato  
a viver, et senza grandis<sup>si</sup> vate, et far vventoso il  
paese V<sup>o</sup> D<sup>no</sup>, et consegnamo a gader li voi, et per  
tutti quelli, che in futuro saranno del vostro Comun li  
doi infraff<sup>ti</sup> pezzi di terra, et s<sup>mo</sup>

Un pezzo de Commun Buschia, et castua nominat il Boscho  
de Campi quarantasei + 223. fra questi confini tra  
mattina parte la Torre de Giacomo de Gurrin, parte  
Boscho del Barbier et Consorti, parte Jacomin Filomena,  
parte Lorenzo de Doncho, parte il Liona de Manise,  
parte Maria Menegaccia, et parte la Torre de Sta.  
Maria di serui de Portobuffe, mezo di parte m, Lorenzo  
Contarini, et il Meni s<sup>mo</sup> coto di residui, et parte cecho  
Monaro, tra sera parte il detto cecho Munaro, parte  
Jacomin de Manise parte Bernardin de Nicol, parte  
santo Mattia da Muran, s<sup>mo</sup> doi pezzi, parte il Boscho  
di Consorti del Barbier, parte santo Mattia, et parte Tomio  
Munaro da Stalla, a monte parte m, Giacomo Michiel,  
parte li heredi de Bernardo, et parte la Torre della Luna  
de Manise, et parte il Boscho de Giacomini Filomena

Item vn altro pezzo de Comugna ed Douan ouero semenzali grandi  
et piccoli nominado il Boscho del Bar de Campi quarantasei

1586 - 1599

quanti doi + 6. 139. fra questi confini da mattina parte,  
le terre de Franco da villa Longa, parte Polo dei Fedrici  
da oderno, parte le terre de B. Quare del tempio, parte  
Antonio Busanello parte Piero del Cinto, et parte m.  
Lorenzo Contarini fo de m. Marco, a mezzo di le terre  
de Meluzo da Congo, parte li serodi de ? Nicolo f do  
confini, et parte Balthia di Tomasi da Jovaiso, da sera  
parte li serodi de ? nicolo pervene in li Fratti della  
Madalena da oderno, parte le terre de B. zoni da  
Jovic, et parte Balthia di Tomasetti, a monte parte  
li detti Tomasetti, et parte ? anep. Busanello, et parte  
m. Michiel Memo del vesco da Ceneda, parte Franco  
da villa Longa, parte Polo dei Fedrici, et parte B. Quare  
del tempio salvo li piu veri confini delle quale terre  
cosi se scio date, et conignate, ex nunc se l'autorita  
datare del prefato jil mo Conscio di. x. vi concedemo  
ampla licentia che uno terzo di esso possiate vedur  
a coltura nd ostante alcun ordine, o parte in contrario,  
et quelle etiam seminar possendola etiam in comun La  
uonar, et affitar al piu offerrente del nostro comun  
se beneficio vostro, et da pagar le vostre Augarie, et altre  
spese, L'altro terzo veddur dobbiate a gradi per  
poter segar, o pascolan, come vi parra il meglio del  
vostro comun, L'altro terzo dobbiate ceteruar in  
boscho se uso de legne da fuoco tagliandole sempre quando  
saranno ottime, et nd avanti, Reseruando se o sempre  
in ogni tempo li doveri se conto dell Arsenal della jil ma  
sig nra co obligation, che dobbiate veduare, et tenere  
almeno 20000 vinticiam se campo, le qual terre se noi  
Comite

da

PH

Q

28

concesse, et consignatei mai si possino per voi ne per il vostro  
comuni ato vender, Licellar, ne per alcuna tempo aliquo  
modo alienar, ma quelle restino semper in comuni a uso,  
et comodo di esso con beneficio et utilità de quelli, che  
ne haveranno per avanti insino il consueto galdendoli così  
spudicamente senza molestia d'alcuno, alla qual  
concessione nostra, anzi più tosto dell' detto Consi-  
glio fatto, se alcuna persona s'invenera, o sentira, si  
contrauemente usurpando, o uiciando li confini  
de' detti o aere altrimenti, immediate s'intenda esser  
incorso nella indignatione dell' detto Consi-  
glio et in tutte le censure delle Legge sopra ciò disposte, et  
in tutte quelle altre pene parerà a esso detto Consiglio  
in quoz fidem pubem fieri, et per secretarij nostris  
infrascriptis subscribi, et sigillo S. Marci muniri mandami-  
mus

Dat. die 6<sup>mo</sup> Februarij Milmo quing<sup>mo</sup> vigesimo primo

Nich de Gabriels secretarius n<sup>ost</sup>

Nich Giluy coad<sup>u</sup> can<sup>o</sup> ep<sup>o</sup> m<sup>o</sup>

PH

Ego Petrus Lucherius civis, et hosp<sup>is</sup> quicunq<sup>ue</sup> S. P<sup>o</sup> exemplis  
ex alio scriptura mihi ad exemplanda tradita fidelit<sup>er</sup> ex  
meq<sup>ue</sup> in fidem S. P<sup>o</sup> appositis meis signo, et nomine solitij  
et consuetij

Ego Martinus de Manini Nos<sup>tr</sup> quicunq<sup>ue</sup> Civita ex  
alio scriptura mihi tradita ad exemplanda nihil  
addens, vel minus q<sup>uod</sup> uicib<sup>us</sup>, uel abest, siue  
mutet sententia transcripsi, et subscripsi

Ulteriore copia privilegio d'investitura rilasciato da A. Giustinian. Presente in ASVe, PSBC, busta 266.

45

Ho: Antonio Giustinian per l'Illustrissimo  
et Excellentissimo Consiglio di Rex. Provedir  
stor sopra li beni Communalis eseguendo le  
Commission nostre hauemo fatto mesurar,  
et portar li beni Communalis del Commun  
de Villa Longa posta sotto la Podestaria  
di Portobuffale, delli quali hauendo  
estratto et messo nella Illustrissimo  
Signoria quella parte, che per la Comz  
mission preditta si deuea estrare, ex  
nunc accioche voi huomeni de ditta  
Commun godiate della Murificatione  
dell' Illustrissimo zornio, che habbate  
a recuer, et scatti grandissimo utile,  
et far liberoso il paese, vi diamo, et  
consegniamo a galber per voi, et per

tutti quelli, che in futurum saranno del  
vostro Comune, li doi Infrascripti pezzi  
de terra, et primo un pezzo de Comune  
dno boschiva, et vicino nominato el boscho  
(46<sup>h</sup> p. 223. de Campi quarantasei Tavole 223.  
fra questi confini da mattina parte  
le terre de Don Jacomo de Garzin parte  
Bortolomio del Barbier, et Consorti  
parte Jacomin Philomena parte Lorenzo  
de roncho, parte el Dionan da Mansoe  
parte Mattia menegarin, et parte le  
terre de santa ~~Matthia~~ Maria dei  
serui de Doro Buffole, Merzo di parte  
Lorenzo Contarini, et i Memi per conto  
de residui, et parte Cecho Monaro  
da sera

c. 86<sup>h</sup> p. 223.

da sera parte il ditto Cecho Monaro  
 parte Jacomia da Mansoe, parte Bernardin  
 de Nicolo, parte santo Mathia da  
 Muran per doi pezzi, parte il Boscho  
 dei Consorti dei Barbier, parte santo  
 Mathia, et parte Tonio, Monaro da  
 Stalla, a monte parte m<sup>o</sup> Jacomo Mic  
 chiel, parte li heredi de Bernardo, et  
 parte le terre della Luminaria de Mar  
 ansoe, et parte il boscho de Jacomin Phil  
 lomena. In un altro pezzo de  
 Comuna boschiva, con Roueri, ouer  
 sementali grandi, et piccoli nominado  
 il Boscho del Suro de Campi ottanta  
 sei, quarti doi Tuolet 139. fra questi  
 Confini, da Mattina parte le terre de  
 Francesco da Villa Longo, parte S

c. 86<sup>h</sup> p. 2<sup>h</sup> n. 139.



Dallo dei fedrici da odoro, parte le  
terre de santo Iuane dal Tempia,  
parte Zan Antonio Businello, parte  
Diero del Cinto, et parte m<sup>o</sup> Lorenzo  
Contarini fo' de m<sup>o</sup> Marco, a Merco-  
di parte le terre de Meluro da Gorgo,  
parte li heredi de Zan Alcio o  
per da Confini, et parte Bastiano  
dei Tomasi da Treviso, da sera  
parte li heredi de Zan Alcio peruenne  
in li fratti della Madalena da odoro  
parte le terre de san Romo de Portic,  
et parte Bastian dei Tomasetti,  
a Monte parte li ditti Tomasetti,  
parte Zan domenego Businello, et  
parte m<sup>o</sup> Michael Memo del Besour

de Ceneda, parte Francesco da Villa  
 longa; parte S. Polo dei fedrici; e  
 parte San' Quanne dal Tempio, salvo  
 li piu veri Confini, delle qual terre  
 cosi per Noi date, et Consignate  
 et nunc per l'authorita dattane  
 dal prefatto Illustrissimo Consiglio  
 de x. Noi Concedemo Ampl' licentia  
 che uno terzo di esse possiate redur  
 a coltura non ostante alcun ordine  
 in o parte in Contrario, et quelle  
 etiam seminare, <sup>possandole</sup> ~~possandole~~ etiam  
 in Commun' luorar, et affittar  
 al piu offerente del Vostro Commun  
 per beneficio Vostro, et da pagar  
 le Vostre Angarie, et altre spese



L'altro terzo debbiae redur a Prati per  
poter seguir a pascolare come mi parer  
il meglio del Vostro Commun. L'altro  
terzo debbiae continuar in boscho per  
uso de Legne da fuoco, tagliandoli sem-  
pre quando saranno ottime, et non sta  
~~rimanti~~ <sup>rimanti</sup> ~~quanti~~ <sup>quanti</sup> riservando pero sempre  
in ogni tempo li Roueri per conto del  
personel dell' Illustrissima Signoria  
con obligation che debbiae restuarne  
et tenere almeno Roueri vinticinque  
per Campo, le qual terre per Voi  
concesse, et consignatue mai se possino  
per Voi, ne per il Vostro Commun  
vender Livellar, ne per alcun tempo  
aliquo modo alienar, ma quelle restino

48

sempre in Commun, à l'uso, et à l'arbitrio  
di Esso con beneficio, et utile de  
quelle che ne haveranno per avanti  
Justa il Consueto, galdendoli così pacifi-  
camente senza molestia d'alcuno, alla  
qual Concession Nostra, anzi piu presto  
dell' Eccellentissimo Consiglio prefato  
se alcuno presumerà Contravenir, consentir  
sin Contraveniente usurpando, o usurpando  
li Confini predetti ouer istramente im-  
mediate, immediate s'intenda esser in  
corso in la Indignation' dell' Illustrissimo  
Consiglio de' Re, et in tutte le Censure  
delle Legge sopra ciò disponente, et in  
tutte quelle altre pene proveni à Esso  
Illustrissimo Consiglio, In quorum  
fidem presentem fieri, et per

Secretarium Notarum infrascriptum sub  
scribi, et sigillis sancti Alvari Murini man

ad minus  
Dati die Octavae Februarii millesimo quingentesimo  
trigesimo primo.

Nicolaus de Gubricis secretarius n<sup>ro</sup>

Nic<sup>o</sup> Gilius Cond.  
Caro. Ex.

Copie et privilegia & v<sup>o</sup>  
long

17

Noi Francesco Giustinian, et Ottaviano Bon, per la S<sup>ma</sup> S<sup>ca</sup> di Ven<sup>a</sup> et Prov<sup>a</sup>:  
vostre li ben<sup>e</sup> Communal<sup>i</sup> nello Stato suo di Terra ferma, et questo  
le Communioni: avere habbiano veduto il Comm<sup>o</sup> della Villa di  
Villa Longa: sotto l'anno 1564. et 1565. et 1566.  
Et Comm<sup>o</sup> li presentati campi dentro li presentati confini, li  
quali habb<sup>o</sup> fatto firmare all'interos con forti appunzi, et  
inmutabili, si che vedano del tutto separati dalli firmi de  
particolari confinati, quali consegnamo a Voi homeni del  
predetto Com<sup>o</sup>: perche li habbiate a godere, et posseder unitam<sup>te</sup>:  
in Com<sup>o</sup>: a pascolo, et a uso di pascolo, si che tutti voi habbiate  
a sentire colla munificenza di S<sup>ca</sup> S<sup>ca</sup> il beneficio in  
sieme de d<sup>ti</sup> Communal<sup>i</sup> con le infrascripte priv<sup>o</sup> cond<sup>o</sup>:  
Che quella parte che si troua a Botes sia conseruata per  
seruizio della S<sup>ma</sup> S<sup>ca</sup>, et il resto in alcun tempo mai  
non pota esser da Voi, ne da al<sup>o</sup> di Voi affittato, li  
uillato, permutato, o in qual si uoglia altro modo alie  
nato in qual si uoglia minima quantita per qual si uoglia  
prezzo ad al<sup>o</sup> est<sup>o</sup> del uostro Comm<sup>o</sup>, come fuori del  
uostro Com<sup>o</sup>. Medesimam<sup>te</sup> non pota alcuna minima parte  
di detto resto de ben<sup>e</sup> Communal<sup>i</sup> esser arata, piantata,  
ne coltiuata, ne s<sup>a</sup> quella esser lasciata far al<sup>o</sup> occu  
pazione, ne alcuna fornata da calcina, o pietra da qual si  
uoglia persona est<sup>o</sup> del uostro Comm<sup>o</sup>, come fuori del uostro  
Comm<sup>o</sup>; sotto pena a Voi homeni p<sup>o</sup>: di priuatione per an  
dici de p<sup>o</sup> ben<sup>e</sup> Communal<sup>i</sup>; et a chi forra ad affittar ouer  
lucello, arare, canera, o altram<sup>te</sup> qualora in uso particolare

di dieci bini, et usura gli ordini prefatti di dieci cere per  
cad. et per cad. volta, un terzo della gleba dell' Accusator  
un terzo del Rettor, che fara l' operatione, et l'altro terzo  
della Casa dell' Annale. Potendo però usi come del detto  
Commun, et villa de anno in anno dalla festa di S. Giorgio  
fino a S. Michiel, et così parerà alla maggior parte della  
vostra Regola bannir per far fare la terza parte di detto  
Pavolo, et fare, et riscuote per d' anno in anno le parti,  
et s' a li quelle gravar le parti, perche al. non pot. appropiar  
al. minima parte d' m. Coll. Sia in obbligo quel Messer  
vostro, che di tempo in tempo si ritroverà nel carico, quando  
ocorrerà, et sia contravenuto in al. minima parte a quel  
è preadato, o che da confidat, o da qual si voglia altra  
persona ha fatto al. usurpatione, over intad, usurpat,  
over uiciando confid. de dieci ben. Communal, et etiam  
bonde publiche di volta in volta andar a denotar  
il tutto alla Cancelleria della vna Podestaria, per che  
istote fare, che è tenuto denotar le vite, che figurano  
con lingue nel vno Regolato, et questo fare volte, quando  
mancherà di acquir quares è preadato. Et perche il pre  
vostro privilegio ha continuato, et non habbi per qualche  
accidente a smarrir, volimo, et così vi commettimo, che in  
da voi posto in una Capella nella vna Chiesa s' a la quale  
vi habbino ad esse due chiavi l'una sia tenuta dal  
vno R. Curato, et l'altra dal più vecchio del vostro Con.  
Non potadvi valer di questo in al. occasione, si non

di dieci libri, et sopra gli ordini prefatti di duecento ceres per  
cad. et per cad. volta, un terzo della q<sup>le</sup> sia dell'Alcavala  
un terzo del Reor, che fara l'operazione, et l'altro terzo  
della Casa dell'Anonale. Potendo però usi come del detto  
Comun, et villa de anno in anno dalla festa di S. Giorgio  
fino a S. Michael, si coti parerà alla maggior parte della  
vostra Regola bandir per far fino la terza parte di detto  
Pavolo, et fare, et riscuote per d'anno in anno le parti,  
et s<sup>a</sup> li quelle gravar le parti, perche ali. non poss. appropiar  
ali. minima parte d'elli. Sia in obbligo quel Menz  
vostro, che di tempo in tempo si ritroverà nel carico, quando  
ocorrerà, et si contraveruto in ali. minima parte a q<sup>le</sup>  
è sopraddetto, o che da confidat, o da qual li voglia altra  
persona ha fatto ali. usurpatione, over intad, usurpad,  
over uiciando confidat de' detti ben. Communal, et etiam  
bonde publiche di volta in volta andar a denotar  
il tutto alla Cancelleria della vna Podestaria, non g<sup>te</sup>  
istote p<sup>re</sup>, che è tenuto denotar le vite, che pigura  
con sangue nel vno Regolato, et questo tanto volte, quanto  
manera di cinque quares è predetto. Et perche il più  
vostro privilegio ha contruato, et non habi per qualche  
accidat a smarrit, volens, et coti vi commettimo, che in  
da voi posto in una Camera nella vna Chiesa s<sup>a</sup> la quale  
vi habbia ad esser due chiavi l'una sia tenuta dal  
vno R<sup>do</sup> Curato, et l'altra dal più vecchio del vostro Con.  
Non potadru valer di questo in ali. occasione, si non





### 4.3 Privilegi d'investitura di Codogné:

Privilegio d'investitura rilasciato dai due Officiali sopra rason vecchia, F. Alberto e M. Trevisan

1713  
Noi felippo Alberto e dario Trevisan Officiali et Promov. alle  
rason vecchia seguendo le Lette dell' Ecc<sup>ta</sup> Cons<sup>o</sup> di  
Venezia 1524. del 20 dicembre 1529. Ad 19. Majo et  
la termination nostra fatta sotto li 2. dello instante  
gl'endo sta d. . . . li beni communi della villa de  
Codogné con la Podestaria di Corto Buffale terris. primis  
delli quali fu rubato et messo nell' istmo comunio quella  
parte che per la commission et ordine in detto istmo  
Cons<sup>o</sup> si doveva esaltar. et nunc a noi suomeni  
di detto comun de Codogné possedi della Mumpremia  
dello istmo comunio et che l'abbiamo a sentir usare, et  
far abentoro et paese. d'uno et consegnamo a Salder  
puffedi et usufructuari d' noi et tutti quelli che in  
futurum

futar una caravana del nostro Comun Infrascripte  
felle de terra, che al presente fuffe de per che vi fu pro  
servate a riserva de gli B. stablo dal Corrus fregador  
dello g. prefato M. Conreglio describe, e annotate  
in li suoi libri tenuti g. fregador & tal causa, et  
expeditione: a prima

C. 3. 3. 56

Da peho de terra pasulina a pranna con una casa de  
mans suo ditto la campagna di S. dadi & la quat  
Comuna, ouer campagna h. fassa una strada ouer  
pin strade, la quat campagna e de campi tri quarti  
tre tanto cinquanta sei alla misura vicaisano  
p. fide li suomeni del Comun della villa de Codogni  
posta fra questi confini 1. a mane in parte terre de  
Fatrignan de Luca parte Abise de Luca a parte  
del Bacho Lanorada per Salato Bettin  
a meridie in parte Saronis de Benin parte Luando  
Zalato parte terre del monasterio di S. Maria Portobuffi  
a parte Battista Longo a sera terre di unno de Maria  
della Feligna a monte parte terre de G. Baldo de  
Codogne mediante la strada a parte terre della  
Luminaria de Andrea de Codogni mediante della  
strada sabui li piu veri confini.

C. 72 — 99

Item un altro peho  
de terra boschino nominado il Gross del Communello  
de campi setantadoi et tanti nona nona p. fide  
centi suomeni del Comun de Codogne posti fra questi  
confini a mane in parte terre de G. Juan del tempio  
parte terre de finto da Bonerbas a meridie in  
parte ditto Juan del tempio parte S. bosco ditto  
della sumiada di S. Marco parte S. ortolanis de Bettin  
parte Lorenco de Bettin a sera parte li Seredi de  
quelli de Andrecta senza fossi parte S. Crudo venduto  
del Comun a Parotto de Luca a a Mattio pigotin a altri  
senza fossi parte S. ortolanis de Bettin parte Lorenco  
de Bettin parte S. Juan dal tempio tutti senza fossi.

et parte II Brozio della sua curiada a morte  
 parte II Grado venduto a Ranuccio de Luca et Mario  
 Dignio parte Juan dal tempio mediante la via  
 Comuna parte Bernardo de Anhecta mediante la  
 strada parte Apulo de Anhecta mediante la strada  
 et parte Diabro nello del Bosco della Curia mediante  
 la via salui li più veri confini. 502 Adi 31 Zener in  
 teneris. fatto fede lo scillo dal locus per rector  
 publico Caner fatto la presente copia de Percepcion  
 de doi beni de Comuni posside li Hmoeni del Comul  
 della Villa de Cotogni sotto la Societaria de Porto =  
 Buffeto, termino di Brucian qual si pacto dali libris  
 et percepcion fatte per li C. Sando dal locus fo  
 mo barba fina del 1550. del mese di settembre  
 siando fuora con II C. drag. in Andrea Sando all  
 con Creditore sopra li beni Comunali chetto flo  
 loco. cons. di esse. Ece nunc nupre dictaz legum  
 concedens a uoi prefati Hmoeni et Commun apud la  
 bienna, se un per lo di de Commune possiate ridur  
 a cultura et quella etiam seauer possenda etiam  
 in Commun sanuar et affitar ad fin offerente del  
 nostro Commun et non ad altri per beneficio nobis et  
 per pagar le nostre Angarie et altri spese. I altri  
 terzo dottiare ridura gradi per poter segar i posidur  
 et lo altro terzo saluare a conseruar in Bosco d'uso  
 da legni da fove pagliandole sempre, se saranno sanue  
 et non anau, reseruando pers sempre et in ogni tempo  
 li doneri per ious dell Arsenal della Mma d'Or  
 con obligatione, se dottiare releuare et teruone  
 abmanes doneri vintuing et campo, se qual terre et  
 noi uoi concesson, et affitare mai si possino et uoi re  
 per II Commun nostro vender buehar ne ad alcun  
 tempo aliquo modo alienar, ma quehe restino seipri  
 in Commun a uso et comodo di IIo Commun gal  
 lendole uoi paupre senza indugia d'alcuno.

Le fecho Alberto Adel abe R. v.  
 Le fecho Brucian Adel abe R. v.

Leo Sauer



La terza parte delli detti loro doi terzi restanti accio  
restasse loro secondo l'ordine del duto ecc<sup>mo</sup> Cons.  
però Instanti u richiedono, se per sue sig<sup>re</sup> C. C.  
sia terminato, u dichiarato, se ad gli uomini et  
Commun prout de Lodovico h' sia J<sup>o</sup> Notario del  
presente officio fatto & publico document et loro  
privilegio delli detti loro doi terzi de beni Comunali  
restanti con li suoi confini, quantità u qualità  
secondo la pernicatione fatta & h' e' Anulo dal  
Consilio publico persegador deli anni 1570. sendo  
sopra loro con h' e' mag<sup>ro</sup> n<sup>o</sup> n<sup>o</sup>chea a antido sim  
l'ordine sopra li beni Comunali u con tutti li  
modi, conditione, u dichiarazione espresse u  
dichiarate nelle predite parti u in similitudine  
scriptum u connotum est. Unde one mag<sup>re</sup>  
intesa la sopraditta richiesta, u vista la  
fede de' scritti dal Consilio con di si vener  
isob<sup>re</sup>, viste le lettere u ordini dello S<sup>mo</sup> Cons.  
di crisse u perque quela del 15<sup>to</sup> alii 25  
dicembrio u consideratis considerandis acuta  
maxime l'absentia di e' Giacomo Antonio An  
nialo cono connesso di e' Anulo della parte  
esistente in comandamento & questa parte  
u non comparene sanno terminare u dichiarare  
se per Notario del predetto officio & publico document  
sia fatto & per integro u concessione alli predetti  
uomini de' Lodovico delli sudetti loro doi terzi  
de suoi beni Comunali restanti in omnibus  
& ut si petimus, u requisitum est sub  
Felippo Alberto off. alle rasoni brevis  
L'anno vintan off. alle 22.

Dantus

7

Santus sennti officij canonum veterum Aoy  
 ausultantioy

Adi 24 settembre 1603

Presentata per tradis Gualtero Meriza de  
 Codognè

Privilegio d'investitura rilasciato da F. Giustinian e O. Bon (1603)

*Colone sono terre buffe,  
 Campi 75. 4. 3. 5. 100.*

Ho. Fran. Giustinian, et Ouarior Bon, per la forma sig. d. Oracion et  
 Bond. s. l. br. Communal. in tutto lo Stato suo di Terra ferma,  
 et quando le commissioni per, habb. citrouate perdir il Com. de  
 Villa di Codognè in dri pelli camp. retta camp. q. tr. tavole  
 cono acquisto arguel de br. Communal. parte bochia, et  
 parte pratica posti in detta Villa, et dentro li h. h. h. h. h. h. h.  
 Ce pone un pello di camp. br. quar. br. et tavole  
 cinquata sei. Confina a mattina l'v. g. buca de buca, per  
 Monache di Cregis, et parte Eiac. g. Arca (Cullat. Amelo  
 di Torr. g. Carca Cullat, parte Terra del Mon. da parte,  
 et parte il Cl. s. Fran. Reg. A fra Terra, et Cortina  
 di s. Maria della folgora. A monte Terra di Sant. Paolo  
 de Codognè ned. del la strada pub. et parte Terra della  
 Cur. lara di s. Maria da Codognè ned. del d. strada, qual  
 pello e chiamato la Campagnola. Et il pello di terra parte  
 pratica, et parte bochia rivata il boro del Communal.  
 di camp. licentia dri, et tavole rivata rone, alqual con-  
 fina a mattina Terra de S. Quare dal boro, et parte  
 A. Arc. Camer. Amelo di Terra de S. Quare dal boro,  
 et parte il boro della Scuriada. A fra Eiac. P. Plate,  
 parte terra proprie del Com. di Codognè et parte terra di  
 S. Quare dal boro. A monte strada publica, Terra de.

S. Quare dal tempo, et parte & S. Matteo de Andrestia salz.  
liqual campi 75. g. 13. & us. pratu, et fructu de ben. Coali  
Dentro dell' sept. Confini, che non terminati all' intorno con  
fatti appariti, et immobili, si che restano del tutto separati  
dalle terre de particolari confinanti, congruano a voi di  
del p. Com. di Dogne, perche li dabbati a godere in Com.  
a pascolo, et a us. di pascolo, si che tutti usi dabbati a  
farli colla munificenza di S. S. S. il benef. in nome de d. d.  
Coali, con la infirmita pero con. Et il detto di campi  
vincendo si da sia concesso per servizio della Serma Sig.  
et il resto in altri tempo non possa esser da voi, ne da  
altri di voi affratto, luellato, pmutato, o in qual si  
voglia altro modo alienato in altra minima quantita  
qual si voglia occasione, o sotto qual si voglia pretesto  
in altra parte usi del un Com. come fuori del un Com.  
Medicament. non possi altra minima parte di detto usi de  
ben. Communal. esser arata, piantata, ne coltivate, ne  
sa. Ma esser lasciata per altra occasione, ne altra forma  
de calera, o pietra da qual si voglia persona usi del un  
Com. come fuori del un Com.; non pena a voi di p. di  
Dogne di privatione per anni. 20. dell' p. ben. Communal.  
et a chi torri ad affratto, ouer luellato, arata, o altrimenti  
governi in un particolare di d. d. ben. et contra gli ordini pro  
fatti di d. d. usi & cad. et per cada volta, un tercio della  
quale sia dell' Accusator, un tercio del Rettor, che fara la  
dichiaratione, et l'altro tercio della Casa dell' Arsenale. Potra  
pero un Emira del d. d. Com. et Villa di anno in anno dalla  
festa di S. Giorgio fino a S. Michael, scoti parra alla  
maggior parte della una Regola, bandir & far far. la terra  
parta



parte di detti Communi, et far, et rivedere per d'oro in oro le copie,  
 et di quelle girare le parti, perche ali: non potra appropriar  
 li ali: minima parte d'elli. Sia in obbligo quel Messa uro, che  
 di tempo in tempo si trouera nel carico, quando ouer uia, che  
 sia controuenuto in ali: minima parte a questo e prodotto, o  
 che da comprati, o da qual l'urghia altra persona sia fatto  
 ali: usurpatione, ouer intach, usurpato, ouer uiciando  
 copie, et etiam strade publiche di uolta in uolta ad dar  
 a d'istiar il tutto alla Cancelleria della uia Podestaria,  
 con quelle istesse pene, che i sono a d'istiar le uita,  
 che seguono con sangue nel uia Regolar; et questo sotto  
 uolta, quanto mancheri di chiunque quares e prodotto.  
 Et perche il detto uia privilegio sia conservato, et non habbi  
 per qualche accidente a manir uolere, et coti uia con-  
 uentio, che sia da uia posto in una Cassella nella uia  
 Chiesa s. laqual, uia talora ad esser due chiani, una  
 sia tenuta dal P. uia Curato, et l'altra dal piu uero  
 di uia. Non potradou ualer di questo in ali: occasione,  
 se non della semplice copia. In quoz Fidem di.

Dati in Udine a. d. d. Honorable 1603  
 Liquali capi si consegnano a voi senza pot. parte pregiud. ali: delle copie publiche  
 et altri boni, che restano per qual si uoglia ad d'istiar uenute, ouer d'istiar d'istiar.

1605. Adi. 30. Agosto. In Conegliano. 113 14.

Codogné. soli.

Nota, come fu' in  
 nominato il privilegio  
 al 10 comun quitta la  
 seconda volta, e per  
 tutto, come qui sopra  
 si vede a' c. 17. 50.

1605. 13. Ferrav.

In Comun, ditto il Bosco delle Cominelle, paschivo, frat.: et  
 Boschino, goduto dalla Villa de Codogné sola; de capi  
 ottantatruove q<sup>to</sup> uno t<sup>to</sup> 166. Confina a mattina il  
 Prionado del Pempio: a mezo di, il Bosco de san Marco,  
 nominato della teniada: a sera li Heredi del Pupin,  
 Eiac: Pillato, Diego Marcon, Heredi del Simon Pupin, e fr:  
 quarantotto, et Camillo di fauri, R: and: di Alliegi, et la  
 Orada: a monte; Quare Paladin, Agnolo Marera, Mergo  
 Brunet, Matris de Andreetta; Zanetto della Marta, Barbar  
 della Marta, la Orada da Venada; et R: Antonio  
 Camolin, et la Orada de via a Porto

Sono \_\_\_\_\_ C. 59 q<sup>to</sup> i 6. 166.

16. In Comun, ditto la Campagnola di Voladi, de campi cinque,  
 quarti tre, et 250. Confina a mattina, Heredi de Luca  
 Paternian, le Monache di Coneglian, Eiacone Pulato:  
 a mezo di, la Orada, Barbar Pulato, Zoni Benin, Barbar  
 Pulato, R: di. di. de s<sup>ta</sup> maria di Serui, de Portobuffale, il  
 W<sup>no</sup> Zepolo, la Bacia della folina, et la Orada: a sera  
 la Chiesa de san Sebald, la luminaria de Codogné; et  
 a monte, una Orada Conseruina. Sono \_\_\_\_\_ C. 5 q<sup>to</sup> i 38. 250.

17. In Comun ditto il Comureto da Coda de Campo uno, quarti  
 doi, et 200. Confina a mattina et Piero Antenice, et  
 Giulio Carera: a mezo di la Orada organica: a sera,

Tomerego Mantova, il V<sup>no</sup> Piepolo, il Mantova, et li Heredi  
del Borot da Savana: a monte Ramana de Luca;  
sono \_\_\_\_\_ C. i g. 2 t. 14.

96. In Comune de Campo uno g. 100 t. 11. Confina a mattina  
co Camillo di Janni, co Inare Paladin, et Babrian della Marca:  
a mezo di, li Calese da Coregian: et a sera, San Zuanne  
dal Tempio. sono \_\_\_\_\_ C. i g. 3 t. 11.

97. In Comune ditto delle Strade, de Campi doi, quatro  
uno, t. 184. Confina, a mattina, et mezo di, li Heredi  
de Simon Pupin; li Euidici, et altri: a sera li dea; et  
Jann. 48. et Nic. Moro: a monte Euc. Carpel, et li  
Heredi de Andrea Catari. sono \_\_\_\_\_ C. 2 g. 1 t. 184.

Sumano in tutto li sop<sup>ra</sup> Comuni, Campi. ioi g. 1 t.  
li quali furono spicati & Chiesole da voi, et elobantia  
Cortello per t. pub. Et si consegnano a voi Comun,  
et homini della Villa predetta di Codognè, soli. Et  
cio senza pregiudicio alguno delle ragioni pubbliche  
sopra altri Beni, che restano & qualunoghia accidenti  
oculti, o vero fossero contentioni.

ibos. Adi. 30. Agosto In Conegliano.

Porto Buffalé.

Codogné sotto il Ferr.<sup>o</sup> di Porto Buffalé  
et Consorti

1605. 23. Gennaio

Una Campagna patina, pascolina, detta il Patu Malor, overo  
 il Patu grande de campi settecento e vinti, et 39.  
 confina a mattina l'acqua della rebegia de Alex.<sup>o</sup> Cordex, et Matio  
 Cortobussi, la fossa rossa, Agnolo Mantovan, la Beada, Pasquatin  
 de Giacomini, Fazio pullato, Isepo de Luca, Gio.<sup>o</sup> Pupin, Bort.<sup>o</sup>  
 Cattistron, Tomerego mascon, et la Campagnola: A mezzo di  
 li Off.<sup>o</sup> Micheli, Mare della Marta, de Monage da Conegian,  
 la Beada, Bort.<sup>o</sup> de Bedin, Paulo de Seculo, Michel Pullato,  
 Mare Bianarol con C. et al. 246. denotati, et non expediti,  
 Pietro Nane, Vicenzo Pullato, Calle del foss, et  
 Mare Bianarol, San Piero de fontanelle, la Greia, et Mare  
 Bianarol, il Giuditio da Conegian; et il detto D. Juan Fran.<sup>o</sup>  
 Giuditio per piu confini: a sera, la Beada de na a Cinetta  
 D. Piero franceschi da vent.<sup>o</sup> et Valerio Scadian, et la Beada  
 detta cal tenada: A monte il confin del restante di  
 detto Valudo perticato sotto il Ferr.<sup>o</sup> di Sacil; et Cesare  
 Delatis, et Eod.<sup>o</sup> Larcenello, Emilio di Emili, Barbhan  
 Pullato, il Delatis, li Consorti da Rover basso, et l'acqua  
 della Rebegia: In mezzo della qual Campagna si trova un pezzo  
 di terra nominato il fra torondo, posseduto da particolari, qual  
 de C. g. 32. denotati, et non expediti; et non compresi  
 nella soma di essa Campagna; che e — C. 720 g. 39

In Comun nominato la Campagnola, congiunta con il sopradetto  
 Caludo; cont. par. de campi trenta et 2. Confina  
 a mattina

a mattina la luminaria de Codoga, Bocada Comune  
 menego Rivoto; un' altra Bocada, et li <sup>U<sup>mi</sup></sup> Micheli;  
 a' mezo di, li <sup>U<sup>mi</sup></sup> Micheli, D. J. fe<sup>co</sup> di Guidici, et  
 filijs Catali: a' sera filijs Catali, et il <sup>sup<sup>to</sup></sup> Paludo madre  
 a' monte la luminaria de Codogne, no vicendo Antemice,  
 Foni puppi, Battista Battista, et la Bocada de Rossobasso,  
 Sono \_\_\_\_\_ C. 30 g. 1/2

Un Commun nominato le Comugne, congiunto con il <sup>sup<sup>to</sup></sup> Paludo  
 mediante la Cal tenada, prat. pass. de Campi mistimone,  
 g. 3 et. 136. Confina a' mattina no Valerio Scabani: a' mezo di  
 l'acqua della fontanella: a' sera il Commun de Pianlan, no  
 Domenego handon, et il <sup>U<sup>mo</sup></sup> Rejolo: a' monte il <sup>sup<sup>to</sup></sup>  
 Paludo madre, mediante la Cal tenada — C. 29 g. 3 1/2

Un Commun del Bar del Spin, desso il sedolo prat. pascolino,  
 de Campi mistimone g. i et. 109. Confina a' mattina Battista  
 della Marta, et li <sup>com<sup>ra</sup></sup> da Pinadel: a' mezo di no Eusto  
 di Gineti, no Joan<sup>o</sup> Carotta no vicendo Antemice, et Commun:  
 a' sera, no la millo del fauro, Jesso, et g<sup>th</sup> de Luca, et il <sup>U<sup>mo</sup></sup>  
 Rejolo: et a' monte la Bocada, et l'acqua della Rebegia.  
 Sono \_\_\_\_\_ C. 29 g. 1 1/2

Sumano in tutto li sopradetti Comuni — C. 809 g. 1 1/2  
 li quali furono perdicati q<sup>d</sup> e Costantini Costellato & Giacobbe  
 Jomb<sup>o</sup>: et li consegnano a' voi Commun, et Sumini della  
 Villa predetta di Codogne <sup>et Consorti;</sup> & senza pregiudizii a' alcuno  
 delle ragioni publiche sopra altri Beni, che sono  
 stati denonciati, et non espediti; onero et restano  
 oculti, o' in qualunghia maniera contentioni.

Et salve le ragioni nostre di <sup>goder, et pascolar</sup> ~~pascolar~~ ~~arancas~~ sopra il  
restante di esso Paludo, esistente sotto altri Territorij  
~~di Sacil~~, nel modo che hanete fatto fin hora: et  
medesimamente salve le ragioni che hanessero le  
ville di Rocbas, di Camerac, et altre ville, che  
hanessero facultà di <sup>goder, et pascolar</sup> sopra esso  
paludo di Codogne, come si è osservato <sup>nel</sup> passato.

ibos. ad. P<sup>mo</sup>. Senent.

In fatto il Privilegio del sup<sup>o</sup>. Paludo sudor, alla villa de  
Rocbas. & <sup>goder</sup> con la villa de Codogne, et altri concessi:  
il qual privilegio si è registrato tutto intero; nel  
catastro de Coneghian, Saranal, et Sacil, sotto il  
giorno sup<sup>o</sup>. come in quello. —

### **Bibliografia:**

- S. Barbacetto, “ “La pù gelosa delle pubbliche regalie”: i “beni comunali” della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008;
- M.L. Bacci, “Storia minima della popolazione del mondo”, Il Mulino, 2016;
- R. Bragaglia, “Confini litigiosi: I governi del Territorio nella Terraferma veneta del Seicento”, Cierre, 2012;
- T. H. Eriksen, “Fuori controllo: un’antropologia del cambiamento accelerato”, Einaudi editori, 2017;
- M. Firpo “La presa di potere dell’Inquisizione romana: 1550-1553”, Editori Laterza, 2019;
- M. Firpo “Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento”, Edizione Laterza, 2018;
- S. Ghiroldi, “Lettere dalla frontiera (1522-1525): l’attività ufficiale di Messer Ludovico Ariosto in Garfagnana attraverso l’epistolario” in “Testimoni dell’ingegno; reti epistolari e libri di lettere nel Cinquecento e Seicento” a cura di C. Carminati, Archilet, 2019;
- G. Ongaro, “Il problema della contabilità delle proprietà collettive nella Repubblica di Venezia tra il XVI e XVII secolo: alcuni esempi nel contado Vicentino”, in Studi storici Luigi Simeoni vol. LXVI, 2016;
- E. Ostrom, “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action”, Cambridge University Press, 1990;
- M. Pellegrini, “Venezia e la Terraferma”, il Mulino, 2022;
- M. Pitteri, “Due villaggi della collina trevigiana: Vidor e Colbertaldo”, Comune di Vidor;
- M. Pitteri, “I beni comunali nella Terraferma Veneta: un primo approccio al problema”, in “Annali Veneti”, società, cultura e istituzioni, 1984;
- M. Pitteri, “L’utilizzazione dei beni comunali della podesteria di Treviso nel XVII secolo”, in “Studi Trevisani”, 1988;

- M. Pitteri, “La politica dei beni comunali (1496-1797)”, in “Annali Veneti”, società, cultura e istituzioni, 1985;
- M. Pozza, “I Badoer: una famiglia veneziana dal X al XIII secolo”, Francisci editore, 1982;
- A. Savio, “Tra autorità e controllo. I “marighi” nelle comunità rurali della Repubblica di Venezia nel XVI secolo” in “Gli spazi della polizia. Un’indagine sul definirsi degli oggetti di interesse poliziesco” a cura di Livio Antonelli, Rubettino, 2013;
- A. Zannini, “un ecomito? Venezia (XV-XVIII sec.)”, in “Storia economica e ambiente italiano”, a cura di G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarrelli, FrancoAngeli, 2012;
- “La geografia del racconto: sguardi interdisciplinari sul paesaggio urbano nella narrativa italiana contemporanea”, a cura di D. Pappotti e F. Tommasi, P.I.E. Peter Lang, 2014;
- “Lo Stato del Rinascimento in Italia” a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, Viella, 2012;

#### **Archivio di Stato di Venezia:**

- Provveditori sopra beni comunali, busta 236, 266 e 338;
- Collegio, Risposte di fuori, filza 319

#### **Abbreviazioni:**

- Ivi= il libro citato è quello della nota precedente;
- Cit= citazione
- ASVe= Archivio di Stato di Venezia;
- PSBC= Provveditori sopra beni comunali